

Allianz S.p.A.

Divisione Allianz Ras

Contratto di assicurazione Responsabilità Civile Auto e Corpi Veicoli Terrestri POLIZZA "SESTOSENZO KM"

Allianz  **RAS**

Fascicolo informativo - edizione 1.11.2012

Modello: AZR FIPPU ATVT RCAARD AFOARD 01112012 0006

Il presente Fascicolo informativo, contenente:

- 1) Nota Informativa Al Contraente comprensiva del Glossario;
- 2) Condizioni di Assicurazione;

deve essere consegnato al Contraente prima della sottoscrizione del contratto o, dove prevista, della proposta di assicurazione.

Avvertenza

Prima della sottoscrizione leggere attentamente la Nota Informativa



Servizio Clienti



NOTA INFORMATIVA

CONTRATTO DI ASSICURAZIONE PER RESPONSABILITA' CIVILE AUTO E CORPI VEICOLI TERRESTRI DI AUTOVETTURE

Polizza "SestoSenso Km"

LA PRESENTE NOTA INFORMATIVA E' REDATTA SECONDO LO SCHEMA PREDISPOSTO DALL'ISVAP, MA IL SUO CONTENUTO NON E' SOGGETTO ALLA PREVENTIVA APPROVAZIONE DELL'ISVAP. IL CONTRAENTE DEVE PRENDERE VISIONE DELLE CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE PRIMA DELLA SOTTOSCRIZIONE DELLA POLIZZA

Attraverso il sito internet dell'Impresa (www.allianz.it), o presso i punti vendita è possibile - ad eccezione dei contratti stipulati a fronte di convenzioni e accordi speciali - ottenere un preventivo RCA gratuito personalizzato, redatto sulla base di tutti gli elementi di personalizzazione previsti dalla tariffa RCA, in forza del tipo di veicolo, delle sue caratteristiche tecniche e della formula contrattuale scelta dal cliente.

Di norma il preventivo ha una validità di almeno 60 giorni; se però la durata della tariffa di riferimento è inferiore a tale termine (60 giorni) la sua scadenza coincide con quella della tariffa. In questo caso, può essere richiesto un preventivo anche sulla base della nuova tariffa. E', pertanto, importante prestare attenzione alla data di scadenza riportata su ogni singolo preventivo.

AVVERTENZA - installazione dell'impianto satellitare ed emissione del contratto

Per stipulare la polizza "Sesto Senso Km" e poter usufruire dei servizi da questa previsti, è necessario dotare il veicolo oggetto di copertura dell'impianto satellitare approvato dall'Impresa.

L'installazione dell'impianto è affidata un'apposita rete di tecnici fiduciari strutturata in modo tale da soddisfare tutte le richieste che l'Impresa, in mancanza di dati statistici nazionali certificati, ha stimato e quantificato su base mensile, in forza delle proprie evidenze di produzione polizze emesse nel medesimo arco temporale nelle 3 annualità precedenti.

E' peraltro possibile che per cause non previste né prevedibili, quale ad esempio un improvviso picco di adesioni al prodotto, il singolo installatore fiduciario, causa l'eccesso di carico di lavoro o per la momentanea indisponibilità di impianti satellitari, non sia in grado di evadere tempestivamente le commesse ricevute.

Per tali ragioni, è necessario concordare preventivamente con il punto vendita di riferimento, che interagisce con gli installatori fiduciari, modi e tempi di emissione del contratto che potrebbe essere momentaneamente non stipulabile a causa dell'indisponibilità del tecnico autorizzato all'installazione dell'impianto.

A

INFORMAZIONI SULL'IMPRESA DI ASSICURAZIONE

1. Informazioni Generali

- Impresa: Allianz S.p.A., società controllata, tramite A.C.I.F. S.p.A., da Allianz SE - Monaco (Germania)
- Sede legale: Largo Ugo Irneri, 1 - 34123 Trieste (Italia).
- Recapito Telefonico: 800.68.68.68
- Sito Internet: www.allianz.it
- Indirizzo e-mail: info@allianz.it
- Impresa autorizzata all'esercizio delle assicurazioni con Provvedimento ISVAP del 21 dicembre 2005 n. 2398 ed iscritta all'Albo delle Imprese di Assicurazione n. 1.00152 e all'Albo Gruppi Assicurativi n. 018.

2. Informazioni sulla situazione patrimoniale dell'Impresa

Il Patrimonio netto dell'Impresa è pari a 2.860 milioni di euro.

La parte del patrimonio netto relativa al capitale sociale è pari a 403 milioni di euro.

La parte del patrimonio netto relativa alle riserve patrimoniali è pari a 2.357 milioni di euro.

L'indice di solvibilità riferito alla gestione danni è pari a 281,6% e rappresenta il rapporto tra l'ammontare del margine di solvibilità disponibile e l'ammontare del margine di solvibilità richiesto dalla normativa vigente.

I dati di cui sopra sono relativi all'ultimo bilancio approvato e si riferiscono alla situazione patrimoniale al 31/12/2011.

Si precisa, inoltre, che gli aggiornamenti del Fascicolo Informativo non derivanti da innovazioni normative saranno consultabili sul sito internet www.allianz.it.

B INFORMAZIONI SUL CONTRATTO

3. Coperture assicurative offerte

COPERTURE ASSICURATIVE RCA

La presente sezione riporta il contenuto ed il funzionamento della formula tariffaria proposta dall'Impresa per le autovetture. Per un maggior dettaglio si rinvia alla sezione dedicata alla formula tariffaria delle condizioni di assicurazione.

Formula tariffaria

Per le autovetture la forma contrattuale offerta è la "Bonus/Malus autovetture" che prevede variazioni di premio in relazione al verificarsi o meno di sinistri; è articolata in due scale con il medesimo numero di classi di merito di durata annuale - "scala A bonus" e "scala B bonus-malus" - , con diverso coefficiente di premio abbinato alla singola classe.

Ad ogni annualità assicurativa, vi è un cambiamento di classe ed eventualmente di scala in funzione dei sinistri verificatisi nell'ultimo periodo di osservazione.

Per maggiori dettagli sul funzionamento della formula si rinvia alle condizioni di assicurazione.

Contenuto della polizza RCA

In generale con la polizza Responsabilità Civile Auto l'Impresa assicura i rischi della responsabilità civile per i quali l'assicurazione è obbligatoria. Pertanto s'impegna a pagare, nei limiti concordati, le somme dovute per il risarcimento dei danni (interessi e spese compresi) involontariamente provocati a terzi dalla circolazione, in aree pubbliche e private, salvo le aree aeroportuali.

Per maggior dettaglio si rinvia all'articolo 1 "Oggetto dell'assicurazione" della sezione *Responsabilità Civile Verso Terzi* delle condizioni di assicurazione.

Accordo per il Risarcimento in forma specifica

L'assicurato può optare per il "Risarcimento in forma specifica" ossia l'obbligo di utilizzare per la riparazione del veicolo una carrozzeria convenzionata del circuito "Carrozzeria Amica", il cui elenco è disponibile sul sito internet ufficiale della compagnia; ciò in caso di sinistro RCA in regime di indennizzo diretto - CARD - totalmente risarcibile per i soli danni a cose.

La scelta dell'assicurato di optare per la clausola di cui all'oggetto dà diritto ad uno sconto sul premio RCA; detto sconto aumenta nel caso in cui la clausola di "Risarcimento in forma specifica" sia sottoscritta o prevista - nell'ambito del medesimo contratto - anche a fronte di una garanzia kasko autovetture. La misura degli sconti è stabilita dalla tariffa vigente.

Per maggior dettaglio si rinvia per l'accordo sul Risarcimento in forma specifica RCA alla sezione *"Condizioni aggiuntive R.C.Auto"* - *"Accordo per il Risarcimento in forma specifica"* delle Condizioni di Assicurazione; per le garanzie Kasko all'articolo 4 *"Risarcimento in forma specifica e valutazione dello stato del veicolo"* della sezione *"Sistema di coperture per il veicolo"* - *"Kasko a primo rischio assoluto autovetture"*, *"Kasko limitata a collisione"*

autovetture"; *"Kasko completa per autovetture"* previsto dalle Condizioni di Assicurazione ed è riportata - come previsto da legge - sul preventivo e sullo stampato di polizza.

AVVERTENZA - Limitazioni ed esclusioni RCA

Di seguito l'elenco dei casi in cui la garanzia non è operante o è ridotta rispetto alla prestazione pattuita:

- **veicolo guidato da persona in stato di ebbrezza o sotto l'influenza di sostanze stupefacenti** alla quale è stata applicata sanzione in via definitiva ai sensi degli articoli 186 e 187 del codice della strada;
- **conducente non abilitato alla guida a norma delle disposizioni in vigore** e, nel caso di patente scaduta, solo se la stessa dopo il sinistro non viene rinnovata, salvo che il mancato rinnovo sia conseguenza diretta delle lesioni fisiche subite dal conducente del veicolo assicurato a causa del sinistro;
- **danni causati a terzi durante una gara di velocità non autorizzata** ai sensi dell'articolo 9 bis del codice della strada, se al conducente sono state applicate in via definitiva le sanzioni previste dall'articolo 141 del medesimo codice;
- **danni subiti dai terzi trasportati** se il trasporto non è effettuato in conformità alle disposizioni vigenti o alle indicazioni della carta di circolazione;
- **danni causati dalla partecipazione del veicolo a gare o competizioni sportive**, alle relative prove ufficiali ed alle verifiche preliminari e finali previste dal regolamento particolare di gara;
- **danni causati all'interno delle aree riservate al traffico e alla sosta di aeromobili**, in assenza di preventiva autorizzazione alla circolazione da parte dell'Autorità competente.

In caso di autorizzazione la copertura è prestata nel seguente modo:

- **veicoli non in contatto con aeromobili o le aree da questi occupate:** la garanzia opera entro il massimale riportato in polizza;
- **veicoli in contatto con aeromobili o le aree da questi occupate:** la garanzia opera entro il limite di € 5.000.000 (per un massimo di € 2.500.000 per danni a persona e € 2.500.000 per danni a cose) se il massimale è di importo superiore, oppure entro il massimale di polizza se quest'ultimo è di importo pari o inferiore al predetto limite;
- **danni provocati dall'inquinamento graduale dell'acqua e del suolo** determinati da qualunque causa.

Azione di rivalsa derivante da patti contrattuali speciali

Se sul contratto opera la forma di copertura GUIDA ESPERTA, l'Impresa avrà diritto a promuovere azione di rivalsa fino a € 5.000 se è accertato che alla guida del veicolo, al momento del sinistro, vi era persona dalle caratteristiche diverse da quelle previste da questa forma di garanzia.

L'importo oggetto dell'azione di rivalsa, prevista dalla predetta forma di copertura, è da intendersi richiesto in conseguenza dell'inosservanza di un preciso obbligo contrattuale assunto dall'assicurato a fronte della concessione di uno sconto premio.

L'importo eventualmente dovuto dall'assicurato all'Impresa ad altro titolo sarà autonomamente addebitato (ad esempio franchigia, nel caso sia stato sottoscritto un contratto che ne preveda l'applicazione).

L'importo oggetto dell'azione di rivalsa potrà, dunque, sommarsi all'importo richiesto, ad esempio, a titolo di franchigia.

A parziale deroga di quanto sopra stabilito l'Impresa, solo ed esclusivamente nei seguenti casi, non attiverà l'azione di rivalsa contrattualmente prevista:

- **veicolo condotto da un addetto preposto alla sua riparazione e/o collaudo;**
- **veicolo circolante contro la volontà del proprietario o dei soggetti indicati nell'art 122 comma 3 del Codice delle Assicurazioni (D.Legs. 209/2005);**
- **veicolo utilizzato in caso di comprovata necessità ed urgenza;**
- **forma di garanzia non espressamente prevista in contratto.**

(Per maggior dettaglio si rinvia all'articolo 2 *"Esclusioni e rivalsa"* della sezione *Responsabilità Civile Verso Terzi* delle Condizioni di assicurazione).

L'Impresa eserciterà, inoltre, il diritto di rivalsa fino alla concorrenza di € 5.000,00 per le somme che abbia dovuto pagare ai terzi danneggiati nei casi previsti dall'Articolo 7 - "*Adempimenti*" - e nel caso di mancato pagamento del premio come previsto dall'Articolo 5 "*Pagamento del premio*" della sezione *Condizioni Generali di Assicurazione*.

Nel caso di interruzione della formula di pagamento a consumo, come previsto dall'articolo 7 delle Condizioni Generali di Assicurazione, tale azione di rivalsa è operante anche nel periodo di tempo che intercorre tra la richiesta di pagamento dell'integrazione del premio ed il momento in cui la stessa verrà pagata. Per maggiori dettagli si rinvia alle condizioni di assicurazione.

AVVERTENZA - azione di rivalsa RCA

Nei casi sopra elencati, l'assicuratore - risarcito il terzo danneggiato - ha diritto di rivalersi verso l'assicurato, ossia di agire anche giudizialmente per ottenere dal medesimo il rimborso totale o parziale delle somme pagate.

COPERTURE ASSICURATIVE CORPI VEICOLI TERRESTRI - limitazioni ed esclusioni

"Incendio"

Copre i danni subiti dal veicolo assicurato - escluse le cose trasportate - a seguito di incendio totale o parziale dello stesso, nonché a seguito di esplosione o di scoppio compresi quelli prodotti dall'impianto di alimentazione, anche se azionato da gas liquido.

Per maggior dettaglio si rinvia all'articolo 1 "*Incendio e furto*" e all'articolo 10 "*Determinazione dell'ammontare del danno*" della sezione "*Incendio e furto*" delle Condizioni di Assicurazione.

"Furto"

Copre, a seconda della formulazione e della tipologia di veicolo, la perdita totale e/o parziale del veicolo in caso di furto o di rapina tentati o consumati, con l'applicazione degli eventuali scoperti previsti dal contratto; comprende anche i danni causati nel corso del furto o della rapina.

Per maggior dettaglio si rinvia all'articolo 1 "*Incendio e furto*" e all'articolo 10 "*Determinazione dell'ammontare del danno*" della sezione "*Incendio e furto*" delle Condizioni di Assicurazione.

"Kasko autovetture"

Copre, a seconda della formulazione, i danni materiali e diretti subiti dal veicolo assicurato a seguito di collisione con altro veicolo identificato ("*kasko collisione a primo rischio assoluto*", "*Kasko limitata a collisione*" - autovetture) o danni materiali e diretti subiti dal veicolo verificatisi durante la circolazione a seguito di urto contro ostacoli fissi, ribaltamento, uscita di strada, collisione con altri veicoli (identificati o meno) o con animali ("*Kasko completa*" autovetture).

E' prevista l'applicazione di franchigia e/o di scoperto in funzione della tipologia di garanzia prescelta.

La formula "*kasko collisione a primo rischio assoluto*" garantisce i danni fino ad un ammontare predeterminato dall'Impresa e la scelta del riparatore è soggetta a limitazioni.

Le formule "*kasko limitata collisione*" e "*kasko completa*" prevedono la facoltà per l'assicurato di optare per il "*Risarcimento in forma specifica*" ossia l'obbligo dell'assicurato di rivolgersi - in caso di sinistro **kasko** - ad una carrozzeria convenzionata del circuito "*Carrozzeria Amica*", il cui elenco è disponibile nel sito internet ufficiale della compagnia.

Per maggior dettaglio si rinvia all'articolo 3 "*Oggetto della garanzia*" e all'articolo "*Determinazione dell'ammontare del danno*" della sezione - "*Kasko collisione a primo rischio assoluto*"; "*Kasko limitata a collisione*"; "*Kasko completa*" delle Condizioni di Assicurazione.

AVVERTENZA

La scelta dell'assicurato di optare per il risarcimento in forma specifica dà diritto ad uno sconto sul premio RCA nella misura stabilita dalla tariffa vigente.

“Garanzie aggiuntive” (autovetture)

Trattasi di garanzia offerta in due pacchetti a scelta del contraente, ciascuno dei quali combina più coperture; tra le principali le garanzie “Rottura cristalli” e “Protezione patente”. Per i dettagli sui contenuti dell’offerta, si rinvia alla sezione “*Sistema di coperture per il veicolo*” - “*Garanzie aggiuntive autovetture*” - prevista dalle Condizioni di Assicurazione.

“Garanzia imprevisti da circolazione” (autovetture)

La garanzia è composta da due coperture: “Urto o collisione con animali” a copertura dei danni subiti dal veicolo a seguito di urto o collisione con animali d'affezione, da reddito o protetti, e “Urto o collisione con veicoli non identificati” che riconosce un indennizzo per i danni materiali e diretti subiti dal veicolo a seguito di urto o collisione con altro/i veicolo/i non identificato/i ed opera se il sinistro in garanzia è stato ritenuto totalmente risarcibile ed effettivamente risarcito dalla gestione (CONSAP - Concessionaria Servizi Assicurativi Pubblici - oppure Impresa Designata) del Fondo di Garanzia Vittime della Strada.

Per maggiori dettagli sui contenuti dell’offerta, si rinvia alla sezione “*Sistema di coperture per il veicolo*” - “*Garanzia imprevisti da circolazione*” - prevista dalle Condizioni di Assicurazione.

“Garanzie speciali - atti vandalici/eventi naturali”

La garanzia copre, entro il limite del valore commerciale del veicolo al momento del sinistro e con l’applicazione di uno scoperto percentuale con tetto minimo, i danni materiali e diretti (sono invece esclusi, ad esempio, i danni derivanti dal mancato utilizzo) subiti dal veicolo, provocati da atti di danneggiamento volontario (c.d. atti vandalici) e da eventi naturali così come individuati e descritti nella sezione “Garanzie speciali delle Condizioni di Assicurazione; si rinvia inoltre all’*articolo 7 “Determinazione dell’ammontare del danno”*.

“Garanzia Assistenza ” - “Assistenza satellitare”

Consente agli occupanti del veicolo di comunicare con la Centrale Operativa, attraverso l’impianto vivavoce installato sul veicolo, per richiedere un intervento di assistenza anche automaticamente in caso di incidente stradale.

A seguito di furto consente la geolocalizzazione del veicolo.

La comunicazione con la Centrale Operativa attraverso l’impianto vivavoce installato sul veicolo e la geolocalizzazione saranno attivate solo a partire dalle ore 24 del giorno successivo a quello dell’installazione. Per un maggiore dettaglio si rinvia alla sezione dedicata delle condizioni di assicurazione.

“Garanzia Assistenza ” - “Garanzia Assistenza Furto”

Garantisce, anche all’estero, servizi di assistenza per la mobilità (veicolo), in caso di incidente/guasto meccanico oppure in caso di furto del veicolo ed inoltre supporto sanitario in caso di infortunio conseguente ad incidente stradale.

I servizi sono prestati con i massimali riportati nelle condizioni di polizza di cui alla sezione “Assistenza”, “Garanzia assistenza furto”.

“Garanzia Infortuni”

La garanzia copre gli infortuni che determinano la morte o un’invalidità permanente del conducente verificatisi in occasione della guida del veicolo, dal momento in cui il conducente sale a bordo al momento in cui ne è disceso; opera anche per gli infortuni subiti in caso di fermata, durante le operazioni necessarie per la ripresa della marcia.

Per maggior dettaglio si rinvia alla sezione “Infortuni” prevista nelle Condizioni di Assicurazione.

“Garanzia Tutela Giudiziaria”

Copre - con i massimali convenuti ed in relazione ai rischi assicurati - gli oneri relativi all’assistenza legale stragiudiziale e giudiziale necessari alla tutela degli interessi dell’assicurato.

Per maggior dettaglio si rinvia alla sezione “Tutela Giudiziaria” prevista nelle Condizioni di Assicurazione.

AVVERTENZA - limitazioni ed esclusioni

Le coperture operano con le limitazioni e le esclusioni riportate dettagliatamente per singola garanzia nell'articolo dedicato delle condizioni di assicurazione denominato "esclusioni" cui si rinvia per la relativa consultazione.

AVVERTENZA - franchigie, scoperti e massimali

Le coperture sono prestate con l'applicazione di franchigie, scoperti e massimali che variano da garanzia a garanzia per meccanismo di calcolo e limiti. Si rimanda alle condizioni di assicurazione per il relativo dettaglio.

Di seguito, a titolo esplicativo, alcuni esempi di calcolo.

Franchigia (garanzia kasko a primo rischio assoluto):

- ammontare del danno € 3.000 (massimale)
 - franchigia contrattuale € 350
- importo liquidato al netto della franchigia € 2.650

Scoperto (garanzia furto totale e parziale):

- ammontare del danno € 800
 - scoperto contrattuale 10% del danno (€ 80) con il minimo di € 100
- importo liquidato al netto dello scoperto € 700

Massimale (garanzie aggiuntive - protezione patente)

- ammontare delle spese sostenute per recupero punti € 1.000
- massimale per anno assicurativo € 500
- importo liquidato € 500

AVVERTENZA - rinnovo del contratto, termini e modalità per l'esercizio della disdetta

Il contratto ha durata annuale e si risolve alla scadenza indicata in polizza senza necessità di disdetta; tuttavia l'Impresa ne garantisce l'operatività fino alle ore 24 del 15° giorno successivo alla scadenza.

Tale ulteriore copertura di 15 giorni, non ha effetto o non è efficace se:

- una delle parti informa l'altra dell'intenzione di non voler continuare il rapporto assicurativo, mediante comunicazione da inviare con preavviso di almeno 15 giorni rispetto alla scadenza del contratto (disdetta);
- è stato stipulato un nuovo contratto a copertura del medesimo rischio.

Per rinnovare il contratto è sufficiente il semplice pagamento del nuovo premio e la sottoscrizione, per accettazione, dell'appendice "Costi non assicurativi".

In occasione di ciascun rinnovo annuo il Contraente può recedere dal contratto - mediante comunicazione espressa oppure semplicemente non pagando il premio di rinnovo o non sottoscrivendo l'appendice "Costi non assicurativi".

Per un maggior dettaglio si rinvia all'articolo 2 "Decorrenza e durata del contratto", all'articolo 3 "Prosecuzione del rapporto assicurativo", all'articolo 6 "Adeguamento del premio" della sezione Condizioni generali di Assicurazione delle condizioni di assicurazione.

3.1 Estensioni della copertura RCA

Coperture RCA prestate anche se non comprese nell'assicurazione obbligatoria

L'assicurazione si intende automaticamente estesa alle seguenti casistiche:

- responsabilità civile per fatto dei trasportati;
- responsabilità civile per fatto di figli minori;
- soccorso vittime della strada;
- ricorso terzi da incendio;
- veicoli adibiti a scuola guida;
- danni a cose di terzi trasportati su taxi, veicoli dati a noleggio con conducente o veicoli ad uso pubblico;
- carico e scarico con operazioni manuali.

Per un maggior dettaglio si rinvia all'articolo 1 "Oggetto dell'assicurazione" della sezione Responsabilità Civile Verso Terzi delle Condizioni di Assicurazione.

Estensioni a pagamento

Se espressamente richiamate in polizza e dietro versamento del relativo sovrappremio definito dalla tariffa, è possibile prevedere la condizione aggiuntiva RC Auto "Rinuncia alla rivalsa" e la garanzia "Indennità danno totale", la cui espressa previsione è contenuta nelle condizioni di assicurazione.

4. Soggetti esclusi dalla garanzia RCA

Così come disciplinato dall'articolo 129 D.LGS. 7.9.05 n.209, successive modifiche e/o integrazioni, non è considerato terzo e non ha diritto ai benefici derivanti dal contratto di assicurazione obbligatoria il solo conducente del veicolo responsabile del sinistro. Non sono inoltre considerati terzi e non hanno diritto ai benefici derivanti dai contratti di assicurazione obbligatoria, limitatamente ai danni alle cose, i seguenti soggetti:

1. il proprietario del veicolo, l'usufruttuario, l'acquirente con patto di riservato dominio e il locatario, nel caso di veicolo concesso in leasing;
2. il coniuge non legalmente separato, il convivente more uxorio, gli ascendenti e i discendenti del conducente e dei soggetti di cui al precedente punto 1, nonché i parenti ed affini entro il terzo grado dei predetti soggetti, se convivano con questi o siano a loro carico.

Ove l'assicurato sia una società, i soci a responsabilità illimitata e le persone che si trovano con questi ultimi in uno dei rapporti di cui al precedente punto 2.

5. Dichiarazioni dell'assicurato in ordine alle circostanze del rischio - Nullità

AVVERTENZA

Se il contraente, al momento della stipulazione del contratto, rende dichiarazioni inesatte o incomplete su circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, oppure non comunica ogni variazione di aggravamento del rischio, il pagamento dell'indennizzo - fatti salvi i diritti dei terzi - non è dovuto o è dovuto in misura ridotta in proporzione alla differenza tra premio convenuto e quello che sarebbe stato altrimenti determinato, come previsto dagli articoli 1892, 1893, 1894 e 1898 del Codice Civile.

Si invita a prestare particolare attenzione al fatto che, in caso di sinistro, il mancato rispetto delle disposizioni di cui sopra può comportare la riduzione/rifiuto dell'indennizzo.

Si rinvia all'articolo 13 "Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio - aggravamento del rischio" della sezione Condizioni generali di assicurazione delle condizioni di assicurazione.

AVVERTENZA

L'articolo richiamato disciplina due fattispecie diverse:

5.1 "Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio"

L'assicurato, in fase di stipula del contratto, deve rendere le dichiarazioni richieste in maniera assolutamente esatta.

A titolo di esempio tali dichiarazioni potrebbero riguardare il luogo di residenza del proprietario/assicurato (comune, provincia).

5.2 "Aggravamento del rischio"

L'assicurato, durante la validità del contratto, deve comunicare ogni variazione delle circostanze che comporta un aggravamento del rischio.

In caso rilevino, ai fini dell'assunzione del rischio, le modalità di custodia del veicolo presso l'abitazione dell'assicurato (box chiuso o area recintata), si ha un aggravamento del rischio, successivo alla stipula del contratto, se il veicolo non può più essere ricoverato in un'area protetta.

6. Premi

Periodicità del premio

Il premio assicurativo è il corrispettivo in denaro pagato dal contraente all'assicuratore per ottenere da quest'ultimo l'impegno di risarcire/indennizzare il danno entro i limiti convenuti.

Il premio o la prima rata di premio si paga alla consegna della polizza, i premi successivi alle scadenze previste, dietro rilascio di quietanza emessa dall'Impresa, nella quale è indicata la data del pagamento e la firma della persona autorizzata a riscuotere il premio.

Il premio è determinato considerando i parametri di personalizzazione sia oggettiva (caratteristiche del veicolo) sia soggettiva (dati relativi al proprietario) previsti dalla tariffa vigente, ed è comprensivo delle provvigioni che l'Impresa riconosce ai propri intermediari.

Il premio è determinato per periodi di assicurazione di un anno ed è dovuto per intero.

Per la sola Garanzia Responsabilità Civile Verso Terzi il premio si compone anche di un premio per chilometro che viene corrisposto a consumo in rate trimestrali.

Per le garanzie Corpi Veicoli Terrestri il pagamento frazionato in rate trimestrali del premio è concesso esclusivamente in abbinamento al pagamento del premio a consumo della copertura Responsabilità Civile Verso Terzi.

Rivolgendosi all'agenzia è possibile ottenere informazioni su eventuali sconti da applicare al premio nel rispetto delle disposizioni impartite dall'Impresa; ciò non vale per contratti stipulati in funzione di accordi, convenzioni o iniziative commerciali specifiche.

mezzi di pagamento

Per il versamento dei premi assicurativi si possono utilizzare i mezzi di pagamento riportati sul preventivo e sullo stampato di polizza.

AVVERTENZA - risoluzione anticipata del contratto e restituzione del premio

Nei casi di risoluzione anticipata del contratto a seguito di vendita, conto vendita, furto o rapina, demolizione, distruzione o esportazione definitiva del veicolo assicurato, è prevista la possibilità di estinguere il contratto ottenendo la restituzione del premio pagato e non fruito.

Per maggior dettaglio si rinvia all'articolo 9 "Vendita e consegna in conto vendita del veicolo" e all'articolo 10 "Risoluzione anticipata del contratto" della sezione Condizioni Generali di Assicurazione delle Condizioni di assicurazione.

7. Informativa RCA in corso di contratto

Almeno 30 giorni prima della scadenza annua del contratto, l'impresa invia all'Assicurato una comunicazione scritta - con allegata attestazione dello stato del rischio - che contiene le indicazioni per conoscere il premio di rinnovo e le variazioni della classe di merito, le informazioni riguardo alle modalità di esercizio della disdetta e con allegato il nuovo allegato "Costi non assicurativi" che sarà necessario sottoscrivere al rinnovo.

8. Attestazione sullo stato del rischio RCA - classe di merito

Consegna annuale dell'attestazione

In occasione di ciascuna scadenza annuale, indipendentemente dalla prosecuzione del rapporto contrattuale, l'Impresa rilascia - con le modalità descritte al precedente punto "7. Informativa RCA in corso di contratto" - l'attestazione dello stato del rischio che il contraente deve consegnare al nuovo assicuratore.

Nei casi di cessazione del rischio per vendita o consegna in conto vendita, demolizione, distruzione, esportazione definitiva, furto, mancata riattivazione a seguito sospensione del contratto, mancato rinnovo, l'attestato - valido 5 anni - può essere utilizzato per assicurare un altro veicolo della medesima tipologia, intestato al medesimo proprietario.

Assegnazione della classe CU

Per conoscere le regole che disciplinano l'assegnazione della classe di conversione universale, cosiddetta classe CU, per assicurare un ulteriore veicolo (articolo 134 D. LGS. 7.9.05 n.209 e successive modifiche e/o integrazioni), si rinvia all'articolo 5 "Utilizzo dell'attestato per assicurare un ulteriore veicolo" ed alla sezione "Regole di assegnazione della classe interna e corrispondente classe CU" stampate in calce alla formula prevista dal contratto o dal preventivo.

AVVERTENZA - classe di merito di conversione universale (CU)

La classe di merito di conversione universale (CU) riportata sull'attestato di rischio è uno strumento di confronto tra le varie proposte di contratti R.C. Auto di ciascuna Impresa.

9. Recesso

Adeguamento del premio RCA

Il contraente potrà recedere dal contratto in caso di variazioni tariffarie comunicategli dall'Impresa per il tramite dell'Agenzia.

In caso di rinnovo del contratto con modifica della tariffa originaria (esclusa la variazione per modifica della classe di merito), il contraente potrà, entro 15 giorni dalla scadenza della polizza, comunicare all'agenzia o direttamente all'Impresa l'intenzione di non accettare le nuove condizioni di premio oppure, senza procedere ad alcuna comunicazione, non corrispondere il nuovo premio oppure non sottoscrivere l'appendice "Costi non assicurativi".

In ogni caso la polizza sarà operante fino alla data di decorrenza del nuovo contratto e comunque non oltre il 15° giorno successivo alla scadenza della polizza stessa.

Adeguamento del premio garanzie corpi veicoli terrestri

In occasione di ciascuna scadenza annua del contratto, come previsto dalle condizioni di assicurazione abbinate alle garanzie che utilizzano tale istituto, l'Impresa può:

- attivare gli eventuali parametri dinamici (ad esempio età del proprietario e/o del veicolo assicurato) presenti nella tariffa e che concorrono alla determinazione del premio, oppure
- modificare le condizioni di premio in origine pattuite.

In entrambi i casi il contraente può:

- recedere dal contratto dandone comunicazione all'Impresa oppure - senza alcuna comunicazione - non pagando il premio di rinnovo;
- recedere dalla singola garanzia mediante sostituzione del contratto originario con esclusione della copertura.

Aumento superiore all'inflazione

Nel caso di variazione tariffaria superiore al tasso programmato di inflazione, l'Assicurato ha facoltà di recedere dal contratto fino al giorno di scadenza della polizza mediante comunicazione scritta da inoltrarsi all'Impresa o all'intermediario presso il quale è stata stipulata la polizza, con raccomandata con avviso di ricevimento o consegnata a mano oppure telefax; in questo caso non si applica a favore dell'Assicurato il termine di tolleranza di 15 giorni previsto dell'articolo 1901, 2° comma del Codice Civile.

10. Prescrizione e decadenza dei diritti derivanti dal contratto

Per legge, i diritti nascenti dal contratto assicurativo vengono meno, se non adeguatamente esercitati, in due anni (art. 2952 del Codice Civile).

11. Legge applicabile al contratto

La legislazione applicabile al contratto è quella italiana.

12. Regime fiscale

Il premio imponibile è soggetto all'imposta sulle assicurazioni nella misura stabilita dalla legge ed al contributo al SSN; per il dettaglio del trattamento fiscale, si rimanda al relativo prospetto di liquidazione riportato sul preventivo e sullo stampato di polizza.

13. Procedura per il risarcimento del danno RCA

Il danneggiato, in caso di sinistro tra due veicoli a motore identificati ed assicurati per la responsabilità civile obbligatoria, dal quale siano derivati danni ai veicoli coinvolti o lesioni di lieve entità ai loro conducenti deve attivare la procedura di risarcimento diretto prevista dagli articoli 149 e 150 D.LGS. 7.9.05 n.209, ovvero inoltrare la richiesta di risarcimento all'impresa di assicurazione che ha stipulato il contratto relativo al veicolo assicurato (per maggiori dettagli si rimanda all'articolo 6 "Denuncia di sinistro" della sezione *Sistema di coperture per la Responsabilità Civile Automobilistica* delle Condizioni di Assicurazione).

AVVERTENZA - termini per la denuncia del sinistro

La denuncia di sinistro va inoltrata all'Impresa entro 3 giorni dalla data di avvenimento dello stesso (articolo 143 D.LGS. 7.9.05 n.209 e art.1913 c.c.) compilando l'apposito modulo di constatazione amichevole di incidente (modello CAI), nel quale vanno indicati tutti gli elementi utili, ed in particolare: data, ora e luogo di avvenimento del sinistro, modalità di accadimento dello stesso, targhe degli autoveicoli coinvolti e dati anagrafici e codici fiscali dei rispettivi conducenti, estremi delle coperture assicurative dei medesimi veicoli.

L'elenco dei centri di liquidazione danni competenti è consultabile sul sito www.allianz.it.

Si ricorda che il termine entro il quale si prescrive il diritto al risarcimento del danneggiato in un sinistro stradale è di due anni.

13.1 Sinistri Corpi Veicoli Terrestri - Liquidazione dell'indennizzo

La denuncia di sinistro va inoltrata all'Impresa entro 3 giorni dalla data di avvenimento dello stesso (art.1913 c.c.) presentando ed allegando - a seconda della diversa tipologia di sinistro - tutta la necessaria documentazione, quale ad esempio: denuncia presentata alle Autorità competenti, verbali di autorità intervenute, certificati di proprietà, fatture o ricevute fiscali, documentazione medica, ecc.

Allianz S.p.A. segnala all'assicurato il Centro Liquidazione Danni che assume la gestione della pratica di sinistro; il Centro Liquidazione Danni indica di volta in volta l'ulteriore documentazione o attività (es.: effettuazione perizia) necessarie per l'istruzione e la liquidazione del sinistro.

L'assicurato ha facoltà di utilizzare la procedura semplificata di liquidazione attraverso la rete di carrozzerie convenzionate con Allianz, denominata "Carrozzeria Amica" ovvero degli autoriparatori selezionati per la sostituzione e riparazione dei cristalli godendo dei servizi e delle agevolazioni previste dal contratto.

Relativamente alle garanzie ed ai servizi di assistenza, gli stessi sono prestati dalla Società tramite la Centrale Operativa di AGA Service Italia S.c.a.r.l. con sede operativa in Via Ampère n. 30, 20131 Milano e sede legale in Piazzale Lodi 3, 20137 Milano - in funzione 24 ore su 24, tutti i giorni dell'anno (marchio commerciale "Allianz Global Assistance").

Si ricorda che il termine entro il quale si prescrivono i diritti derivanti dal contratto di assicurazione è di due anni.

14. Incidenti stradali RCA con controparti estere

In caso di incidente stradale avvenuto in Italia e provocato da un veicolo immatricolato all'estero, per richiedere il risarcimento dei danni subiti occorre inviare una lettera raccomandata con avviso di ricevimento a UCI, all'indirizzo UCI - Corso Sempione, 39 - 20145 Milano.

In caso di incidente avvenuto all'estero provocato da un veicolo immatricolato ed assicurato in uno degli stati dello Spazio Economico Europeo, per richiedere il risarcimento dei danni subiti ci si può rivolgere al rappresentante nominato in Italia dall'impresa di assicurazione del responsabile del sinistro.

Per gli aspetti di dettaglio si rimanda al sito www.ucimi.it ed a quanto disposto dal Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 190 in attuazione della direttiva 2000/26/CE in materia di

assicurazione della Responsabilità Civile risultante dalla circolazione di autoveicoli e dagli articoli 151 e seguenti del Dlgs 7 settembre 2005, n. 209 - Codice delle Assicurazioni Private. In caso di sinistro avvenuto con veicolo non assicurato o non identificato, la richiesta dovrà essere rivolta all'Impresa designata dal Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada istituito presso la Consap s.p.a. - Concessionaria Servizi Assicurativi Pubblici.

15. Facoltà del contraente di rimborsare l'importo liquidato per un sinistro RCA

L'Assicurato può evitare la maggiorazione del premio in caso di sinistro, rimborsando gli importi liquidati per tutti o parte dei sinistri cagionati. La facoltà può essere esercitata in occasione della scadenza annua della polizza, sia nel caso di contratto rinnovato sia nel caso di contratto disdetta.

Per esercitare la facoltà di riscatto di un sinistro CARD (convenzione tra assicuratori per il Risarcimento Diretto), l'Assicurato deve rivolgersi presso l'Agenzia o Subagenzia di amministrazione del contratto per tramite della quale viene fatta richiesta alla Consap per conoscere l'ammontare del danno liquidato, nonché le modalità di rimborso. Seguendo le modalità indicate da Consap, l'Assicurato può riscattare il sinistro rimborsandolo direttamente all'ente in questione, che rilascia un'attestazione di avvenuto pagamento da consegnare all'Agenzia o Subagenzia che amministra il contratto. A riscatto avvenuto, l'Impresa procede alla depenalizzazione e conseguente riqualificazione del contratto.

16. Accesso agli atti dell'Impresa

I contraenti ed i danneggiati hanno diritto di accesso agli atti in seguito alla conclusione dei procedimenti di valutazione, constatazione e liquidazione dei danni che li riguardano. L'esercizio del diritto non è consentito quando abbia ad oggetto atti relativi ad accertamenti che evidenzino indizi o prove di comportamenti fraudolenti.

Il diritto di accesso agli atti può essere esercitato dal momento in cui l'avente diritto riceve comunicazione della misura della somma offerta a titolo di risarcimento, o dei motivi per i quali non si ritiene di formulare offerta o ancora nel caso di mancata offerta o mancata comunicazione del diniego dell'offerta:

- a) decorsi trenta giorni dalla data di ricezione della richiesta di risarcimento, se si tratta di danno a cose e se il modulo di denuncia del sinistro è stato sottoscritto da tutti i conducenti dei veicoli;
- b) decorsi sessanta giorni dalla medesima data se si tratta di danno a cose, in assenza del sopraccitato requisito;
- c) decorsi novanta giorni se il sinistro ha causato lesioni personali;
- d) in ogni caso, decorsi centoventi giorni dalla data di accadimento del sinistro.

Nel caso in cui l'impresa, dopo avere ricevuto una richiesta di risarcimento incompleta, richieda agli interessati le necessarie integrazioni entro trenta giorni dalla ricezione della stessa, i termini suindicati per l'esercizio del diritto decorrono dalla data di ricezione da parte dell'impresa dei dati e dei documenti integrativi richiesti.

L'interessato che ne abbia titolo deve inviare richiesta scritta, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, a mezzo telefax o mediante consegna a mano, all'Impresa di assicurazione che ha effettuato i procedimenti di constatazione, valutazione e liquidazione dei danni in relazione ai quali si chiede l'accesso.

17. Reclami

Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri preliminarmente devono essere inoltrati per iscritto (posta, fax ed e.mail) ad Allianz S.p.A. - Pronto Allianz - Servizio Clienti - Corso Italia n. 23, 20122 Milano - Numero Verde 800686868 - Fax 02 72169145 - Indirizzo e.mail: info@allianz.it.

Qualora il contraente/assicurato non si ritenga soddisfatto dall'esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro nel termine massimo di quarantacinque giorni, potrà rivolgersi all'ISVAP, Via

del Quirinale, 21 - 00187 Roma Fax 06.42133.745 - 06.42133.353, corredando l'esposto con copia del reclamo già inoltrato alla Compagnia ed il relativo riscontro.

Resta salva comunque per il contraente/assicurato che ha presentato reclamo alla Compagnia la facoltà di adire l'Autorità Giudiziaria.

Nel caso di lite transfrontaliera, tra un contraente avente domicilio in uno stato aderente allo spazio economico europeo ed un'impresa avente sede in un altro stato membro, il reclamante può chiedere l'attivazione della procedura FIN-NET, inoltrando l'esposto direttamente al sistema estero competente, ossia quello in cui ha sede l'impresa di assicurazione che ha stipulato il contratto (rintracciabile accedendo al sito <http://www.ec.europa.eu/fin-net>), o - se il contraente ha domicilio in Italia - all'Isvap, che provvede all'inoltro a detto sistema, dandone notizia al reclamante.

Allianz S.p.A. è responsabile della veridicità e della completezza dei dati e delle notizie contenuti nella presente Nota Informativa.

18. Arbitrato


AVVERTENZA

Qualora non sia stato possibile addivenire ad una definizione della controversia, se previsto dalle condizioni di assicurazione della singola garanzia, è possibile rivolgersi all'Autorità giudiziaria.


Allianz è responsabile della veridicità e della completezza dei dati e delle notizie contenute nel presente Nota Informativa

Allianz S.p.A.

Lorella Sdrigotti



Ettore Murgia



GLOSSARIO

Aggravamento del rischio: modifica delle caratteristiche iniziali del rischio con aumento della probabilità di danno su cui si basa il calcolo del premio; in questo caso l'Impresa può richiedere l'adeguamento del premio o recedere dal contratto.

Alienazione: trasferimento a qualsiasi titolo della proprietà del veicolo; come nel caso di vendita, permuta, donazione o per successione a causa di morte.

Assicurato: soggetto destinatario delle prestazioni assicurative.

Assicurazione: insieme di garanzie prestate all'assicurato tramite la polizza.

Attestazione dello stato del rischio: certificato emesso dall'Impresa, i cui dati consentono di ricostruire la rischiosità della polizza in base ai sinistri provocati dall'assicurato.

Atto vandalico: gesto di ottusa malvagità, fine a se stesso, rivolto a danneggiare o distruggere una cosa.

Centrale Operativa: struttura di AGA Service Italia S.c.a.r.l., in funzione 24 ore su 24 tutti i giorni dell'anno, indicata in normativa col proprio nome commerciale "Allianz Global Assistance" che, in virtù di specifica convenzione stipulata con l'Impresa provvede, per incarico di quest'ultima, al contatto telefonico con l'Assicurato ed organizza ed eroga, con costi a carico dell'Impresa stessa, le prestazioni previste in polizza nella specifica sezione.

Certificato (di assicurazione): tagliando che riporta gli estremi del contratto di assicurazione per la Responsabilità Civile Auto; assieme al contrassegno fornisce la prova dell'esistenza del contratto.

Circolazione: movimento, fermata e sosta del veicolo.

Codice IMEI: codice alfanumerico che identifica univocamente l'apparecchio satellitare.

Concorrenza (fino alla concorrenza): raggiungimento.

Contraente: persona fisica o giuridica che stipula il contratto di assicurazione.

Contrassegno: tagliando da esporre sul parabrezza, obbligatorio al fine di provare la copertura assicurativa del veicolo.

Danno: modifica in senso peggiorativo di un bene che sia valutabile in denaro: vi può quindi essere un danno arrecato a persone o cose.

Degrado/Deprezzamento: diminuzione di valore del veicolo o di sue parti dovuta all'uso dello stesso e/o al trascorrere del tempo.

Demolizione: Messa fuori uso del veicolo mediante rottamazione.

Disdetta: atto con cui il contraente o l'Impresa comunicano la volontà di far cessare il rapporto.

Distruzione: danni al veicolo tali da ridurlo a relitto.

Esclusioni (di garanzia): situazioni, specificamente richiamate nel contratto, che l'Impresa dichiara non essere comprese nelle garanzie assicurative.

Franchigia fissa e assoluta: quota parte prestabilita del danno risarcibile, che rimane a carico dell'assicurato nel contratto di Responsabilità Civile Automobilistica.

Furto: impossessamento di cosa altrui allo scopo di trarne profitto.

Impianto satellitare: Insieme delle componenti meccaniche, elettriche ed elettroniche dell'impianto di localizzazione satellitare del veicolo.

Impresa o Compagnia: Allianz S.p.A.

Incendio: combustione, con fiamma, di beni o materiali al di fuori di appropriato focolare che può autoestendersi e autopropagarsi.

Indennizzo/indennità: somma dovuta dall'Impresa al proprio assicurato, in caso di sinistro.

Infortunio: evento derivante da una causa fortuita, violenta, ed esterna, che produca lesioni fisiche obiettivamente constatabili, oppure la morte.

Massimale: limite economico massimo entro il quale l'Impresa può essere chiamata a prestare la propria garanzia nel caso si verifichi il fatto dannoso per il quale è prestata l'assicurazione.

Polizza: documento che prova l'esistenza del contratto di assicurazione.

Premio: prezzo delle garanzie assicurative, il cui pagamento è indispensabile per rendere efficace la polizza.

Proporzionale (regola proporzionale): se al momento del sinistro i beni danneggiati risultano assicurati per un valore inferiore a quello reale, le somme dovute saranno proporzionalmente ridotte.

Quietanza: ricevuta di avvenuto pagamento del premio emessa dall'Impresa.

Quotazione: quantificazione monetaria del valore di un veicolo ad una determinata data.

Rapina: impossessamento della cosa altrui, sottraendola mediante violenza o minaccia, al fine di trarne profitto.

R.C.A. (Responsabilità Civile Automobilistica): responsabilità posta a carico del conducente e del proprietario di un veicolo a motore che cagioni un danno a cose o persone; la legge stabilisce che tutti i veicoli a motore (ed i natanti) devono essere assicurati per i danni che possano derivare dalla loro circolazione; con questa forma assicurativa l'Impresa si sostituisce all'assicurato nel pagamento dei danni che egli procura ad altri.

Relitto: ciò che resta del veicolo in seguito a incendio o furto dello stesso.

Ricovero: degenza comportante pernottamento in Istituto di cura.

Risarcimento: compensazione in moneta di un danno alle cose e/o alle persone (compreso il c.d. "danno morale").

Risarcimento diretto: la procedura prevede - sia pure con dei limiti - che in caso di sinistro tra due veicoli a motore i danneggiati rivolgano la richiesta di risarcimento all'impresa di assicurazione con la quale hanno stipulato il contratto a copertura della loro RCA.

Per verificare l'ambito di operatività ed il funzionamento del Risarcimento Diretto vedi l'art. 149 del D.Legs. 209/2005

Risarcimento in forma specifica RCAuto: compensazione del danno mediante ripristino della cosa danneggiata effettuato direttamente dall'Impresa oppure per il tramite di strutture convenzionate.

Rischio: eventualità sfavorevole legata all'attività umana o alla vita delle persone.

Risoluzione: scioglimento anticipato di un contratto per volontà delle parti o per legge.

Rivalsa (azione di rivalsa): diritto dell'Impresa di richiedere all'assicurato (di norma contraente/ proprietario, usufruttuario, acquirente con patto di riservato dominio, obbligati in solido con il conducente del veicolo) il rimborso di quanto pagato, nei casi previsti da determinate pattuizioni.

Satellitare (antifurto): impianto elettronico di localizzazione del veicolo ad emissione d'onda.

Scoperto: parte percentuale del danno - con eventuale limite minimo espresso in valore assoluto - che rimane a carico dell'assicurato nei casi previsti dalle condizioni di polizza.

Sinistro: verificarsi dell'evento dannoso per il quale è prestata l'assicurazione.

Surrogazione: principio per il quale l'Impresa che ha pagato il danno si sostituisce nei diritti dell'assicurato verso i responsabili.

Terzi: persone, fisiche o giuridiche, estranee al contratto di assicurazione.

Transazione: accordo con cui le parti mettono fine ad una controversia (già iniziata o da iniziarsi) facendosi concessioni reciproche.

Valore commerciale/Valore di mercato: prezzo che sarebbe possibile realizzare vendendo il veicolo ad una certa data.

Valore intero: forma di assicurazione contro i danni. Copre la totalità delle cose assicurate e quindi deve essere fatta per l'intero loro valore; se risulti limitata ad un valore inferiore, l'assicurato, in caso di sinistro, dovrà sostenere una parte proporzionale dei danni.

CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE

Il presente contratto può essere stipulato esclusivamente se l'intestatario al P.R.A. del veicolo assicurato ed il Contraente sono lo stesso soggetto.

Articolo 1 - Veicoli oggetto della copertura

La copertura prevista dal presente contratto può essere prestata per le seguenti tipologie di veicoli:

- autoveicoli ad uso privato (esclusi gli autotassametri, le autoveicoli adibite a scuola guida e le autoveicoli a noleggio/locazione, con o senza conducente);
- veicoli equiparati ad autoveicolo, quali veicoli ad uso promiscuo e fuoristrada omologati come autoveicoli.

Sono esclusi e non possono usufruire della copertura assicurativa:

- veicoli di tipologia diversa;
- veicoli con diversa destinazione d'uso;

Articolo 2 - Decorrenza e durata del contratto

A condizione che sia stato pagato il premio, la polizza decorre dal giorno e dall'ora indicati sui documenti assicurativi e scade alle ore 24 del giorno riportato sui predetti documenti.

Il contratto è stipulato con una durata annuale e si risolve automaticamente alla sua naturale scadenza, indicata in polizza, senza necessità di disdetta, ma continua a produrre i propri effetti fino alle ore 24.00 del 15° giorno successivo alla scadenza, salvo che, una delle parti, prima della scadenza stessa, comunichi all'altra di non voler proseguire il rapporto assicurativo alle condizioni in corso.

La polizza emessa in sostituzione - per il periodo residuo - di altra di durata annuale non si considera di durata inferiore all'anno e, quindi, alla scadenza si rinnova per un'ulteriore annualità; anche in questo caso il tacito rinnovo può essere evitato mediante disdetta.

Non è ammessa una durata contrattuale, inferiore o superiore, all'annualità di polizza.

I servizi di assistenza satellitare - quali la comunicazione con la Centrale Operativa attraverso l'impianto vivavoce installato sul veicolo, la geolocalizzazione del veicolo in caso di furto, la rilevazione automatica di incidente stradale nel caso di impatto superiore a 2,05 g, la rilevazione di ulteriori informazioni relative alla circolazione del veicolo (velocità, tracciamento dei percorsi effettuati, percorrenze chilometriche, direzione di marcia, accelerazioni e decelerazioni in conseguenza di eventuali urti, data e orario delle rilevazioni) verranno resi a partire dalle ore 24 del giorno successivo all'installazione dell'impianto Satellitare che Allianz si impegna ad effettuare entro il termine indicato in Polizza, restando inteso che detto termine non potrà considerarsi termine essenziale ai sensi dell'art. 1457 c.c.."

Articolo 3 - Prosecuzione del rapporto assicurativo

Fermo quanto previsto all'Articolo 2 - Decorrenza e durata del contratto -, qualora entro il 15° giorno successivo alla data di scadenza, il Contraente provveda al pagamento del premio nella misura prevista dalle condizioni tariffarie vigenti a quella data e sottoscriva l'allegato - Costi non assicurativi -, il rapporto assicurativo prosegue senza soluzione di continuità per una ulteriore annualità dalla scadenza e così per le scadenze successive.

Articolo 4 - Premio

Il premio di polizza è così composto:

- Garanzia Responsabilità Civile Verso Terzi

Il premio, per ogni annualità assicurativa, si compone del premio Bonus Malus, del premio per chilometro, di un premio minimo con il corrispondente numero di chilometri assorbibili e di un premio massimo.

Il premio Bonus Malus è calcolato sulla tariffa vigente all'assunzione, o al rinnovo del contratto, per il profilo assicurativo dell'intestatario al P.R.A. del veicolo assicurato.

Al premio Bonus Malus di tariffa viene associato il corrispondente Premio per chilometro percorso che è utilizzato per il calcolo del premio di regolazione durante l'annualità assicurativa.

Alla stipula o al rinnovo del contratto viene pagata una quota di premio, pari al premio minimo, che si considera premio minimo acquisito per l'annualità. Assorbita tale quota di premio, i premi successivi vengono regolati con cadenza trimestrale in base all'effettiva percorrenza chilometrica.

Il premio annuo, così regolato durante l'annualità assicurativa, in ogni caso, non potrà essere superiore al Premio massimo indicato.

Ad ogni rinnovo, successivo alla prima annualità, l'Impresa comunica il nuovo premio Bonus Malus, il nuovo Premio per chilometro, il nuovo Premio minimo acquisito ed il nuovo Premio massimo.

Nelle annualità assicurative successive alla prima, il premio minimo non si considera assorbibile ed il premio annuo è calcolato in base al premio per chilometro ed agli effettivi chilometri percorsi.

- Altre garanzie

Il premio annuo di polizza è determinato in base alla tariffa vigente all'assunzione o al rinnovo del contratto.

Il pagamento del premio, ad eccezione dei premi minimi, è effettuato con cadenza trimestrale.

Articolo 5 - Pagamento del premio

Il premio o la prima rata di premio si pagano alla consegna della polizza. I premi successivi devono essere pagati alle scadenze previste, contro rilascio di quietanza emessa dall'Impresa, nella quale sia indicata la data del pagamento e la firma della persona autorizzata a riscuotere il premio. Il pagamento deve essere effettuato all'agenzia alla quale è assegnato il contratto, o all'Impresa. Se il Contraente non paga le rate di premio successive alla prima, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del quindicesimo giorno dopo la scadenza e riprende efficacia dalle ore 24 del giorno del pagamento.

Il premio è sempre determinato per periodi di assicurazione di un anno ed è dovuto per intero anche se ne è stato concesso il frazionamento; in caso di frazionamento del premio può essere prevista un'addizionale nella misura indicata sul contratto.

L'impresa rilascia il duplicato dei documenti assicurativi - senza oneri a carico dell'assicurato - nei seguenti casi:

- smarrimento o sottrazione o distruzione: il Contraente deve presentare un'autocertificazione di quanto accaduto;
- altri casi (es. deterioramento): il Contraente deve restituire i documenti precedentemente ricevuti e non più utilizzabili.

Limitatamente alla garanzia di Responsabilità Civile Verso Terzi, nel caso di mancato pagamento del premio o di una rata di premio, qualora siano trascorsi 15 giorni dalla data di scadenza di pagamento e qualora siano già stato assorbito il premio

minimo nella prima annualità, l'impresa si riserva la facoltà di effettuare un'azione di rivalsa come previsto dall'Articolo 2 - Esclusione e rivalsa della sezione Responsabilità Civile Verso Terzi.

In caso di pagamento con domiciliazione bancaria, la richiesta di rimborso dell'addebito, da parte del Contraente di cui agli artt. 13 e 14 del D.L. 27/1/2010 n.11 è equiparata al mancato pagamento del premio.

L'impresa si riserva la facoltà di revocare, in qualsiasi momento, la concedibilità del pagamento dei premi tramite domiciliazione bancaria.

Articolo 6 - Adeguamento del premio

In occasione di ciascun rinnovo annuo del contratto, ferme le altre condizioni di assicurazione pattuite, l'Impresa può modificare la tariffa relativa ai rischi assicurati.

Le variazioni tariffarie sono messe a disposizione del Contraente presso l'agenzia a cui è assegnato il contratto almeno 30 giorni prima del rinnovo.

Se, entro il quindicesimo giorno dopo la scadenza del contratto, il Contraente comunica di non accettare le nuove condizioni di premio, oppure senza alcuna comunicazione non paga il nuovo premio, il contratto si intende risolto alla sua naturale scadenza, fatto salvo quanto previsto dal precedente Articolo 5 - Pagamento del premio.

Se entro il 15° giorno successivo alla scadenza è stato stipulato un nuovo contratto per il medesimo rischio, con la stessa o diversa Impresa, la presente polizza cessa di avere effetto dalla data di decorrenza della nuova copertura.

Articolo 7 - Adempimenti

L'inosservanza degli obblighi previsti nella sezione - Impianto satellitare di bordo - determina gli effetti di seguito indicati.

Premesso che la fruizione delle agevolazioni relative a modalità di pagamento, sconti e tariffazione del premio è inscindibilmente legata all'installazione ed al corretto funzionamento dell'impianto satellitare di bordo del veicolo, nel caso di inadempimento di uno o più degli obblighi di seguito descritti, l'Impresa ha facoltà di revocare le suddette agevolazioni.

Pertanto, come meglio precisato nella sezione "Impianto satellitare di bordo", nel caso di:

- mancata prima installazione dell'impianto satellitare di bordo, dovuta a responsabilità riconducibile all'Assicurato, entro 80 giorni dalla decorrenza del contratto;
- mancato annullamento del contratto entro trenta giorni dalla disinstallazione dell'impianto satellitare di bordo, quando la disinstallazione avviene durante l'annualità assicurativa;
- contratto emesso in sostituzione di altro, per variazione del veicolo assicurato, qualora l'installazione dell'impianto satellitare di bordo sul nuovo veicolo non venga effettuata entro 80 giorni dalla decorrenza del nuovo contratto;
- mancata verifica dell'impianto a seguito di guasto, controllo, malfunzionamento entro 30 giorni dalla richiesta dell'Impresa;
- mancata segnalazione di guasti da parte dell'Assicurato;
- disattivazione dell'impianto e mancata manutenzione da parte dell'Assicurato;
- mancata comunicazione di eventi che possano aver compromesso il corretto funzionamento dell'impianto satellitare di bordo;

L'Impresa ha diritto di interrompere il pagamento del premio nella formula a consumo chilometrico per la garanzia di Responsabilità Civile Verso Terzi e di esigere il premio Bonus Malus di tariffa previsto per l'annualità assicurativa.

Per tutte le altre garanzie, l'Impresa ha diritto di esigere il premio di tariffa annuo senza tener conto di eventuali sconti legati all'installazione dell'impianto satellitare di bordo e di annullare il pagamento frazionato del premio.

Pertanto, il Contraente ha l'obbligo di pagare, entro i termini che saranno comunicati, un'integrazione di premio, da versare in un'unica soluzione, pari alla differenza tra quanto già versato ed il premio annuo di polizza ricalcolato come sopra descritto.

Dal momento in cui viene richiesta l'integrazione di premio e fino al momento in cui la stessa sarà versata, l'Impresa, in caso di sinistro ha diritto di:

- esercitare un'azione di rivalsa fino ad euro 5.000 secondo quanto stabilito Articolo 2 - Esclusione e rivalsa - della sezione Responsabilità Civile verso Terzi;
- applicare uno scoperto pari al 25% dell'ammontare del danno come previsto dall'Articolo 4 - Esclusioni e limitazioni riguardanti l'assicurazione incendio e furto - della sezione Incendio e Furto;
- limitare le prestazioni di cui al punto A - ASSISTENZA SATELLITARE - della sezione Assistenza alle sole prestazioni che non dipendono dall'installazione e dal corretto funzionamento dell'impianto satellitare di bordo.

Limitatamente al tempo necessario per provvedere all'installazione, come previsto nella sezione Impianto Satellitare di Bordo, si precisa che l'Impresa rinuncia all'esercizio dell'azione di rivalsa ed all'applicazione dello scoperto sopra indicati, durante i primi 80 giorni successivi all'emissione del contratto; resta invece ferma l'impossibilità di prestare le garanzie di cui al punto A - ASSISTENZA SATELLITARE della sezione Assistenza.

Limitatamente alla mancata o non corretta comunicazione dei dati anagrafici e dei recapiti telefonici da parte dell'Assicurato, l'Impresa non garantisce le prestazioni di cui al punto A - ASSISTENZA SATELLITARE - della sezione Assistenza.

Articolo 8 - Costi non assicurativi

I costi non assicurativi, riportati nell'allegato, hanno una durata pari a quella del contratto ed in tale periodo non sono soggetti a variazione, ovvero, limitatamente ai contratti di durata annuale, è facoltà dell'Impresa modificarli ad ogni scadenza.

La variazione dei costi non assicurativi è comunicata al Contraente almeno 30 giorni prima della scadenza annuale del contratto.

Qualora il Contraente, al momento dell'emissione del contratto, oppure ai successivi rinnovi, non sottoscriva per accettazione l'allegato -Costi non assicurativi-, il contratto è risolto e cessa di produrre i propri effetti alle ore 24.00 del 15° giorno successivo alla scadenza.

Articolo 9 - Vendita e consegna in conto vendita del veicolo

La vendita del veicolo, o la sua consegna in conto vendita determina, a scelta del venditore, uno dei seguenti effetti:

1. Sostituzione con altro veicolo

L'assicurato può rendere valida la polizza stipulata a copertura del veicolo venduto, o consegnato in conto vendita, per altro veicolo di sua proprietà.

In questo caso:

- è necessaria la restituzione dei documenti assicurativi relativi al veicolo venduto o consegnato in conto vendita;
- se ciò comporta una variazione del premio, si procede al conguaglio.

La sostituzione del veicolo determina la disinstallazione dell'impianto satellitare ed una nuova installazione dello stesso sul nuovo veicolo.

2. Cessione del contratto

La cessione del contratto non è ammessa.

3. Vendita o consegna in conto vendita senza acquisto di altro veicolo

La polizza si risolve con restituzione del premio dal giorno di consegna dei documenti assicurativi, copia dell'atto di vendita, o altro documento di prova dell'avvenuta consegna in conto vendita.

Articolo 10 - Risoluzione anticipata del contratto

Furto o rapina

Il Contraente deve informare l'Impresa e consegnare copia della relativa denuncia. La polizza si risolve con restituzione del premio RCA netto dal giorno successivo alla data di denuncia di furto del veicolo.

Demolizione

Il Contraente deve informare l'Impresa, consegnare copia del certificato rilasciato da centri di raccolta autorizzati, o concessionari, o succursali delle case costruttrici e restituire i documenti assicurativi; in questo caso può richiedere:

- di rendere valida la polizza del veicolo demolito per altro veicolo di sua proprietà e dello stesso tipo;
- la risoluzione del contratto e il rimborso del premio netto dal giorno di restituzione dei documenti sopra indicati.

Distruzione o esportazione definitiva

Il Contraente deve informare l'Impresa, consegnare attestato del P.R.A. che certifichi la restituzione della carta di circolazione e della targa, e restituire i documenti assicurativi; in questo caso può richiedere:

- di rendere valida la polizza del veicolo originario per altro veicolo di sua proprietà e dello stesso tipo;
- la risoluzione del contratto e il rimborso del premio netto dal giorno di restituzione dei documenti sopra indicati.

Articolo 11 - Sospensione del contratto

La sospensione del contratto non è ammessa

Articolo 12 - Estensione territoriale

L'assicurazione, salvo quanto eventualmente previsto dalle singole garanzie pattuite, è valida per il territorio della Repubblica Italiana, della Città del Vaticano e della Repubblica di San Marino, per gli Stati dell'Unione Europea, nonché per il territorio della Norvegia, dell'Islanda, del Principato di Monaco, della Svizzera, del Liechtenstein e della Croazia.

L'assicurazione vale anche per gli altri Stati facenti parte del sistema della carta verde, le cui sigle internazionali, indicate sulla stessa, non siano barrate. L'Impresa procederà al risarcimento secondo la legge vigente nel paese in cui si verifica il sinistro.

La carta verde è valida per il periodo in essa indicato. Tuttavia, qualora la scadenza del documento coincida con la scadenza del periodo di assicurazione per il quale sono stati pagati il premio o la rata di premio e trovi applicazione l'articolo 1901, 2° comma, Codice Civile, l'Impresa risponde anche dei danni che si verifichino fino alle ore 24 del quindicesimo giorno dopo quello di scadenza del premio o delle rate di premio successive. Qualora la polizza in relazione alla quale è rilasciata la carta verde cessi di avere validità, il Contraente deve restituirla immediatamente all'Impresa.

In caso contrario, l'Impresa eserciterà il diritto di rivalsa per le somme che abbia dovuto pagare in conseguenza del mancato rispetto di tale obbligo.

Limitatamente alla garanzia Assistenza e nei limiti indicati dalle singole garanzie, l'assicurazione è operante esclusivamente per gli stati indicati nell'allegato - Estensione Territoriale.

Articolo 13 - Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio - aggravamento del rischio

Se il Contraente, al momento della stipulazione del contratto, rende dichiarazioni inesatte o incomplete relativamente a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, oppure successivamente non comunica ogni variazione delle circostanze che comporta un aggravamento del rischio, il pagamento dell'indennizzo - fatti salvi i diritti dei terzi - non è dovuto o è dovuto in misura ridotta in proporzione alla differenza tra premio convenuto e quello che sarebbe stato altrimenti determinato, come previsto in proposito dal codice civile.

Articolo 14 - Divieto di cessione del credito

Ai sensi dell'articolo 1260 del codice civile, le parti pattuiscono che il Contraente e/o l'assicurato non potrà cedere i crediti e i diritti derivanti dal presente contratto, salvo preventivo consenso dell'Impresa.

Tale consenso si intende già prestato, da parte dell'Impresa, nel caso di riparazione del veicolo presso la rete di carrozzerie convenzionate con l'Impresa stessa.

Articolo 15 - Comunicazioni

L'Impresa, per le sole finalità legate alle garanzie prestate nel contratto, può comunicare con l'Assicurato, a seconda dei casi, attraverso i mezzi che riterrà più idonei, compresi mezzi di comunicazione elettronica quali: telefonia mobile (formato testo o voce), indirizzo di posta elettronica, internet.

In particolare si conviene che:

- le notifiche di un possibile furto (qualora sia operante la Garanzia Incendio e Furto), potranno avvenire con l'utilizzo di telefonia mobile (formato testo o voce), indirizzo di posta elettronica ed internet;
- gli avvisi e le quietanze di pagamento saranno trasmessi in formato elettronico attraverso l'utilizzo di telefonia mobile (formato testo o voce), indirizzo di posta elettronica ed internet.

Articolo 16 - Portale Clienti Allianz

Il portale clienti Allianz è il sito Internet dedicato agli assicurati Allianz.

All'interno del sito sono disponibili le informazioni necessarie all'amministrazione del contratto, alla gestione dei servizi e delle utilità legate a questo prodotto. I servizi saranno disponibili solo successivamente all'installazione ed all'attivazione dell'impianto satellitare di bordo.

Il portale clienti Allianz è accessibile nell'apposita sezione del sito www.Allianz.it ed è fruibile esclusivamente se si dispone del codice di accesso riservato al Contraente.

Articolo 17 - Rinvio alle norme di legge

Per quanto non espressamente regolato dal presente contratto valgono le norme di legge.

Articolo 18 - Oneri fiscali

Gli oneri fiscali relativi all'assicurazione sono a carico del Contraente.

Sezione

IMPIANTO SATELLITARE DI BORDO

L'impianto satellitare di bordo è lo strumento che permette la geolocalizzazione del veicolo tramite segnale GPS e la comunicazione GSM tra il veicolo e la centrale dei servizi satellitari di Allianz S.p.A. e la Centrale Operativa.

Inoltre, esso rileva ulteriori informazioni relative alla circolazione dello stesso veicolo, quali velocità, tracciamento dei percorsi effettuati, percorrenze chilometriche, direzione di marcia, accelerazioni e decelerazioni in conseguenza di eventuali urti, data e orario delle rilevazioni. I dati relativi alle percorrenze chilometriche sono messi a disposizione del Contraente sul portale clienti Allianz.

L'Impresa non dispone di ulteriori informazioni rispetto a quelle sopra indicate e si impegna a non utilizzare le informazioni trasmesse dall'impianto satellitare di bordo, per finalità diverse da quelle necessarie a garantire le prestazioni assicurative della presente polizza.

L'impianto satellitare di bordo è fornito da Allianz S.p.A. e rispetta le omologazioni previste dalla normativa europea per i prodotti commercializzati in Europa e destinati al montaggio su veicoli. L'impianto non presenta, pertanto, incompatibilità con altri prodotti che rispettino tale omologazione. L'Impresa declina ogni responsabilità derivante da incompatibilità con altre apparecchiature elettroniche, installate prima o successivamente all'impianto satellitare fornito da Allianz S.p.A., che possano interferire sul suo corretto funzionamento.

Articolo 1 - Comodato

L'Impresa concede in comodato al Contraente l'impianto satellitare di bordo (di seguito per brevità "l'impianto") installato sul veicolo indicato in polizza, gli estremi identificativi del quale sono riportati nel Certificato di installazione. La proprietà dell'impianto rimane, come per legge, della medesima Impresa. Esso dovrà essere utilizzato esclusivamente per le finalità indicate nel presente contratto ed in conformità a quanto previsto dal medesimo.

Il comodato ha inizio con l'installazione dell'impianto sul veicolo da parte di un installatore autorizzato ed ha una durata pari a quella del contratto assicurativo; il Contraente si impegna a far disinstallare l'impianto alla cessazione, dovuta a qualsiasi causa, del medesimo contratto nonché in caso di variazione del veicolo indicato in polizza. La stessa Impresa avrà comunque il diritto di sostituire, a suo insindacabile giudizio, l'impianto già concesso in comodato con altro equivalente durante la vigenza del contratto assicurativo.

Il Contraente si obbliga a conservare e custodire l'impianto con cura e massima diligenza, a destinarlo esclusivamente all'uso sopra previsto, a non cedere neppure temporaneamente l'uso dell'impianto a terzi, né a titolo gratuito, né a titolo oneroso, ed a restituire l'impianto stesso, al termine del comodato, nello stato in cui l'ha ricevuto, salvo il normale deterioramento dovuto all'uso.

Il Contraente, in tutti i casi di mancata riconsegna dell'impianto satellitare, è tenuto pagare all'Impresa a titolo di risarcimento danni, le somme indicate nell'allegato -Costi non assicurativi-.

Limitatamente al caso di furto totale del veicolo senza ritrovamento, l'Impresa rinuncia alla richiesta di risarcimento nei confronti del Contraente sempreché, unitamente alla denuncia di furto del veicolo, sia stata prodotta anche la denuncia di furto dell'impianto satellitare di bordo che il Contraente aveva in comodato d'uso.

Per quanto non previsto nel presente contratto valgono le norme di legge ed in particolare le disposizioni del Codice Civile che disciplinano il comodato (articoli dal 1803 al 1812).

Articolo 2 - Installazione

L'installazione dell'impianto è obbligatoria e deve essere effettuata presso un installatore autorizzato dall'Impresa.

L'Impresa si impegna a porre in essere tutte le attività necessarie affinché l'installazione avvenga entro il termine indicato in Polizza, fermo restando che tale termine non potrà essere considerato essenziale ai sensi e per gli effetti dell'art. 1457 c.c.

Il Contraente si impegna a cooperare con l'Impresa affinché l'installazione dell'impianto avvenga senza ritardo e comunque entro 80 giorni dalla decorrenza del contratto. Nel caso di contratto emesso in sostituzione di altro, per variazione del veicolo assicurato, l'Assicurato si obbliga ad effettuare l'installazione dell'impianto entro 80 giorni dalla data decorrenza del nuovo contratto.

L'Impresa, a suo insindacabile giudizio, si riserva la facoltà di concedere eventuali dilazioni di tempo per l'installazione dell'impianto.

Ad installazione effettuata il Contraente si obbliga a ritirare il Certificato di installazione sottoscritto dall'installatore e ad effettuare un test di funzionamento.

I costi di installazione, disinstallazione dell'impianto sono a carico dell'Impresa e comprendono anche la disinstallazione/reinstallazione dell'impianto da un'autovettura ad un'altra nel caso di sostituzione del contratto per cambio del veicolo assicurato.

Le prestazioni di Assistenza satellitare, dipendenti dall'impianto, sono operanti a partire dalle ore 24 del giorno successivo a quello dell'installazione.

Qualora il Contraente non provveda all'installazione dell'impianto saranno operanti le limitazioni previste dall'Articolo 7 - Adempimenti della sezione Condizioni Generali di Assicurazione.

Articolo 3 - Guasto o malfunzionamento

Il guasto o il malfunzionamento dell'impianto satellitare di bordo sono, di norma, rilevati automaticamente e comunicati anche al Contraente.

Il Contraente, ricevuta dall'Impresa la comunicazione del guasto o del malfunzionamento dell'impianto, ha l'obbligo di provvedere alla riparazione in uno dei centri autorizzati dall'Impresa e di far aggiornare e sottoscrivere il Certificato di installazione entro il termine di trenta giorni dalla rilevazione del guasto o del malfunzionamento.

Qualora il guasto dell'impianto risulti tale da non poter essere riparato, quest'ultimo potrà essere sostituito con uno analogo o di pari efficienza.

Effettuata la riparazione o la sostituzione dell'impianto, le prestazioni di Assistenza satellitare dipendenti dall'impianto, saranno operanti a partire dalle ore 24 del giorno successivo a quello della riparazione o della sostituzione.

I costi di disinstallazione e installazione, rispettivamente dell'impianto guasto e dell'impianto sostitutivo, nonché il costo del nuovo impianto, sono a carico dell'Impresa esclusivamente quando dovute a difetto dell'Impianto stesso o della sua installazione.

Tali costi sono a completo carico del Contraente nel caso di guasto o malfunzionamento riconducibile a:

- manomissioni;
- interventi effettuati al di fuori della rete di installatori autorizzati dall'Impresa;
- eventi esterni, diretti o indiretti, che abbiano avuto come conseguenza il guasto o il malfunzionamento stesso.

Qualora il Contraente rilevi la presenza di un eventuale guasto o malfunzionamento dell'impianto, ha l'obbligo di informarne l'Impresa nel più breve tempo possibile al fine di consentire un tempestivo intervento di controllo.

Articolo 4 - Controllo

L'Impresa si riserva la facoltà di richiedere al Contraente, in qualsiasi momento, un controllo dell'impianto al fine di verificarne il corretto funzionamento, in tal senso, il Contraente si impegna a far ispezionare il veicolo in tutte le sue parti.

Il Contraente, ricevuta la richiesta di controllo da parte dell'Impresa, ha l'obbligo di far controllare l'impianto in uno dei centri autorizzati entro il termine indicato e far aggiornare e sottoscrivere il Certificato di installazione entro trenta giorni dalla richiesta.

Effettuato il controllo e l'eventuale riparazione o sostituzione dell'impianto, le prestazioni di Assistenza dipendenti dall'impianto, saranno di nuovo operanti a partire dalle ore 24 del giorno successivo a quello della riparazione o della sostituzione.

E' facoltà del Contraente, contattando la centrale Operativa, concordare ed effettuare eventuali verifiche del corretto funzionamento dell'impianto presso un installatore convenzionato a seguito di:

- operazioni di manutenzione e/o riparazione sul veicolo, ordinarie o straordinarie anche se non intervenute direttamente sull'impianto, svolte da personale estraneo alla rete degli installatori convenzionati;
- sinistro o furto;
- eventi che possano aver causato malfunzionamenti e/o danneggiamenti all'impianto.

I costi relativi agli interventi di controllo, escludendo i costi di eventuali riparazioni o sostituzioni per i quali si applica quanto previsto al precedente Articolo 3 - Guasto o malfunzionamento, sono indicati nell'allegato - Costi non assicurativi- e saranno a carico di chi avrà richiesto il controllo.

Articolo 5 - Corretto funzionamento

Al fine di garantire il corretto funzionamento dell'impianto, il Contraente, è tenuto ai seguenti obblighi:

- prima di ritirare il veicolo, di verifica con l'installatore dell'avvenuta installazione e l'effettiva attivazione dell'impianto;
- non disattivare l'impianto, di mantenerlo efficiente e regolarmente funzionante per l'intera durata del contratto assicurativo;
- comunicare tempestivamente all'Impresa eventuali modifiche ai propri dati anagrafici e recapiti telefonici, atti a consentire la sua identificazione e reperibilità per la corretta gestione del servizio;
- comunicare all'Impresa la presenza di eventuali situazioni o eventi che possano avere, anche solo potenzialmente, compromesso il corretto funzionamento dell'Impianto.

Articolo 6 - Disinstallazione

La disinstallazione dell'impianto - i cui costi sono a carico dell'Impresa come previsto dal precedente Articolo 2 Installazione - è obbligatoria nei casi di:

- variazione dell'autovettura assicurata: l'impianto deve essere disinstallato dal veicolo originario e reinstallato su altro veicolo di proprietà dell'assicurato;
- cessazione/risoluzione del contratto: per questa fattispecie è necessario attenersi a quanto segue:
 - a) risoluzione per vendita/consegna in conto vendita del veicolo assicurato (senza riacquisto di altro veicolo): il Contraente ha l'obbligo di far disinstallare preventivamente l'impianto e procedere all'annullamento del contratto entro 15 (quindici) giorni dalla data di disinstallazione dell'impianto;
 - b) altri casi di risoluzione/cessazione del contratto: entro 30 (trenta) giorni dalla risoluzione del contratto, il Contraente ha l'obbligo di recarsi presso un installatore convenzionato e procedere alla disinstallazione dell'impianto.

Decorso il termine rispettivamente previsto per risoluzione per vendita/conto vendita e altro motivo di risoluzione/cessazione del contratto, l'Impresa potrà esercitare i propri diritti per il recupero.

Con la risoluzione del rapporto assicurativo, dovuta a qualsiasi causa, senza che sia stata effettuata l'operazione di disinstallazione, l'impianto è reso inutilizzabile elettronicamente.

Articolo 7 - Obblighi a carico del Contraente

Qualora il Contraente non adempia ad uno o più, degli obblighi previsti nella presente sezione, saranno operanti le limitazioni previste dall'Articolo 7 - Adempimenti - della sezione Condizioni Generali di Assicurazione.

Inoltre, nel caso di inadempimento di uno o più obblighi della presente sezione, l'Impresa garantirà esclusivamente le prestazioni di assistenza che non dipendono dall'impianto stesso; pertanto, le prestazioni di cui al punto A - Assistenza satellitare - della sezione Assistenza, non potranno essere prestate. Tale limitazione sarà operante anche nel periodo di tempo che intercorre tra la manifestazione del guasto e la sua riparazione di cui all'Articolo 3 - Guasto o malfunzionamento e nel periodo di tempo che intercorrerà tra la richiesta di controllo ed il controllo stesso di cui all'Articolo 4 - Controllo.

Sezione
ASSISTENZA

I servizi di assistenza sono attivabili attraverso l'utilizzo dell'impianto satellitare installato a bordo del veicolo, quando previsto, oppure telefonicamente.

A - ASSISTENZA SATELLITARE
(ASSISTENZA E SERVIZI PRESTATI A MEZZO DEL DISPOSITIVO SATELLITARE DI BORDO)

Le seguenti garanzie sono operanti solo per il veicolo indicato in polizza e non per gli eventuali rimorchi. Le garanzie sono prestate a condizione che l'impianto satellitare di bordo sia installato sul veicolo e sia funzionante secondo quanto previsto nella sezione - Impianto satellitare di bordo -.

Telesoccorso con localizzazione automatica GPS

Questo servizio consente agli occupanti del veicolo la possibilità di comunicare con la Centrale Operativa, attraverso l'impianto vivavoce installato sul veicolo, per richiedere un intervento di assistenza.

La Centrale Operativa localizza la posizione geografica del veicolo tramite GPS e comunica con il veicolo attraverso un segnale telefonico GSM.

In caso di incidente stradale la richiesta di assistenza può essere attivata:

- automaticamente, qualora l'impianto satellitare di bordo misuri, attraverso l'accelerometro di cui è dotato, un impatto superiore a 2,05 g;
- a richiesta di uno degli occupanti del veicolo premendo l'apposito pulsante di chiamata a bordo del veicolo.

In caso di guasto del veicolo:

- a richiesta di uno degli occupanti del veicolo premendo l'apposito pulsante di chiamata a bordo del veicolo.

L'operatore della Centrale Operativa, ricevuta la richiesta di assistenza o il segnale di avvenuto incidente, provvede ad attivare, se necessari, i soccorsi e/o i servizi di assistenza per il veicolo.

La semplice attivazione dell'interfono di bordo, senza che l'operatore della Centrale Operativa riceva una conferma esplicita di assistenza da parte degli occupanti del veicolo oppure non riceva risposta ai numeri di telefono dichiarati dal Contraente, non dà luogo ad alcuno intervento ed è qualificata come falso allarme.

Limitatamente al caso di incidente stradale che abbia generato una richiesta automatica di assistenza, l'operatore della Centrale Operativa si attiva per l'invio in loco dei soccorsi utilizzando la localizzazione satellitare della posizione geografica del veicolo, anche nel caso in cui non sia possibile contattare gli occupanti del veicolo tramite l'interfono di bordo e/o i numeri di telefono dichiarati dal Contraente.

Qualora la localizzazione satellitare della posizione geografica del veicolo non sia disponibile, il soccorso per le persone o per il veicolo, sarà possibile solo se chi richiederà l'intervento di soccorso sarà in grado di indicare all'operatore della Centrale Operativa la propria posizione geografica.

Il servizio di telesoccorso con localizzazione automatica GPS, prestato a mezzo dell'impianto satellitare di bordo, non è sostitutivo, né alternativo, al servizio pubblico di pronto intervento sanitario, che rimane esclusivamente competente per la gestione delle emergenze sanitarie.

Localizzazione GPS vettura rubata

A seguito di furto o di tentato furto del veicolo indicato in polizza, l'impianto, trasmette un segnale di allarme alla Centrale Operativa.

La Centrale Operativa, in caso di furto totale, assicura le seguenti prestazioni:

- a) la notifica all'Assicurato, tramite chiamata telefonica, di un possibile furto in atto che potrà avvenire:
 - tramite la chiamata di un operatore della Centrale Operativa;oppure
 - tramite chiamata telefonica automatica da parte di un operatore virtuale con messaggio automatico di avviso di un possibile furto in atto;
- b) l'avvio dell'azione di localizzazione geografica del veicolo dopo l'accertamento del furto.

Prima di attivare le procedure volte alla tracciatura del veicolo, la Centrale Operativa verificherà che non si tratti di un falso allarme:

- con la conferma immediata da parte dell'Assicurato in occasione di chiamata telefonica da parte di un operatore della Centrale operativa;

oppure

- con la telefonata di conferma da parte dell'Assicurato a seguito del messaggio automatico da parte di operatore virtuale della Centrale Operativa (le modalità di conferma sono indicate nel messaggio automatico e nella sezione ISTRUZIONI PER LA RICHIESTA DI ASSISTENZA).

A tale fine potrà essere verificata l'identità dell'Assicurato secondo le modalità di conferma previste.

La segnalazione di un furto può essere effettuata anche con chiamata diretta del Contraente alla Centrale Operativa in caso di necessità.

Qualora nel corso dell'annualità assicurativa venga superato il limite di dieci falsi allarme furto dovuti ad accensione del veicolo in assenza della chiave elettronica nell'abitacolo del veicolo, l'Impresa si riserva la facoltà di procedere, alla notifica di un possibile furto in atto, esclusivamente attraverso l'invio di un SMS al numero di telefono mobile principale indicato in polizza. La notifica a mezzo SMS al numero di telefono mobile principale indicato in polizza sarà applicata dal raggiungimento del limite di dieci falsi allarmi furto sino alla scadenza dell'annualità in corso. Ad ogni annualità successiva la Centrale Operativa procederà nuovamente alla notifica di un possibile furto in atto, tramite chiamata telefonica da parte di un operatore della Centrale Operativa, oppure tramite chiamata telefonica automatica da parte di operatore virtuale della Centrale Operativa, sino all'eventuale raggiungimento di ulteriori dieci falsi allarmi, e così per le annualità successive.

Nel caso di notifica di un possibile furto in atto attraverso l'invio di un SMS al numero di telefono mobile principale indicato in polizza, la Centrale Operativa non attiverà la procedura atta alla tracciatura del veicolo, sino alla conferma, da parte

dell'Assicurato, del furto in atto. Tale conferma dovrà essere comunicata con le modalità indicate nello stesso SMS oppure nella sezione ISTRUZIONI PER LA RICHIESTA DI ASSISTENZA.

I dati relativi alla geolocalizzazione del veicolo vengono forniti esclusivamente alle autorità competenti che ne facessero richiesta.

B - ASSISTENZA ALLA MOBILITA'

Soccorso stradale

La seguente garanzia opera quando il veicolo indicato in polizza risulti danneggiato in modo tale da non essere in condizione di spostarsi autonomamente a seguito di:

- incidente stradale;
- guasto meccanico od elettrico;
- incendio, esplosione o scoppio;
- tentato furto, furto di parti del veicolo o ritrovamento dopo furto;
- batteria scarica; esaurimento del carburante; rottura o foratura dei pneumatici;
- rottura del cristallo del parabrezza.

La Centrale Operativa provvede all'invio di un mezzo di soccorso per il traino sino alla propria officina convenzionata più vicina o sino all'officina autorizzata della casa costruttrice del veicolo indicato in polizza, più vicina, tenendo a carico della Società i relativi costi. Ove l'Assicurato desideri il traino presso una diversa destinazione, dovrà sostenere in proprio l'eventuale maggior costo. Tale importo verrà preventivamente comunicato dalla Centrale Operativa, compatibilmente con i tempi e la tipologia di intervento richiesto.

In caso di sinistro avvenuto in autostrada, qualora l'Assicurato attivi il soccorso stradale tramite le apposite colonnine, dovrà farsi identificare dal soccorritore come Assicurato Allianz Global Assistance al fine di ottenere la prestazione con pagamento diretto. In caso contrario i costi verranno sostenuti dall'Assicurato e successivamente rimborsati.

Sono a carico dell'Assicurato le spese per il traino quando il veicolo subisce il sinistro durante la circolazione al di fuori della rete stradale pubblica o di aree ad essa equivalenti. Sono comunque escluse le spese relative all'intervento di mezzi eccezionali.

Invio officina mobile

Qualora, a seguito di guasto, batteria scarica, esaurimento di carburante, rottura o foratura dei pneumatici, il veicolo non fosse in condizioni di muoversi autonomamente, la Centrale Operativa, valutata la possibilità di effettuare la riparazione sul posto ed accertata la disponibilità in zona, provvederà ad inviare sul luogo del sinistro un'officina mobile. Se il guasto non fosse comunque riparabile sul posto, la Centrale Operativa organizzerà il traino del veicolo come previsto dalla precedente garanzia "Soccorso Stradale."

La Società terrà a proprio carico il costo dell'intervento dell'officina mobile fino ad un massimo di € 150,00 per sinistro; sono a carico dell'Assicurato i costi relativi ai pezzi di ricambio, all'acquisto di pneumatici, ai materiali d'impiego utilizzati per effettuare le riparazioni od il montaggio e la relativa manodopera.

Validità territoriale: Italia, Città del Vaticano e Repubblica di San Marino.

Montaggio e smontaggio catene da neve

Quando le condizioni climatiche e stradali lo rendano necessario e l'Assicurato necessiti di assistenza, la Centrale Operativa provvede ad organizzare l'invio di un proprio incaricato per procedere al montaggio o smontaggio delle catene da neve in dotazione al veicolo indicato in polizza. Sono a carico dell'Assicurato il costo di uscita del soccorritore e della manodopera.

Rimborso taxi

La garanzia opera a seguito di traino del veicolo danneggiato organizzato dalla Centrale Operativa, nei seguenti casi:

- qualora l'Assicurato necessiti di un mezzo per seguire il traino del proprio veicolo sino all'officina;
- qualora il traino venga effettuato nei giorni festivi oppure nei giorni feriali dalle ore 20.00 alle ore 8.00 e, conseguentemente, l'officina non sia aperta al momento del ricovero del veicolo e non sia quindi possibile l'immediato ripristino dello stesso;
- qualora l'Assicurato necessiti di un mezzo per recarsi a ritirare l'auto sostitutiva a sua disposizione;
- qualora l'Assicurato necessiti di un mezzo per recarsi a ritirare il veicolo riparato presso l'officina;
- a seguito di ritiro della patente e/o sequestro del veicolo da parte delle Autorità preposte.

L'Assicurato ha diritto all'invio di un taxi od al rimborso autorizzato del costo sostenuto per lo stesso fino al massimale complessivo di € 80,00 per evento.

Prenotazione alberghiera

A seguito di traino del veicolo danneggiato organizzato dalla Centrale Operativa, quest'ultima in caso di necessità organizza, su richiesta dell'Assicurato, il pernottamento del conducente e degli eventuali trasportati a bordo del veicolo indicato in polizza. Sono a carico dell'Assicurato le spese alberghiere.

Rientro al domicilio o proseguimento del viaggio - spese di soggiorno

La garanzia opera qualora, a seguito di traino erogato dalla Centrale Operativa, il veicolo richieda riparazioni che comportino un immobilizzo di durata pari a 24 ore in Italia, Città del Vaticano e Repubblica di San Marino oppure 36 ore all'estero, certificato dal responsabile dell'autofficina o dal soccorritore stradale, mediante contatto con la Centrale Operativa.

Beneficiari della prestazione sono il conducente e gli eventuali trasportati del veicolo indicato in polizza.

La Centrale Operativa organizza il rientro dell'Assicurato e degli eventuali altri trasportati alla propria residenza oppure consente loro di proseguire il viaggio sino al luogo di destinazione, tenendo a carico della Società i relativi costi sino alla concorrenza del massimale di € 550,00 per evento.

Il rientro o il proseguimento del viaggio sarà effettuato con aereo (classe turistica), in treno (prima classe) o con auto a noleggio, così come previsto dal successivo punto "Auto sostitutiva per danni al veicolo", per un periodo massimo di due giorni.

In alternativa a quanto precede, la Centrale Operativa organizza il soggiorno dell'Assicurato e dei passeggeri in un albergo in loco, tenendo a carico della Società le spese di pernottamento fino a 4 giorni, con il limite massimo di € 80,00 al giorno per persona e per evento.

Recupero del veicolo - rimborso spese di custodia, demolizione, abbandono legale

- **A seguito di incidente o guasto (anche derivante da furto tentato o parziale)**
La garanzia opera qualora, a seguito di traino erogato dalla Centrale Operativa, il veicolo richieda riparazioni di durata pari o superiore a 32 ore di manodopera, certificata in base ai tempi ufficiali delle case costruttrici, dal responsabile dell'autofficina o dal soccorritore stradale, mediante contatto con la Centrale Operativa. Per manodopera si intende il tempo necessario alla riparazione del veicolo ad esclusione dei tempi di attesa dei pezzi di ricambio e di quant'altro non sia di pertinenza diretta alla riparazione.
La Centrale Operativa, con costi a carico della Società, mette a disposizione dell'Assicurato un biglietto di andata ferroviario di prima classe o aereo di classe turistica, per consentirgli di recuperare il mezzo dopo la riparazione.
In alternativa a quanto precede la Centrale Operativa può organizzare, tramite autotrasportatori di fiducia, il trasporto dal luogo dell'immobilizzo sino alla propria officina convenzionata o all'officina autorizzata della casa costruttrice del veicolo più vicine al luogo di residenza dell'Assicurato. In tal caso la Società terrà a proprio carico i relativi costi, compresi quelli di custodia del veicolo per il periodo tra la richiesta di recupero e il suo ritiro da parte dell'autotrasportatore. **Ove l'Assicurato desideri il traino presso una diversa destinazione, dovrà sostenere in proprio l'eventuale maggior costo di trasporto.** Tale importo verrà preventivamente comunicato dalla Centrale Operativa, compatibilmente con i tempi e la tipologia di intervento richiesto.
Qualora il valore commerciale del veicolo dopo il sinistro risultasse inferiore all'ammontare delle spese previste per il trasporto da effettuarsi secondo le modalità prescritte dal precedente capoverso, la Centrale Operativa organizzerà, in accordo con l'Assicurato, l'abbandono legale sul posto del veicolo, tenendo a carico della Società i costi amministrativi, organizzativi e di demolizione. In alternativa, su richiesta dell'Assicurato, la Centrale Operativa organizzerà il suddetto trasporto con spese a carico della Società per un importo massimo corrispondente al valore commerciale del relitto dopo il sinistro. L'eventuale eccedenza di costo resta a carico dell'Assicurato.
- **A seguito di furto totale del veicolo**
A seguito di furto del veicolo con ritrovamento dello stesso al di fuori del Comune di Residenza dell'Assicurato, la Centrale Operativa, con costi a carico della Società, mette a disposizione dell'Assicurato al fine di recuperare il veicolo:
 - un biglietto di viaggio di sola andata in aereo (classe turistica), in treno (1ª classe) od un'auto a noleggio, fino alla concorrenza del massimale di € 500,00 per evento;od in alternativa
 - organizza il trasporto del veicolo ritrovato tramite autotrasportatori di fiducia, dal luogo del ritrovamento sino alla residenza dell'Assicurato, fino alla concorrenza del massimale di € 500,00 per evento.

Invio di un autista professionista

La garanzia opera a seguito di infortunio conseguente ad incidente stradale avvenuto fuori dal Comune di residenza. Se il conducente è ricoverato o impossibilitato alla guida e nessuno degli occupanti del veicolo è in condizione di guidare, la Centrale Operativa mette a disposizione dell'Assicurato un autista professionista per riportare il veicolo alla residenza dell'Assicurato o alla destinazione finale del viaggio, rimanendo inteso che le spese vive, quali carburante o pedaggi autostradali, dovranno essere rimborsate dall'Assicurato al momento della riconsegna del veicolo.

Per l'operatività di questa garanzia, l'Assicurato deve lasciare sul veicolo i seguenti documenti:

- libretto di circolazione;
- carta verde;
- chiavi;
- delega al rimpatrio del veicolo debitamente compilata;
- eventuali istruzioni circa la presenza di antifurto o altre dotazioni particolari del veicolo.

La Società non assume alcuna responsabilità in merito alla custodia degli oggetti presenti sul veicolo.

Autovettura sostitutiva per danni al veicolo

La garanzia opera a seguito di traino erogato dalla Centrale Operativa, quando il veicolo richieda riparazioni di durata pari o superiore a 8 ore di manodopera, certificata, in base ai tempi ufficiali delle case costruttrici, dal responsabile dell'autofficina o dal soccorritore stradale, mediante contatto con la Centrale Operativa. Per manodopera si intende il tempo necessario alla riparazione del veicolo ad esclusione dei tempi di attesa dei pezzi di ricambio e quant'altro non sia di pertinenza diretta alla riparazione. La Centrale Operativa potrà richiedere all'Assicurato di inviare la fattura o la perizia che comprovi l'avvenuto fermo tecnico per le ore di manodopera dichiarate.

La Centrale Operativa mette a disposizione dell'Assicurato, presso una stazione di noleggio convenzionata, un'autovettura sostitutiva di pari cilindrata, **comunque non superiore a 2000 cc.** Viene assegnato un giorno di vettura sostitutiva ogni 8 ore di manodopera, fino ad un massimo di sette giorni. L'erogazione della prestazione è subordinata alle norme dell'ordinamento giuridico del Paese presso cui viene richiesta l'autovettura nonché alle condizioni generali di contratto poste dalle Società di autonoleggio presenti sul luogo. Le spese vive quali carburante o pedaggi autostradali e le assicurazioni non obbligatorie per legge nonché le relative franchigie sono a carico dell'Assicurato.

Autonoleggio - sconti e agevolazioni

L'Assicurato, contattando la Centrale Operativa, può accedere ad informazioni su Centrale Operativa di Autonoleggio convenzionate in grado di offrirgli tariffe speciali e condizioni agevolate.

Ove necessario gli operatori possono prenotare direttamente a nome dell'Assicurato l'autovettura indicando allo stesso il luogo ove recarsi per ritirarla. I costi del noleggio sono interamente a carico dell'Assicurato stesso.

C - ASSISTENZA ALL'ESTERO

Invio di pezzi di ricambio

Quando l'Assicurato in viaggio all'estero necessita, per le riparazioni del veicolo, di pezzi di ricambio indispensabili al suo funzionamento ed irrimediabili sul luogo, la Centrale Operativa provvede ad organizzare l'invio dei pezzi necessari con il mezzo più

rapido, in conformità alle norme locali che regolano il trasporto delle merci in genere e dei pezzi di ricambio automobilistici in particolare. In caso di spedizione aerea i pezzi di ricambio saranno recapitati al più vicino aeroporto internazionale. Sono a carico della Società le spese di ricerca e di invio a destinazione mentre restano a carico dell'Assicurato, che dovrà fornire adeguata garanzia di rimborso degli stessi, i costi dei pezzi di ricambio.

Validità territoriale: Estero (Italia, Città del Vaticano e Repubblica di San Marino escluse).

Anticipo di cauzione penale

A seguito di incidente stradale avvenuto all'estero, quando le Autorità locali dispongano il fermo del conducente del veicolo indicato in polizza, la Centrale Operativa provvede ad anticipare in nome e per conto dell'Assicurato la cauzione fino all'importo massimo di € 6.000,00, al fine di ottenere la libertà provvisoria dell'Assicurato stesso.

La stessa somma potrà essere anticipata anche quando le Autorità locali dispongano una cauzione civile o amministrativa che comporti il blocco del veicolo o l'impossibilità di ripartire per l'Assicurato, pur senza procedere al fermo. Per usufruire della prestazione l'Assicurato dovrà fornire adeguata garanzia di rimborso della somma anticipata.

Validità territoriale: Estero (Italia, Città del Vaticano e Repubblica di San Marino escluse).

Anticipo spese di prima necessità

Qualora a seguito di sinistro avvenuto all'estero che abbia comportato l'invio da parte della Centrale Operativa di un mezzo di soccorso per il traino, l'Assicurato debba sostenere delle spese imprevedute e non gli sia possibile provvedere direttamente e immediatamente, la Centrale Operativa provvede ad effettuare il pagamento sul posto, per conto dell'Assicurato, di fatture fino ad un importo massimo di € 500,00 per sinistro. Per usufruire della prestazione l'Assicurato dovrà fornire adeguata garanzia di rimborso della somma anticipata.

Validità territoriale: Estero (Italia, Città del Vaticano e Repubblica di San Marino escluse).

D - ASSISTENZA PER FURTO DEL VEICOLO

Autovettura sostitutiva e taxi per furto del veicolo

La garanzia opera a seguito di furto del veicolo indicato in polizza.

L'Assicurato può richiedere alla Centrale Operativa un'autovettura sostitutiva di pari cilindrata, comunque non superiore a 2000 cc, messa a disposizione presso una stazione di noleggio convenzionata, per un periodo massimo di 30 giorni di noleggio consecutivi, a condizione che inoltri via fax copia della regolare denuncia di furto effettuata presso le Autorità competenti. L'erogazione della prestazione è subordinata alle norme dell'ordinamento giuridico del Paese presso cui viene richiesta la vettura nonché alle condizioni generali di contratto poste dalle Società di autonoleggio presenti sul luogo. Le spese vive quali carburante o pedaggi autostradali e le assicurazioni non obbligatorie per legge nonché le relative franchigie sono a carico dell'Assicurato.

In caso di ritrovamento del veicolo rubato, l'Assicurato è tenuto a restituire entro 24 ore l'auto a noleggio; se il veicolo ritrovato non fosse in condizione di spostarsi autonomamente l'Assicurato potrà attivare le relative specifiche prestazioni riportate nella sezione "Assistenza alla mobilità".

L'Assicurato nel caso necessiti di un mezzo per recarsi a ritirare l'auto sostitutiva a sua disposizione ha diritto all'invio di un taxi od al rimborso autorizzato del costo sostenuto per lo stesso fino al massimale complessivo di € 80,00 per evento. La prestazione è estesa anche nel caso in cui l'Assicurato in viaggio desideri raggiungere una destinazione di sua scelta.

Disbrigo pratiche furto

Al fine di consentire all'Assicurato l'interruzione del pagamento dei tributi inerenti il veicolo e la richiesta di indennizzo per il furto del veicolo (ove assicurato con specifica copertura), la Centrale Operativa, in nome e per conto dell'Assicurato, tenendo a carico della Società le spese, provvede al reperimento dei documenti di Estratto Cronologico del P.R.A., Certificato di perdita di possesso ed eventuale Certificato di chiusa inchiesta penale. I certificati saranno trasmessi all'indirizzo indicato dall'Assicurato entro i successivi 60 giorni.

Per attivare la prestazione, l'Assicurato dovrà fornire alla Centrale Operativa la seguente documentazione:

- denuncia di furto in originale e copia conforme (che indichi anche l'eventuale sottrazione dei documenti del veicolo rubato) o, in caso di furto avvenuto all'estero, ripresentazione della denuncia di furto alle Autorità Giudiziarie Italiane;
- documenti del proprio veicolo (libretto d'immatricolazione, foglio complementare, certificato di proprietà) se non rubati;
- delega dell'Assicurato che autorizzi Allianz Global Assistance a richiedere i documenti;
- copia di un documento d'identità fronte-retro del proprietario o della persona che ha presentato denuncia alla Pubblica Autorità.

Rimborso spese di prima necessità a seguito di furto del bagaglio in viaggio

La garanzia opera a seguito di furto del bagaglio riposto nel veicolo indicato in polizza in caso di viaggio al di fuori della regione di residenza dell'Assicurato. La Società rimborsa gli eventuali acquisti di prima necessità preventivamente autorizzati dalla Centrale Operativa, fino alla concorrenza del massimale di € 150,00 per evento e per anno assicurativo. Per attivare la prestazione, l'Assicurato dovrà fornire alla Centrale Operativa copia autentica della denuncia vistata dalle Autorità del luogo ove si è verificato l'evento e contenente dettagliata descrizione dei beni sottratti.

La garanzia non opera nei seguenti casi:

- danni agevolati da dolo o colpa grave dell'Assicurato o delle persone in viaggio con lui;
- qualora il veicolo al momento del sinistro non fosse regolarmente chiuso a chiave oppure non fosse parcheggiato, dalle ore 20.00 alle 7.00, in una autorimessa custodita.

E - ASSISTENZA SANITARIA PER INFORTUNIO CONSEGUENTE A INCIDENTE STRADALE
PERSONE ASSICURATE

Le prestazioni riportate nella presente sezione sono erogate in favore del conducente e degli eventuali trasportati del veicolo indicato in polizza che, a seguito di incidente stradale, abbiano subito un infortunio.

Rimborso spese di emergenza

Qualora l'Assicurato necessiti di ricovero ospedaliero e/o cure mediche di prima necessità, la Società garantisce il rimborso delle spese di ambulanza e pronto soccorso per la cura delle lesioni subite fino a € 200,00 per evento. Per la richiesta di rimborso l'Assicurato dovrà fornire alla Centrale Operativa la documentazione comprovante il sinistro e le spese sostenute

Rimpatrio/rientro sanitario

Qualora, le condizioni dell'Assicurato, accertate dalla Guardia Medica della Centrale Operativa in accordo con il medico curante sul posto, richiedano il suo trasporto in un centro ospedaliero attrezzato vicino al proprio domicilio in Italia o al domicilio stesso, la Centrale Operativa organizza, tenendo a carico della Società i relativi costi, il trasporto dell'Assicurato con il mezzo ritenuto più idoneo dalla propria Guardia Medica:

- aereo sanitario con équipe medica;
- aereo di linea in classe turistica con eventuale barella;
- ambulanza;
- treno (se necessario in vagone letto);
- ogni altro mezzo ritenuto opportuno ed adeguato.

Se necessario, l'Assicurato sarà accompagnato da personale medico od infermieristico. L'aereo sanitario potrà essere utilizzato esclusivamente per i trasporti effettuati a livello continentale o per i rimpatri dai Paesi che si affacciano sul bacino del Mediterraneo.

Trasferimento ad un centro ospedaliero di alta specializzazione

Qualora l'Assicurato non fosse curabile nell'ambito delle strutture sanitarie nazionali e l'infortunio risultasse di complessità tale da richiedere, a giudizio dei medici curanti in accordo con la Guardia Medica della Centrale Operativa, il trasferimento dell'Assicurato in un centro ospedaliero di alta specializzazione, la Centrale Operativa provvede ad organizzare il trasporto sanitario dell'Assicurato con il mezzo ritenuto più idoneo e, se necessario, con accompagnamento medico ed infermieristico.

I costi del trasferimento saranno concordati preventivamente con l'Assicurato o, se questi non fosse in condizione di farlo, con chi ha potere decisionale in Sua vece.

I suddetti costi restano interamente a carico dell'Assicurato.

Assistenza in caso di ricovero o decesso all'estero

Quando, in caso di ricovero ospedaliero dell'Assicurato superiore a 48 ore o di suo decesso, eventuali minori di anni 15 rimanessero senza accompagnatore, la Centrale Operativa provvede, con costi a carico della Società, al loro rimpatrio mettendo loro a disposizione un accompagnatore.

Inoltre, in caso di ricovero superiore a 7 giorni o di decesso, la Centrale Operativa mette a disposizione di un parente un biglietto aereo di classe turistica A/R o ferroviario di prima classe per recarsi sul posto. Provvede, inoltre, a reperire per il parente un albergo in loco, con spese di soggiorno a carico della Società fino a 10 giorni, col limite massimo di € 80,00 al giorno.

In caso di decesso dell'Assicurato, la Centrale Operativa provvede, con costi a carico della Società, all'adempimento di tutte le formalità sul posto, al trasporto della salma (incluse le spese del feretro, in conformità con le norme internazionali) fino al luogo di sepoltura in Italia, Repubblica di San Marino o Città del Vaticano. Sono escluse le spese relative alla cerimonia funebre ed all'inumazione. In alternativa, qualora l'Assicurato avesse espresso il desiderio di essere inumato sul posto, la Centrale Operativa vi provvede a spese della Società.

Validità territoriale: Estero (Italia, Città del Vaticano e Repubblica di San Marino escluse).

LIMITAZIONI, ESCLUSIONI E PRECISAZIONI

Le seguenti disposizioni integrano le eventuali limitazioni, esclusioni e precisazioni contenute nei diversi articoli della normativa.

Articolo 1 - Limitazioni e precisazioni relative a tutte le garanzie Assistenza

L'assicurazione non è operante nel caso di:

- disposizioni di legge o amministrative sopravvenute;
- provvedimenti emanati dalle Autorità competenti;
- dolo del Contraente;
- guerre, terremoti ed in genere per tutti gli eventi con caratteristiche di calamità naturali;
- fenomeni di trasmutazione dell'atomo e radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;
- scioperi, sommosse, terrorismo, vandalismo e rivoluzioni.

Articolo 2 - Limitazioni e precisazioni relative a tutte le prestazioni assistenza

Il Contraente, con la sottoscrizione del presente contratto, libera dal segreto professionale, relativamente agli eventi formanti oggetto di questo servizio, i medici che lo hanno visitato o curato dopo o anche prima dell'evento.

Sono escluse prestazioni richieste in dipendenza di:

- abuso di alcolici e psicofarmaci e l'uso non terapeutico di stupefacenti e allucinogeni;
- patologie neuropsichiatriche, nervose e mentali;
- suicidio o tentato suicidio.

Sono inoltre escluse:

- le spese di ricerca in montagna, in mare o nei deserti;
- le prestazioni in quei Paesi che si trovassero in stato di belligeranza e nei casi in cui le autorità locali imponessero un divieto o rendano impossibile l'intervento di assistenza.

Le prestazioni sono fornite per la durata contrattuale e secondo quanto previsto nelle singole garanzie; all'estero esclusivamente per soggiorni non superiori a 60 giorni consecutivi.

Nel caso in cui l'Assicurato abbia già in corso di validità analoghe garanzie assistenza, in altro contratto sottoscritto con l'Impresa, i massimali previsti dalla presente polizza si intendono raddoppiati.

Articolo 3 - Limitazioni e precisazioni relative alla garanzia Assistenza Satellitare

L'Impresa non è responsabile e non potrà essere chiamata a rispondere, per l'interruzione o la limitazione delle prestazioni, nel caso di:

- mancato rispetto, totale o parziale, di uno o più obblighi tra quelli previsti nella sezione Impianto satellitare di bordo come, a titolo esemplificativo, l'installazione, riparazione e/o ogni altro intervento effettuato sull'impianto, o su parte di esso, non eseguito da un installatore indicato dall'Impresa;
- qualsiasi intervento di riparazione effettuato sul veicolo che abbia come conseguenza il non corretto funzionamento dell'Impianto;
- sinistro che abbia causato il guasto o il danneggiamento dell'Impianto, tale da rendere impossibile la trasmissione del segnale elettronico e/o telefonico;
- errori o differenza tra i dati e le generalità riportate nel contratto e quelli effettivi (a titolo di esempio: caratteristiche del veicolo, dati anagrafici del Contraente, recapiti telefonici);
- mancato funzionamento, totale o parziale, della costellazione GPS e/o della rete GSM che consentono la localizzazione e/o la comunicazione con il veicolo su cui è installato l'impianto satellitare di bordo;
- impossibilità di geolocalizzare il veicolo assicurato, quando si trova in situazioni che rendono impossibile la trasmissione del segnale GPS e/o della rete GSM come ad esempio tunnel, garage, parcheggi sotterranei, oppure in caso di segnale schermato;
- inesattezze nella geolocalizzazione derivanti dalla cartografia utilizzata al fine di prestare i servizi assicurati;
- mancato o ritardato intervento dei soccorsi non dipendente dall'Impresa.

ISTRUZIONI PER LA RICHIESTA DI ASSISTENZA

Per permettere l'intervento immediato di Allianz Global Assistance l'Assicurato deve comunicare con la Centrale Operativa tramite:

- | | |
|---|--|
| ▪ Utilizzo dell'Impianto satellitare di bordo | (Solo per le garanzie di assistenza satellitare) |
| ▪ Linea Verde | 800 115 618 |
| ▪ Telefono (anche per chiamate dall'estero) | +39 02 266 09 816 |
| ▪ Fax | +39 02 70 630 091 |

indicando con precisione:

- tipo di Assistenza di cui necessita;
- nome, cognome e targa del veicolo;
- indirizzo e luogo da cui chiama (quando richiesto);
- eventuale recapito telefonico.

La richiesta di rimborso delle spese sostenute, sempreché autorizzate dalla Centrale Operativa, dovrà essere inoltrata accompagnata dai documenti giustificativi in originale a:

AGA Service Italia S.c.a.r.l.
Ufficio Liquidazione Sinistri
Piazzale Lodi 3
20137 MILANO (MI)

Le spese sostenute e non preventivamente autorizzate dalla Centrale Operativa non saranno rimborsate.

Inoltre l'Assicurato dovrà

- farsi rilasciare dall'operatore che ha risposto alla sua richiesta di Assistenza il numero di autorizzazione necessario per ogni eventuale rimborso successivo;
- comunicare, insieme alla documentazione del danno, il proprio codice IBAN (riferimenti bancari) e Codice Fiscale.

Sezione

RESPONSABILITA' CIVILE VERSO TERZI

Articolo 1 - Oggetto dell'assicurazione

L'Impresa copre, in conformità alla Legge, i rischi della Responsabilità Civile per i quali è obbligatoria l'assicurazione e si impegna a corrispondere, entro i limiti stabiliti, le somme che, per capitale, interessi e spese, sono dovute per il risarcimento di danni involontariamente causati a terzi dalla circolazione del veicolo in aree pubbliche e private, escluse le aree aeroportuali.

ESTENSIONI GRATUITE DELLA GARANZIA RESPONSABILITA' CIVILE VERSO TERZI

- **responsabilità civile dei trasportati**
entro il limite del massimale di polizza, l'Impresa assicura la responsabilità civile dei trasportati a bordo del veicolo assicurato per danni involontariamente causati a terzi durante la sua circolazione;
- **responsabilità civile per fatto di figli minori**
entro il limite del massimale di polizza, l'Impresa assicura la responsabilità civile dell'assicurato derivante dalla circolazione del veicolo, purché avvenuta a sua insaputa, per danni causati a terzi da fatto illecito di figli minori e non emancipati, o dalle persone soggette a tutela e con lui conviventi;
- **soccorso vittime della strada**
l'Impresa risponde fino a concorrenza di € 260 per evento, dei danni provocati alle parti interne del veicolo dal trasporto occasionale di vittime di incidenti di circolazione fino al posto di soccorso medico;

- ricorso terzi da incendio
la garanzia è estesa con il limite massimo di € 160.000 per ogni sinistro, ai danni materiali e diretti provocati a terzi o a cose di terzi dall'incendio del veicolo non conseguente a circolazione, compresa l'esplosione del carburante non seguita da incendio. Il predetto limite si somma con quello previsto per il medesimo evento dalla copertura incendio se operante sul contratto;
- Carico e scarico con operazioni manuali (valida per: autoveicoli, veicoli trasporto cose o autovetture ad uso promiscuo)
l'Impresa assicura, nei limiti dei massimali previsti per la garanzia RC Auto, la responsabilità civile del Contraente e, se persona diversa, del committente per danni involontariamente cagionati a terzi nel corso di operazioni di carico e scarico purché non eseguite con mezzi o dispositivi meccanici. La garanzia non opera in caso di danni: alle persone che prendono parte alle operazioni di carico e scarico, alle persone trasportate sul veicolo assicurato, alle cose trasportate, alle cose di terzi che l'assicurato ha in custodia o consegna. La garanzia non opera in caso di danni conseguenti ad inquinamento se le operazioni sono state eseguite in luoghi e/o con modalità non conformi alla normativa in vigore.

Articolo 2 - Esclusione e rivalsa

a) non operatività della garanzia e conseguente rivalsa

La garanzia non sarà valida e l'Impresa eserciterà - nei confronti il responsabile del danno o il proprietario del veicolo - il diritto di rivalsa per le somme pagate in caso di sinistro in ottemperanza al D.Lgs. 209, ai terzi danneggiati nei seguenti casi:

- veicolo guidato da persona in stato di ebbrezza o sotto l'influenza di sostanze stupefacenti alla quale è stata applicata sanzione in via definitiva ai sensi degli articoli 186 e 187 del codice della strada;
 - conducente non abilitato alla guida a norma delle disposizioni in vigore e, nel caso di patente scaduta, solo se la stessa dopo il sinistro non viene rinnovata, salvo che il mancato rinnovo sia conseguenza diretta delle lesioni fisiche subite dal conducente del veicolo assicurato a causa del sinistro;
 - danni causati a terzi durante una gara di velocità non autorizzata ai sensi dell'articolo 9 bis del codice della strada, se al conducente sono state applicate in via definitiva le sanzioni previste dall'articolo 141 del medesimo codice;
 - danni subiti dai terzi trasportati se il trasporto non è effettuato in conformità alle disposizioni vigenti o alle indicazioni della carta di circolazione;
 - danni causati dalla partecipazione del veicolo a gare o competizioni sportive alle relative prove ufficiali e alle verifiche preliminari e finali previste dal regolamento particolare di gara;
 - danni causati all'interno delle aree riservate al traffico e alla sosta di aeromobili, in assenza di preventiva autorizzazione alla circolazione da parte dell'Autorità competente; in caso di autorizzazione la copertura è prestata nel seguente modo:
 - veicoli non in contatto con aeromobili o le aree da questi occupate: la garanzia opera entro il massimale riportato in polizza;
 - veicoli in contatto con aeromobili o le aree da questi occupate: la garanzia opera entro il limite di € 5.000.000 (per un massimo di € 2.500.000 per danni a persona e € 2.500.000 per danni a cose) se il massimale è di importo superiore, oppure entro il massimale di polizza se quest'ultimo è di importo pari o inferiore al predetto limite;
 - danni provocati dall'inquinamento graduale dell'acqua e del suolo determinati da qualunque causa.
- Il predetto elenco di limitazione delle garanzie RCA e, quindi, della conseguente azione di rivalsa è tassativo e non può essere esteso per analogia a fattispecie simili.

b) azione di rivalsa derivante da patti contrattuali speciali

Se sul contratto opera la forma di copertura GUIDA ESPERTA (valida solo per autovetture) l'Impresa avrà diritto a promuovere azione di rivalsa solo ed esclusivamente nei termini indicati di seguito:

GUIDA ESPERTA: rivalsa fino a € 5.000 se è accertato che alla guida del veicolo, al momento del sinistro, vi era persona dalle caratteristiche diverse da quelle previste da questa forma di garanzia.

L'importo oggetto dell'azione di rivalsa, prevista dalle predette forme di copertura, è da intendersi richiesto in conseguenza dell'inosservanza di un preciso obbligo contrattuale assunto dall'assicurato a fronte della concessione di uno sconto premio.

L'importo eventualmente dovuto dall'assicurato all'Impresa ad altro titolo sarà autonomamente addebitato (es: franchigia, nel caso sia stato sottoscritto un contratto che ne preveda l'applicazione). L'importo oggetto dell'azione di rivalsa potrà, dunque, sommarsi all'importo richiesto, ad esempio, a titolo di franchigia.

A parziale deroga di quanto sopra stabilito l'Impresa, solo ed esclusivamente nei seguenti casi, non attiverà l'azione di rivalsa contrattualmente prevista:

- veicolo condotto da un addetto preposto alla sua riparazione e/o collaudo;
- veicolo circolante contro la volontà del proprietario o dei soggetti indicati nell'art 122 comma 3 del Codice delle Assicurazioni (D.Lgs. 209/2005)
- veicolo utilizzato in caso di comprovata necessità ed urgenza;
- forma di garanzia non espressamente prevista in contratto.

c) impianto satellitare di bordo ed esercizio dell'azione di rivalsa

L'Impresa eserciterà, inoltre, il diritto di rivalsa fino alla concorrenza di Euro 5.000,00 per le somme che, abbia dovuto pagare ai terzi danneggiati, nei casi previsti dall'Articolo 7 - Adempimenti - e nel caso di mancato pagamento del premio come previsto dall'Articolo 5 - Pagamento del premio, della sezione Condizioni Generali di Assicurazione.

Nel caso di interruzione della formula di pagamento a consumo, come previsto dall'articolo 7 delle Condizioni Generali di Assicurazione, tale azione di rivalsa è operante anche nel periodo di tempo che intercorre tra la richiesta di pagamento dell'integrazione del premio ed il momento in cui la stessa verrà pagata.

Articolo 3 - Attestazione dello stato del rischio

In occasione di ciascuna scadenza annuale del contratto, l'Impresa consegna al Contraente, nei modi e termini previsti dalla legge, un'attestazione che contiene:

- la denominazione dell'Impresa;
- il nome, o denominazione, o ragione sociale, o ditta del Contraente;
- il numero del contratto di assicurazione;
- i dati della targa del veicolo per la cui circolazione il contratto è stato stipulato ovvero, quando questa non sia prescritta, i dati identificativi del telaio o del motore del veicolo assicurato;
- la forma tariffaria in base alla quale è stato stipulato il contratto;
- la data di scadenza del contratto per il quale l'attestazione viene rilasciata;

- la classe di merito di provenienza e quella di assegnazione del contratto per l'annualità successiva e la classe di conversione universale (CU) se il contratto è stato stipulato sulla base di clausole che prevedono, ad ogni scadenza annuale, la variazione del premio applicato, in relazione al verificarsi o meno di sinistri nel corso di un determinato periodo di tempo;
- l'indicazione degli eventuali importi delle franchigie richieste e non corrisposte dall'assicurato;
- il numero dei sinistri eventualmente verificatisi nel corso degli ultimi cinque anni, anche se il rischio, nel corso del quinquennio in parola, è stato assicurato presso impresa diversa. Per sinistri verificatisi si intendono:
- i sinistri pagati, anche a titolo parziale, distinti fra sinistri con responsabilità principale e responsabilità paritaria, con indicazione, solo per quest'ultimi, del grado di colpa;
- sinistri riservati persone e riservati cose: indicazione prevista per le annualità antecedenti al 2° semestre 2007;
- la firma dell'assicuratore.

L'Impresa consegna l'attestazione relativa all'ultimo periodo di osservazione effettivamente concluso anche nei casi di risoluzione anticipata del contratto rispetto alla sua scadenza annua quali: **vendita/consegna in conto vendita, furto, demolizione/esportazione definitiva del veicolo o cessata circolazione.**

L'Impresa non rilascia l'attestazione nel caso di:

- contratti di durata inferiore ad un anno, o annullati o risolti anticipatamente rispetto alla scadenza annuale;
- contratti di efficacia inferiore ad un anno per il mancato pagamento di una rata di premio;

Se il contratto è in coassicurazione, l'attestazione è rilasciata dall'Impresa delegataria, ossia quella che lo gestisce.

Articolo 4 - Mantenimento della classe di merito

L'assicurato può mantenere la classe di merito precedentemente maturata ne casi di:

1. Vendita o consegna in conto vendita del veicolo, cessazione dalla circolazione del veicolo, demolizione o distruzione o esportazione definitiva del veicolo

- **mediante sostituzione del contratto**
(se è richiesto di rendere valido il contratto del veicolo originario per altro veicolo di proprietà dell'assicurato e della stessa tipologia del precedente)
In tal caso, la sostituzione può essere utilizzata esclusivamente se il proprietario del veicolo ed il contraente restano invariati e solo a parità di prodotto.

- **mediante emissione di un nuovo contratto**

In questo caso è necessario consegnare:

- l'attestato di rischio (validità 5 anni) del veicolo originario;
- la documentazione dell'evento (vendita, demolizione ecc.) che ha determinato la risoluzione.

Il nuovo contratto - per altro veicolo di proprietà dell'assicurato e della stessa tipologia del precedente - è assegnato alla classe determinata in base ai dati presenti sull'attestato.

La classe di merito può essere utilizzata modificando anche il proprietario originario del veicolo se l'operazione rientra in una delle seguenti fattispecie:

- **Persone fisiche** - se il nuovo proprietario del veicolo è un familiare convivente del proprietario originario oppure se il nuovo proprietario è il locatario del veicolo nel caso di contratti di leasing;
- **Società di persone** se il passaggio di proprietà avviene tra società e uno dei soci o viceversa;
- **Società di capitali** se il passaggio di proprietà avviene tra società e amministratore unico (o amministratore delegato) e viceversa.

2. Contratto non rinnovato per mancato utilizzo del veicolo

In questo caso è necessaria l'emissione di un nuovo contratto e la consegna della seguente documentazione:

- l'attestato di rischio (validità 5 anni) del contratto sospeso, o non rinnovato;
- la documentazione della cessata circolazione del veicolo originario, se quello da assicurare è diverso da quello dell'attestato.

Il nuovo contratto - per altro veicolo di proprietà dell'assicurato e della stessa tipologia del precedente - è assegnato alla classe determinata in base ai dati presenti sull'attestato.

Questo istituto può essere utilizzato solo dal Contraente / proprietario del contratto originario.

3. Vendita parziale del veicolo

Il passaggio da una pluralità di cointestatari del medesimo veicolo ad uno solo di essi, dà diritto a quest'ultimo a conservare la classe di merito maturata.

4. Furto del veicolo

Alla stipula del nuovo contratto va consegnata copia della denuncia di furto e l'attestazione relativa al veicolo rubato (validità 5 anni).

Salve le precisazioni previste a fronte delle singole predette casistiche, il mantenimento della classe maturata attraverso l'emissione di un nuovo contratto spetta anche al coniuge dell'assicurato, se quest'ultimo non si è avvalso di tale facoltà, purché dimostri che il veicolo originario ricadeva nella comunione dei beni.

Inoltre, in caso di decesso del proprietario del veicolo assicurato, l'Impresa, a richiesta di tutti gli eredi, che devono fornire prova del loro titolo, ricevuti in restituzione i documenti assicurativi, procede nel seguente modo:

emette un nuovo contratto a favore del nuovo intestatario al PRA del veicolo conservando la classe di merito; considera risolto il contratto di cui il defunto era intestatario e restituisce agli eredi il premio residuo dal giorno di decorrenza della nuova polizza.

Se la formula originaria non è più disponibile, il nuovo contratto, fermo il riconoscimento dei benefici maturati, deve essere stipulato in una formula tariffaria riservata alle nuove polizze.

Articolo 5 - Utilizzo dell'attestato per assicurare un ulteriore veicolo

Se il proprietario di veicolo già assicurato con polizza regolarmente in corso (contratto di riferimento) stipula, per un ulteriore veicolo, un nuovo contratto, quest'ultimo è assegnato alla classe derivante dall'attestato conseguito sul contratto di riferimento; ciò in presenza dei seguenti requisiti:

- l'ulteriore veicolo, della medesima tipologia di quello già assicurato, è di prima immatricolazione o acquistato usato (voltura);

- il proprietario dei due veicoli - quello nuovo e quello già assicurato - è la stessa persona fisica: non possono accedere a questo istituto ditte, enti, associazioni, società e simili;
 - l'attestato di rischio è stato emesso da non più di 12 mesi rispetto alla decorrenza del nuovo contratto.
- Usufruisce di questo istituto anche il familiare convivente - condizione da provare mediante consegna dello stato di famiglia - con il proprietario del veicolo già assicurato.
- Se il veicolo originario era assicurato presso l'Impresa, l'assegnazione del nuovo contratto alla classe derivante dall'attestato della polizza di riferimento, è estesa anche ai casi di:
- veicolo in conto vendita ma non venduto / ritrovato dopo il furto, se l'assicurato ha già usufruito su altro contratto della classe maturata.

Articolo 6 - Denuncia di sinistro

In caso di sinistro il Contraente o l'assicurato deve contattare immediatamente il servizio telefonico al numero verde 800 68 68 68; a tutti gli effetti la chiamata ha validità di denuncia di sinistro. L'operatore avvierà immediatamente la pratica e fornirà tutte le informazioni sui successivi eventuali adempimenti.

In alternativa, il Contraente o l'assicurato può dare avviso scritto all'agenzia alla quale è assegnato il contratto oppure all'Impresa, entro tre giorni dall'evento o da quando ne ha avuto conoscenza, indicando il luogo, la data, l'ora e le modalità dell'evento, l'entità del danno, nonché il nome e il domicilio degli eventuali testimoni.

Ai sensi dell'art.143 del C.d.A., la denuncia deve essere redatta sul "Modulo di constatazione amichevole di incidente" (cosiddetto "Modulo Blu") e deve contenere tutte le informazioni richieste nel modulo stesso.

La denuncia deve essere completata dei dati anagrafici (nome e cognome, luogo e data di nascita, residenza) e del codice fiscale del conducente che si trovava alla guida del veicolo al momento del sinistro, nonché, se noti, dei dati anagrafici di tutti i soggetti a vario titolo intervenuti nello stesso (assicurato, proprietario, conducente del veicolo terzo, eventuali altri soggetti danneggiati, eventuali testimoni) e della individuazione delle Autorità intervenute. Unitamente al Modulo blu, e solo nell'ipotesi in cui l'assicurato si ritenga in tutto o in parte non responsabile del sinistro, deve essere trasmessa anche la richiesta di risarcimento danni utilizzando l'apposito modulo allegato al contratto o fornito insieme alla quietanza di pagamento.

In particolare, la richiesta di risarcimento danni deve essere inviata:

- all'Impresa, qualora in base alle indicazioni fornite all'assicurato all'atto della denuncia, sia applicabile la procedura di indennizzo diretto di cui all'art. 149 del C.d.A.
- alla Compagnia del civilmente responsabile nei casi in cui non trovi applicazione la procedura di indennizzo diretto.

Al momento della denuncia, l'assicurato riceverà ogni informazione utile per il corretto invio della richiesta di risarcimento.

Nei casi di cui al punto a), la richiesta di risarcimento deve essere inviata a mezzo telefax al numero indicato dall'operatore o, in alternativa, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento o consegna a mano. Non è ammesso l'invio della richiesta di risarcimento in via telematica.

Ricevuta la suddetta documentazione, l'Impresa valuterà la sussistenza dei presupposti per l'applicazione della procedura di indennizzo diretto (art. 149 del CdA) e, in caso positivo, provvederà a risarcire direttamente all'assicurato, solo nell'ipotesi in cui l'assicurato sia ritenuto in tutto o in parte non responsabile del sinistro, i danni subiti, secondo i criteri di legge.

Qualora si accerti che non sia possibile applicare la procedura di risarcimento diretto, l'Impresa provvederà, entro 30 giorni a decorrere dalla data di ricezione della richiesta di risarcimento, ad informare l'assicurato e, ad inviare la richiesta stessa e la documentazione acquisita alla Compagnia della controparte, se nota.

Qualora al momento del sinistro il presente contratto goda di agevolazioni tariffarie connesse alla composizione del nucleo familiare, l'Impresa si riserva la facoltà di richiedere al Contraente l'esibizione del certificato di stato di famiglia.

Alla denuncia devono seguire, nel più breve tempo possibile, le notizie, i documenti e gli eventuali atti giudiziari relativi al sinistro.

Salvo comprovate cause di forza maggiore, in caso non venga presentata la denuncia di sinistro o non vengano inviati la successiva documentazione inoltrata dal danneggiato o gli atti giudiziari, l'Impresa ha diritto di rivalersi in tutto o in parte nei confronti dell'assicurato per il pregiudizio che ne sia derivato.

La denuncia del sinistro è sempre obbligatoria.

Articolo 7 - Gestione delle vertenze

L'Impresa assume, fino a quando ne ha interesse, a nome dell'assicurato, la gestione stragiudiziale e giudiziale delle vertenze in qualunque sede nella quale si discuta del risarcimento del danno, designando, ove occorra, legali o tecnici. Ha inoltre facoltà di provvedere alla difesa dell'assicurato in sede penale, sino alla tacitazione dei danneggiati.

L'Impresa non rimborsa le spese incontrate dall'assicurato per i legali o tecnici che non siano designati dalla stessa né risponde di multe, ammende e spese di giustizia penali.

CONDIZIONI AGGIUNTIVE ALLA RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI

(Valide se espressamente richiamate nel contratto)

GUIDA LIBERA

La garanzia opera se alla guida del veicolo vi è qualsiasi conducente, anche occasionale, indipendentemente dall'età.

GUIDA ESPERTA (valida per autovetture, motocicli, ciclomotori)

Il contratto è stipulato nella forma "GUIDA ESPERTA". La garanzia opera se alla guida del veicolo vi sia:

- il proprietario dello stesso - se persona fisica - anche se di età inferiore a 26 anni, purché abilitato alla guida secondo la normativa vigente;
- qualsiasi conducente, anche occasionale, purché di età non inferiore ai 26 anni compiuti ed abilitato alla guida secondo la normativa vigente.

Se al momento del sinistro, alla guida del veicolo vi era persona di caratteristiche diverse da quelle sopra rappresentate, fermo il risarcimento ai terzi danneggiati, l'Impresa eserciterà il diritto di rivalsa con il limite massimo di € 5.000 (articolo 2 "Esclusioni e rivalsa" della presente sezione Sistema di coperture per la responsabilità civile auto).

VANTAGGI LAVORO&AFFARI

E' istituito riservato ad un soggetto identificato con partita IVA, o per ditte individuali codice fiscale, che assicura con l'Impresa più di un veicolo. Infatti, se presso l'Impresa sono contemporaneamente assicurati almeno due veicoli del medesimo soggetto identificato con lo specifico codice riportato sul contratto, la polizza può usufruire del seguente vantaggio:

- **Sconto Quantità** - riduzione di premio prevista dalla tariffa in vigore se, al momento della stipula del contratto, il veicolo a cui dare copertura è indenne da sinistri nell'ultimo periodo di osservazione. In presenza di sinistro lo sconto sarà attribuito l'anno successivo. Ai fini dell'applicazione della riduzione tariffaria, sono presi in considerazione i sinistri che determinano la penalizzazione del contratto, ovvero il peggioramento della classe di merito.

PROTEZIONE BONUS (abbinata ad autovetture) - condizione aggiuntiva a pagamento

Fatto salvo quanto previsto dalla formula bonus/malus, se nel periodo di osservazione considerato - a prescindere dalla data di avvenimento del sinistro stesso - viene iscritto in attestato di rischio un unico sinistro che abbia determinato il peggioramento della classe di merito (sinistro con responsabilità principale o cumulo di sinistri con responsabilità paritaria che sommati comportino il superamento della soglia del 50% di addebito di responsabilità), PROTEZIONE BONUS permette di:

- evitare il peggioramento della classe di merito interna che nella successiva annualità resterà inalterata;
- evitare il passaggio dalla scala A bonus alla scala B bonus-malus, previsto dalla formula bonus/malus autovetture.

Se nel periodo di osservazione - a prescindere dalla data di avvenimento di ciascun sinistro - vengono iscritti in attestato due o più sinistri (con responsabilità principale o cumulo di sinistri con responsabilità paritaria che sommati comportino il superamento della soglia del 50% di addebito di responsabilità), si applicano le normali regole riguardo al peggioramento della classe di merito, compreso il passaggio dalla scala A bonus alla scala B bonus - malus previsto dalla formula bonus/malus autovetture; tuttavia, il contraente potrà evitarne l'applicazione rimborsando gli importi liquidati per tutti i sinistri che determinano il peggioramento della classe ad eccezione di uno.

Avvertenza:

1. PROTEZIONE BONUS evita il peggioramento della classe interna ma non ha l'effetto di far evolvere in senso favorevole (in bonus) la classe stessa che, pertanto, resterà inalterata nel corso della successiva annualità assicurativa.
2. PROTEZIONE BONUS non opererà, neppure parzialmente, nel caso in cui nello stesso periodo di osservazione vengano iscritti in attestato due o più sinistri. Resta salva la facoltà dell'assicurato di ripristinare l'operatività di PROTEZIONE BONUS rimborsando gli importi liquidati per tutti i sinistri che determinano il peggioramento della classe ad eccezione di uno.
3. PROTEZIONE BONUS - fermo il resto - spiegherà i suoi effetti anche quando due o più sinistri, con responsabilità paritaria che sommati comportino il superamento della soglia del 50% di addebito di responsabilità, siano iscritti nello stesso attestato in quanto verranno considerati, a questo solo effetto, come un sinistro unico.

RINUNCIA ALLA RIVALSA

A parziale deroga di quanto indicato nel precedente articolo 2 "Esclusioni e rivalsa" della Sezione Sistema di coperture per la responsabilità civile auto, l'Impresa:

- a) rinuncia al diritto di rivalsa nei seguenti casi:
 - se il conducente non è abilitato alla guida secondo le disposizioni in vigore;
 - per danni subiti dai terzi trasportati - esclusi i trasportati su veicolo con targa in prova - se il trasporto non è stato effettuato in conformità delle disposizioni vigenti, o alle indicazioni della carta di circolazione;
 - se il veicolo è guidato da persona in stato di ebbrezza.
- b) limita il diritto di rivalsa all'importo massimo di € 5.000
 - se il veicolo è guidato da persona sotto l'influenza di sostanze stupefacenti sanzionata per tale ragione in via definitiva ai sensi dell'articolo 187 del codice della strada.

AUTOVETTURE CON TRAINO - RISCHIO DELLA CIRCOLAZIONE

L'assicurazione per la responsabilità civile della circolazione dell'autovettura assicurata è estesa al traino di rimorchio identificato con targa propria.

AUTOVEICOLI SPECIALI PER PORTATORI DI HANDICAP

Per i trasportati costretti su sedia a rotelle, la garanzia vale anche durante le operazioni di salita e discesa, effettuate con l'ausilio di mezzi meccanici.

ACCORDO PER IL RISARCIMENTO DEL DANNO IN FORMA SPECIFICA

in caso di sinistro RC Auto totalmente risarcibile e gestito con procedura di risarcimento diretto (art. 149 D.LEGS. 209/2005 C.D. "Codice delle Assicurazioni").

VALIDO SOLO PER AUTOVETTURE

Avvertenza:

Lo sconto sul premio RCA previsto a seguito dell'applicazione del presente accordo, non si cumula con quello previsto da clausole dello stesso tipo legate a garanzie diverse dalla Responsabilità Civile Auto (es: Kasko Collisione a Primo Rischio Assoluto Autovetture - detta anche Salvadanni Smart - Kasko Limitata a Collisione Autovetture, Kasko Completa Autovetture).

Può, peraltro, essere previsto l'aumento della misura dello sconto sul premio RCA in caso tali clausole vengano sottoscritte sia per la garanzia RCA sia per alcune garanzie dirette.

1) Oggetto dell'accordo

In caso di sinistro:

- con danni a cose o con danni a cose e persone ma limitatamente alle cose,

- totalmente risarcibile,
- gestito secondo la procedura di risarcimento diretto,
- con denuncia resa su modello C.A.I. e sottoscritta da tutti i conducenti coinvolti,

L'assicurato si impegna a far eseguire i ripristini presso un riparatore appartenente alla struttura convenzionata con l'Impresa. Si ha procedura di risarcimento diretto nei casi previsti dall'art. 149 d.lgs. 209/2005 (c.d. Codice delle Assicurazioni). Si ha sinistro totalmente risarcibile in caso l'assicurato non sia, neppure in parte, responsabile del danno.

2) Sconto premio e penale

L'Impresa a fronte dell'impegno assunto dall'assicurato corrisponde uno sconto sul premio RCA (al netto delle imposte e del contributo al SSN); la percentuale dello sconto è indicata in contratto.

L'Impresa, nel caso in cui - a seguito di sinistro avente tutte le caratteristiche indicate al precedente punto 1 "oggetto dell'accordo" - l'assicurato non faccia eseguire i ripristini presso un riparatore appartenente alla struttura convenzionata con l'Impresa, applicherà direttamente una penale il cui importo è indicato in contratto.

3) Accesso alla struttura convenzionata

In caso non siano presenti strutture convenzionate nel territorio del comune di residenza dell'assicurato oppure nel caso in cui il veicolo non sia nelle condizioni di raggiungere autonomamente la struttura convenzionata per le riparazioni, l'assicurato potrà beneficiare del servizio "presa e resa a domicilio" senza alcun costo aggiuntivo.

Il servizio di "presa e resa a domicilio" viene effettuato dalla struttura convenzionata o da altro incaricato dall'Impresa, previo accordo con l'assicurato.

4) Caso di Perdita totale

Resta inteso che, in caso di perdita totale del veicolo a seguito di sinistro, l'Impresa, anche per il tramite della struttura convenzionata, ne darà avviso all'assicurato ponendo a disposizione dello stesso l'equivalente in denaro del bene danneggiato (non più ripristinabile).

Si ha perdita totale quando il danno accertato equivale o supera il valore commerciale del veicolo al momento del sinistro, comprese le spese di immatricolazione o passaggio di proprietà di un veicolo della stessa tipologia e di uguale potenza.

Il danno viene accertato sulla base della valutazione tecnica redatta da incaricato dell'Impresa mentre il valore commerciale viene ricavato da quanto riportato dalla Pubblicazione "Quattroruote Professional".

L'assicurato può sempre optare per il risarcimento del danno in danaro - con il limite del valore commerciale del veicolo - nel caso non ritenga opportuno ripristinare la vettura.

GARANZIA "INDENNITA' DANNO TOTALE"

La garanzia può essere sottoscritta solo unitamente all'"Accordo per il risarcimento del danno in forma specifica"

1) OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE

Con la copertura "Indennità danno totale" - riservata ad autovetture ad uso privato - l'Impresa si impegna a versare un indennizzo nel caso in cui, a seguito di sinistro CARD 2 - come di seguito descritto - il veicolo assicurato abbia riportato danni di importo maggiore al suo valore commerciale.

Per CARD 2 si intende un sinistro gestito in ambito di Convenzione tra Assicuratori per il Risarcimento Diretto corredato da modulo CAI sottoscritto da ambedue i conducenti coinvolti nel sinistro, ove la responsabilità sia attribuita interamente alla controparte.

La copertura opera quando si verifica un sinistro CARD 2 con danni al veicolo di importo maggiore al suo valore commerciale.

In tal caso, l'assicuratore si impegna a corrispondere, in aggiunta e separatamente a quanto risarcito in forza della procedura CARD 2, il seguente indennizzo:

- 15% del valore commerciale del veicolo con il massimo di € 2.000,00 ed il minimo di € 500,00;

oppure, senza alcun aggravio di premio

- 15% del valore commerciale del veicolo con il massimo di € 3.000,00 ed il minimo di € 500,00 se il veicolo-autovettura è stato modificato per consentire il trasporto o l'utilizzo da parte di disabili.

2) AVVERTENZE

Il valore commerciale sul quale viene applicata la percentuale di indennizzo è quello indicato da "Eurotax Giallo" o, in ultima istanza, stimato da tecnici del settore.

Qualora "Eurotax Giallo" non riporti la quotazione del veicolo, la stima del valore commerciale che il veicolo aveva al momento del sinistro, viene effettuata sulla base di "Quattroruote Professional" o dal personale addetto alla liquidazione.

La liquidazione dell'indennizzo è sempre soggetta al limite del massimo, ferme restando le condizioni contrattuali e le esclusioni previste e precisate nel successivo **punto 3 "Esclusioni"** della presente **Sezione Garanzia "Indennità danno totale"**.

3) ESCLUSIONI

Fermi restando i limiti di cui ai punti 1 e 2, la **garanzia non opera** in caso di interruzione della procedura CARD 2 ed in caso in cui la fattispecie che ha comportato la perdita totale del veicolo assicurato configuri un caso di non risarcibilità ai sensi di legge in tema di R.C. Auto.

4) BENEFICIARI DELLE PRESTAZIONI

Beneficiario è l'intestatario al P.R.A. del veicolo o, in mancanza di questi, i suoi eredi legittimi e/o testamentari.

5) PREMIO

Il premio da versare deve essere pagato al momento della consegna della polizza; se pattuito il frazionamento, il premio è dovuto per l'intero anno assicurativo in caso di sinistro indennizzabile.

6) DENUNCIA DEI SINISTRI E ADEMPIMENTI

La denuncia effettuata a seguito di sinistro che colpisca la garanzia RCA si intende automaticamente e validamente resa anche ai fini della presente garanzia nel caso ne ricorrano le condizioni di indennizzabilità.

7) LIQUIDAZIONE DEI SINISTRI

In presenza di sinistro indennizzabile, l'Assicuratore si impegna alla relativa liquidazione con pagamento separato, contestualmente alla liquidazione del sinistro CARD 2 come indicato al punto 1.

Resta inteso che nel calcolo dell'indennizzo si terrà conto dell'eventuale valore del relitto, che verrà detratto dall'indennizzo stesso, nonché dell'incidenza dell'I.V.A., nella misura in cui l'assicurato la tenga a suo carico.

A richiesta dell'Impresa, la liquidazione dell'indennizzo potrà essere subordinata alla consegna di copia del Certificato di Proprietà con annotata la radiazione per rottamazione.

BONUS MALUS AUTOVETTURE

Valida per autovetture ad uso privato, veicoli adibiti ad uso promiscuo, fuoristrada omologati come autovetture

Questa formula tariffaria prevede variazioni di premio in relazione al verificarsi o meno di sinistri e si articola in due diverse scale di classi di merito:

- scala A bonus;
- scala B bonus-malus.

Sono dotate del medesimo numero di classi di merito di durata annuale, ma con diverso coefficiente di premio abbinato alla singola classe, come rappresentato dalle seguenti rispettive tabelle di riferimento:

classi di merito	-13A	-12A	-11A	-10A	-9A	-8A	-7A	-6A	-5A	-4A
coefficienti di premio	0,367	0,378	0,390	0,402	0,414	0,427	0,440	0,454	0,468	0,482
classi di merito	-3A	-2A	-1A	0A	1A	2A	3A	4A	5A	6A
coefficienti di premio	0,497	0,512	0,531	0,550	0,570	0,591	0,612	0,634	0,657	0,684
classi di merito	7A	8A	9A	10A	11A	12A	13A	14A	15A	16A
coefficienti di premio	0,713	0,743	0,774	0,806	0,840	0,884	0,935	1,000	1,100	1,200
classi di merito	17A	18A	19A	20A	21A	22A	23A	24A	25A	26A
coefficienti di premio	1,320	1,450	1,600	1,800	2,000	2,200	2,450	2,700	3,000	3,300

Tabella n. 1 - Scala A BONUS

classi di merito	-13B	-12B	-11B	-10B	-9B	-8B	-7B	-6B	-5B	-4B
coefficienti di premio	0,477	0,491	0,507	0,523	0,538	0,555	0,572	0,590	0,608	0,622
classi di merito	-3B	-2B	-1B	0B	1B	2B	3B	4B	5B	6B
coefficienti di premio	0,636	0,650	0,669	0,688	0,707	0,721	0,734	0,748	0,762	0,787
classi di merito	7B	8B	9B	10B	11B	12B	13B	14B	15B	16B
coefficienti di premio	0,813	0,840	0,867	0,895	0,916	0,946	0,982	1,050	1,155	1,260
classi di merito	17B	18B	19B	20B	21B	22B	23B	24B	25B	26B
coefficienti di premio	1,386	1,523	1,712	1,926	2,140	2,354	2,695	2,970	3,300	3,630

Tabella n. 2 - Scala B BONUS - MALUS

La classe d'ingresso è indicata nel contratto e dipende dalle dichiarazioni del Contraente e dai dati presenti nell'Attestazione dello stato del rischio (articolo 3 "Attestazione dello stato del rischio" della Sezione Sistema di coperture per la responsabilità civile auto); per l'assegnazione ad una delle due scale di classi in cui è articolata la formula tariffaria si considerano due diversi momenti della vita contrattuale:

STIPULAZIONE DEL CONTRATTO

- assicurato con attestato di rischio completo (con indicazione in tutte e 6 le annualità della sinistrosità pregressa) e indenne almeno negli ultimi 5 anni compreso l'anno in corso - assegnazione alla scala A bonus;
- altri casi assegnazione alla scala B bonus-malus.

RINNOVO DEL CONTRATTO

Contratti in scala A bonus

- contratto indenne: migliora la classe di merito come previsto dalla tabella n.3 Regole evolutive Scala A bonus e rimane assegnato alla scala A bonus;
- contratto sinistoso: peggiora la classe di merito come previsto dalla tabella n.3 Regole evolutive Scala A bonus e passa alla scala B bonus-malus.

Contratti in scala B bonus-malus

- contratto sinistoso: peggiora la classe di merito come previsto dalla tabella n.4 Regole evolutive Scala B bonus-malus e rimane assegnato alla scala B bonus-malus;
- contratto indenne: migliora la classe di merito come previsto dalla tabella n.4 Regole evolutive Scala B bonus-malus e se ha maturato un attestato completo (con indicazione in tutte e 6 le annualità della sinistrosità pregressa) e indenne almeno negli ultimi 5 anni compreso l'anno in corso, passa alla scala A bonus.

Ad ogni nuova annualità assicurativa vi è un cambiamento di classe, a seconda dei sinistri verificatisi nell'ultimo periodo di osservazione, come indicato nelle successive tabelle n.3 e 4, rispettivamente applicabili alla Scala A bonus e alla Scala B bonus-malus.

Provenienza SCALA A- BONUS Classe di merito	TABELLA REGOLE EVOLUTIVE SCALA A bonus: assegnazione per periodo successivo in base ai sinistri penalizzanti				
	SCALA A-BONUS 0 SINISTRI	SCALA B-BONUS- MALUS 1 SINISTRO (*)	SCALA B-BONUS- MALUS 2 sinistri (*)	SCALA B-BONUS- MALUS 3 sinistri (*)	SCALA B-BONUS- MALUS 4 o più sinistri (*)
-13A	-13A	-10B	-5B	1B	9B
-12A	-13A	-9B	-4B	3B	10B
-11A	-12A	-8B	-3B	4B	11B
-10A	-11A	-7B	-2B	5B	12B
-9A	-10A	-6B	-1B	6B	13B
-8A	-9A	-5B	0B	7B	14B
-7A	-8A	-4B	1B	8B	15B
-6A	-7A	-3B	3B	9B	16B
-5A	-6A	-1B	5B	11B	17B
-4A	-5A	0B	6B	12B	18B
-3A	-4A	1B	7B	13B	18B
-2A	-3A	2B	8B	14B	19B
-1A	-2A	4B	9B	15B	20B
0A	-1A	6B	10B	16B	21B
1A	0A	7B	11B	16B	21B
2A	1A	8B	12B	17B	22B
3A	2A	9B	13B	18B	23B
4A	3A	10B	14B	19B	24B
5A	4A	12B	15B	20B	25B
6A	5A	13B	16B	21B	26B
7A	6A	14B	17B	22B	26B
8A	7A	14B	18B	23B	26B
9A	8A	14B	19B	24B	26B
10A	9A	15B	20B	25B	26B
11A	10A	15B	20B	25B	26B
12A	11A	16B	21B	26B	26B
13A	12A	17B	22B	26B	26B
14A	13A	18B	22B	26B	26B
15A	14A	19B	23B	26B	26B
16A	15A	20B	24B	26B	26B
17A	16A	21B	25B	26B	26B
18A	17A	22B	26B	26B	26B
19A	18A	23B	26B	26B	26B
20A	19A	24B	26B	26B	26B
21A	20A	25B	26B	26B	26B
22A	21A	26B	26B	26B	26B
23A	22A	26B	26B	26B	26B
24A	23A	26B	26B	26B	26B
25A	24A	26B	26B	26B	26B
26A	25A	26B	26B	26B	26B

Tabella n. 3 - Regole evolutive SCALA A - bonus
(*) in caso di sinistro è previsto il passaggio alla SCALA B bonus-malus

Provenienza SCALA B BONUS- MALUS Classe di merito	TABELLA REGOLE EVOLUTIVE SCALA B bonus malus: assegnazione per periodo successivo in base ai sinistri penalizzanti					
	SCALA B BONUS-MALUS 0 SINISTRI	SCALA A BONUS 0 SINISTRI (*)	SCALA B BONUS-MALUS 1 SINISTRO	SCALA B BONUS-MALUS 2 sinistri	SCALA B- BONUS-MALUS 3 sinistri	SCALA B BONUS-MALUS 4 o più sinistri
-13B	-13B	-13A	-5B	1B	9B	14B
-12B	-13B	-12A	-4B	2B	10B	15B
-11B	-12B	-11A	-3B	3B	11B	16B
-10B	-11B	-10A	-2B	4B	12B	17B
-9B	-10B	-9A	-1B	5B	13B	18B
-8B	-9B	-8A	0B	6B	13B	18B
-7B	-8B	-7A	1B	7B	14B	19B
-6B	-7B	-6A	2B	9B	14B	19B
-5B	-6B	-5A	3B	10B	15B	20B
-4B	-5B	-4A	4B	11B	15B	20B
-3B	-4B	-3A	6B	12B	16B	21B
-2B	-3B	-2A	7B	12B	16B	21B
-1B	-2B	-1A	8B	13B	17B	22B
0B	-1B	0A	9B	13B	17B	22B
1B	0B	1A	10B	14B	18B	23B
2B	1B	2A	11B	14B	19B	24B
3B	2B	3A	12B	15B	20B	25B
4B	3B	4A	13B	15B	21B	26B
5B	4B	5A	14B	16B	21B	26B
6B	5B	6A	14B	17B	22B	26B
7B	6B	6A	15B	18B	23B	26B
8B	7B	7A	15B	19B	24B	26B
9B	8B	8A	16B	20B	25B	26B
10B	9B	9A	16B	20B	25B	26B
11B	10B	10A	16B	20B	25B	26B
12B	11B	11A	17B	21B	26B	26B
13B	12B	12A	17B	21B	26B	26B
14B	13B	13A	18B	22B	26B	26B
15B	14B	14A	19B	23B	26B	26B
16B	15B	15A	20B	24B	26B	26B
17B	16B	16A	21B	25B	26B	26B
18B	17B	17A	22B	26B	26B	26B
19B	18B	18A	23B	26B	26B	26B
20B	19B	19A	24B	26B	26B	26B
21B	20B	20A	25B	26B	26B	26B
22B	21B	21A	26B	26B	26B	26B
23B	22B	22A	26B	26B	26B	26B
24B	23B	23A	26B	26B	26B	26B
25B	24B	24A	26B	26B	26B	26B
26B	25B	25A	26B	26B	26B	26B

Tabella n. 4 - Regole evolutive SCALA B - bonus-malus

(*) passaggio alla SCALA A bonus se maturato un attestato indenne con indicazione della sinistrosità pregressa almeno degli ultimi 5 anni compreso l'anno in corso.

Per l'applicazione delle regole sul cambiamento di classe si considerano, ai fini dell'osservazione, i seguenti periodi di copertura effettiva:

Struttura del periodo di osservazione:

- **primo periodo:** inizia dal giorno di decorrenza dell'assicurazione e termina 60 giorni prima della scadenza della prima annualità intera di assicurazione;
- **periodi successivi:** durano 12 mesi a partire dalla scadenza del periodo precedente.

La sostituzione del contratto, per vendita, consegna in conto vendita, demolizione, distruzione, esportazione, disciplinata dal precedente articolo 4 "Mantenimento della classe di merito" della Sezione Sistema di coperture per la responsabilità civile auto, non interrompe il periodo di osservazione in corso e permette di mantenere la scadenza annuale del contratto sostituito, a meno che non cambi il proprietario assicurato (o il locatario nel caso di contratti di leasing). In questa ipotesi, è necessario stipulare un nuovo contratto, fatte salve le eccezioni regolamentate dal medesimo articolo 4 "Mantenimento della classe di merito".

La maggiorazione del premio in caso di sinistro può essere evitata rimborsando gli importi liquidati per tutti, o parte dei sinistri provocati nel periodo di osservazione precedente al rinnovo. La facoltà può essere esercitata in occasione della scadenza annua del contratto, sia nel caso di contratto rinnovato, sia nel caso di contratto disdetto.

INCENDIO e FURTO SestoSenso KM cosa assicurata

Articolo 1 - Incendio e furto

L'Impresa risarcisce i danni determinati dagli eventi previsti dalle singole garanzie nei limiti dei capitali e dei massimali previsti. L'operatività delle varie garanzie deve risultare dai documenti assicurativi; quelle non indicate sono escluse. L'Impresa si impegna a prestare a valore intero le garanzie sotto precisate per ogni singolo rischio ed ha facoltà di riparare/ripristinare le cose oggetto del sinistro o provvedere ad un risarcimento in denaro per:

a) INCENDIO

Sono indennizzabili - con gli eventuali scoperti previsti dal contratto - i danni subiti dal veicolo assicurato - escluse le cose trasportate - a seguito di incendio totale o parziale dello stesso, nonché a seguito di esplosione o di scoppio compresi quelli prodotti dall'impianto di alimentazione, anche se azionato da gas liquido.

Se compresi nel valore del veicolo sono inclusi nella garanzia:

- gli optional e gli accessori, ovvero le dotazioni stabilmente fissate al veicolo fornite ed installate, con o senza maggiorazione del prezzo di listino, dalla casa costruttrice, o da altre ditte in un momento successivo all'acquisto.
- gli apparecchi audiofonovisivi di serie e non di serie.

Se i predetti optional/accessori ed apparecchi audiofonovisivi determinano un aumento del prezzo di listino e/o

incrementano il valore del veicolo, il loro equivalente deve essere dichiarato a parte, **pena la loro non indennizzabilità.**

Non è indennizzabile il danno derivante da atto di danneggiamento volontario, c.d. atto vandalico, seguito da incendio (articolo 424 codice penale).

b) FURTO TOTALE E PARZIALE CON SCOPERTO

In caso di furto o rapina tentati o consumati, è indennizzabile, con gli scoperti previsti dal contratto, la perdita totale del veicolo o di sue singole parti.

Se compresi nel valore del veicolo sono inclusi nella garanzia senza aumenti di premio:

- gli optional e gli accessori, ovvero le dotazioni stabilmente fissate al veicolo - esclusi gli apparecchi audiofonovisivi regolamentati dal successivo *articolo 2 "Estensione agli apparecchi audiofonovisivi della garanzia furto"* - fornite e installate, con o senza maggiorazione al prezzo di listino, dalla casa costruttrice, o da altre ditte in un momento successivo all'acquisto. Se i predetti optional/accessori determinano un aumento del prezzo di listino, il loro valore deve essere dichiarato a parte, **pena la loro non indennizzabilità.**

Sono inoltre assicurati:

- i danni subiti dal veicolo durante la circolazione abusiva conseguente al furto o alla rapina. Restano comunque esclusi i danni meccanici, elettrici ed all'impianto idraulico, non direttamente conseguenti ad urto, collisione o ribaltamento, nonché i danni causati da cose trasportate;
- i danni conseguenti al tentativo di furto.

Non è indennizzabile il danno derivante da atto di danneggiamento volontario (c.d. atto vandalico).

c) FURTO TOTALE E PARZIALE CON SCOPERTO SOLO PER DANNI PARZIALI

Vale quanto previsto al precedente punto b) "*Furto totale e parziale con scoperto*", con applicazione dello scoperto nel solo caso di danno parziale.

Non è indennizzabile il danno derivante da atto di danneggiamento volontario (c.d. atto vandalico).

d) FURTO TOTALE E PARZIALE SENZA SCOPERTO

Forma di copertura riservata alle autovetture (e veicoli equiparati) uso privato e veicoli adibiti ad uso promiscuo. Se sia corrisposto il relativo sovrappremio, vale quanto previsto al precedente punto b) "*Furto totale e parziale con scoperto*" senza applicazione di scoperto.

Non è indennizzabile il danno derivante da atto di danneggiamento volontario (c.d. atto vandalico).

e) FURTO TOTALE CON SCOPERTO

In caso di furto o rapina, è indennizzabile, con gli scoperti previsti dal contratto, la sola perdita totale del veicolo. La copertura riguarda esclusivamente autovetture (e veicoli equiparati) uso privato e veicoli adibiti ad uso promiscuo. I veicoli devono essere immatricolati da almeno 12 mesi. Se compresi nel valore del veicolo sono inclusi nella garanzia:

- gli optional e gli accessori, ovvero le dotazioni stabilmente fissate al veicolo - esclusi gli apparecchi audiofonovisivi regolamentati dal successivo *articolo 2 "Estensione agli apparecchi audiofonovisivi della garanzia furto"* - fornite ed installate, con o senza maggiorazione del prezzo di listino, dalla casa costruttrice, o da altre ditte in un momento successivo all'acquisto. Se i predetti optional/accessori determinano un aumento del prezzo di listino, il loro valore deve essere dichiarato a parte, **pena la loro non indennizzabilità.**

Purché costituiscano perdita totale, così come definita dall'*articolo 10 "Determinazione dell'ammontare del danno della presente sezione "Sistema di coperture per il veicolo - incendio e furto"*, sono inoltre assicurati:

- i danni subiti dal veicolo durante la circolazione abusiva conseguente al furto o alla rapina. Restano comunque esclusi i danni meccanici, elettrici ed all'impianto idraulico, non direttamente conseguenti ad urto, collisione o ribaltamento, nonché i danni causati da cose trasportate;
- i danni conseguenti al tentativo di furto.

Non sono compresi nella garanzia i danni derivanti da furto parziale e quelli causati da atto di danneggiamento volontario (c.d. atto vandalico).

f) FURTO TOTALE SENZA SCOPERTO

Se sia corrisposto il relativo sovrappremio, vale quanto previsto al punto precedente e) "*Furto totale con scoperto*" senza applicazione di scoperto.

Non sono compresi nella garanzia i danni derivanti da furto parziale e quelli causati da atto di danneggiamento volontario (c.d. atto vandalico).

Articolo 2 - Estensione agli apparecchi audiofonovisivi della garanzia furto

1. Estensione gratuita: se compresi nel valore assicurato sono indennizzabili i danni da furto come sopra descritti e subiti da apparecchi audiofonovisivi ad installazione fissa di serie quali apparecchi radio, televisori, lettori di CD/MP3/DVD, i mangianastri, i registratori, i radiotelefoni, i navigatori satellitari, gli impianti di antifurto satellitare e altre apparecchiature simili, installate dalla casa costruttrice senza maggiorazione del prezzo di listino.

2. Estensione a pagamento: la copertura assicurativa può essere anche estesa ai danni subiti da apparecchi audiofonovisi ad installazione fissa non di serie quali apparecchi radio, televisori, lettori di CD/MP3/DVD, mangianastri, registratori, radiotelefonni, navigatori satellitari, impianti di antifurto satellitare e altre apparecchiature simili, se forniti dalla casa costruttrice con supplemento del prezzo di listino, oppure installati da altre ditte in un momento successivo all'acquisto del veicolo. Questa estensione sarà operante solo se gli apparecchi in parola siano espressamente descritti in polizza, con indicazione separata del loro valore ed applicazione del relativo sovrapprezzo per l'estensione della copertura.

Articolo 3 - Estensioni gratuite garanzia incendio

- A parziale deroga di quanto previsto dall' *articolo 1 "Incendio e furto"*: l'assicurazione viene prestata per i danni materiali e diretti provocati ai terzi, agli animali nonché ai mobili ed agli immobili dei terzi, nei casi di responsabilità civile dell'assicurato in conseguenza di incendio del veicolo descritto in polizza ed esplosione e/o scoppio del carburante del veicolo stesso; la garanzia opera, entro il limite massimo di € 200.000,00 indipendentemente dalla natura e dal numero dei danneggiati, sempre che il veicolo non si trovi in circolazione o sia oggetto di operazioni di carico o scarico.

- A parziale deroga di quanto previsto dal successivo *articolo 4 "Esclusioni riguardanti l'assicurazione incendio e furto"*: la garanzia incendio è estesa ai danni materiali e diretti subiti dal veicolo assicurato in occasione di incendio verificatosi in conseguenza di tumulti, manifestazioni turbolente o violente, scontri con le Forze dell'Ordine, risse.

Articolo 4 - Esclusioni riguardanti l'assicurazione incendio e furto

L'assicurazione non vale nel caso di sinistri verificatisi in conseguenza di:

- dolo o colpa grave (qual è ad esempio la sottrazione del veicolo assicurato con le chiavi originali) dell'assicurato, delle persone con lui conviventi, dei suoi dipendenti o delle persone da lui incaricate alla guida, riparazione o custodia del veicolo assicurato e dei trasportati;
- appropriazione indebita;
- partecipazione da parte del conducente a gare o competizioni sportive e alle relative prove ufficiali;
- guerre, rivoluzioni, insurrezioni, rivolte, occupazioni militari, atto di danneggiamento volontario (c.d. atto vandalico) anche se seguito da incendio;
- tumulti, manifestazioni turbolente o violente, scontri con le Forze dell'Ordine, risse, limitatamente alla garanzia furto;
- movimenti tellurici, eruzioni vulcaniche, inondazioni e allagamenti;
- semplici bruciature non seguite da incendio, sinistri agli impianti elettrici dovuti a fenomeno elettrico comunque manifestatosi, aspirazione di acqua nel motore;
- rischio atomico (trasformazione dell'atomo e/o radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche).

L'Impresa applica uno scoperto pari al 25% dell'ammontare del danno in caso di sinistro avvenuto nel periodo di tempo che intercorre tra la richiesta di pagamento dell'integrazione del premio ed il momento in cui la stessa verrà pagata, come previsto dall' *articolo 7 "Adempimenti"* della sezione *"Condizioni generali di assicurazione"*. Detto scoperto si applica e sostituisce gli altri scoperti indicati in polizza e nel successivo *articolo 11 "Scoperti in caso di sinistro"*.

Cosa succede se...

Articolo 5 - Sottoscrizione di assicurazioni complementari

L'assicurato deve comunicare all'Impresa l'esistenza di altre assicurazioni per i medesimi rischi ai quali si riferisce la presente copertura. Se non vi provvede dolosamente perde il diritto all'indennizzo ai sensi dell'articolo 1910 secondo comma del codice civile.

Articolo 6 - Adeguamento automatico del valore assicurato

Al rinnovo annuale della polizza e/o alla scadenza del rateo iniziale, l'Impresa adegua automaticamente il valore assicurato di autoveicoli (uso privato e pubblico) e veicoli adibiti ad uso promiscuo, in base alla valutazione della rivista "Quattroruote Professional" e di conseguenza modifica il premio della garanzia Incendio/Furto. Il valore degli optional, accessori e apparecchi audiofonovisi è aggiornato applicando la stessa percentuale di adeguamento prevista per il valore dell'autoveicolo.

L'operazione verrà effettuata dall'Impresa utilizzando i dati disponibili più aggiornati al momento dell'elaborazione dell'adeguamento.

Alla determinazione del premio di rinnovo concorrono anche parametri dinamici fra i quali l'età del proprietario e l'anzianità del veicolo assicurato.

Il contraente che, conosciuto il premio di rinnovo calcolato anche sulla base dei parametri di cui sopra, non intenda rinnovare le garanzie/coperture, può recedere dal contratto dandone comunicazione all'Impresa oppure, senza alcuna comunicazione, non pagando il premio di rinnovo. L'Impresa mantiene operanti le garanzie sino alla data di effetto di un eventuale nuovo contratto - anche con altra Impresa - ma comunque non oltre il quindicesimo giorno successivo alla scadenza annua del presente contratto. In ogni caso, il contraente può assicurare un valore diverso rispetto a quello stabilito mediante la rivista "Quattroruote Professional".

L'esercizio di tale scelta comporta la sostituzione del contratto in essere e la perdita del meccanismo di adeguamento automatico.

Di conseguenza, in fase di rinnovo, l'aggiornamento del valore assicurato, avverrà a richiesta del contraente come previsto dal successivo *articolo 7 "Adeguamento del valore assicurato a richiesta del contraente" della presente sezione "Sistema di coperture per il veicolo - Incendio e furto"*.

Nel caso di marca/modello/versione dell'autoveicolo non valutata dalla rivista "Quattroruote Professional", l'adeguamento automatico non può essere offerto o cessa di essere effettuato. In quest'ultima ipotesi, l'Impresa si impegna a comunicare al contraente la cessazione dell'adeguamento automatico almeno un mese prima del termine di validità del contratto. L'aggiornamento del valore assicurato dovrà essere pertanto richiesto dal contraente in occasione della scadenza annua, come previsto dall' *articolo 7 "Adeguamento del valore assicurato a richiesta del contraente" della presente sezione "Sistema di coperture per il veicolo - Incendio e furto"*.

Nel caso in cui il contraente non comunichi l'aggiornamento del valore assicurato l'Impresa provvederà a calcolare il premio relativo alle garanzie Incendio/Furto e Atti vandalici/Eventi naturali (se presente nel contratto) sulla base dell'ultimo valore assicurato.

Rimane salvo quanto previsto dall' *articolo 10 "Determinazione dell'ammontare del danno" della presente sezione "Sistema di coperture per il veicolo - Incendio e furto"*.

Il meccanismo di adeguamento automatico sarà operante solo se richiamato in polizza.

Articolo 7 - Adeguamento del valore assicurato a richiesta del contraente

Al rinnovo annuale della polizza, su specifica richiesta del contraente, l'Impresa si impegna ad adeguare il valore del veicolo a quello di mercato, indicato dal contraente, modificando il premio dovuto.

Alla determinazione del premio di rinnovo per autovetture (uso privato e pubblico) e veicoli adibiti ad uso promiscuo concorrono anche parametri dinamici tra i quali l'età del proprietario e l'anzianità del veicolo assicurato.

Il contraente che, conosciuto il premio di rinnovo calcolato sulla base dei parametri di cui sopra, non intenda rinnovare le garanzie/coperture, può recedere dal contratto dandone comunicazione all'Impresa oppure, senza alcuna comunicazione, non pagando il premio di rinnovo. L'Impresa mantiene operanti le garanzie sino alla data di effetto di un eventuale nuovo contratto - anche con altra Impresa - ma comunque non oltre il quindicesimo giorno successivo alla scadenza annua del presente contratto.

Articolo 8 - Denuncia di sinistro e adempimenti

L'assicurato deve:

- denunciare il sinistro entro il termine di tre giorni (articolo 1913 del codice civile);
- fornire notizie e dati quanto più dettagliati possibile, anche per agevolare l'Impresa in un intervento tempestivo e adeguato alle esigenze del singolo caso;
- astenersi, salvo che per gli interventi di prima urgenza, dall'effettuare riparazioni, alienare o rottamare il mezzo, prima del controllo dei danni effettuato da un tecnico di fiducia dell'Impresa, salvo il caso in cui il mezzo sia stato ricoverato presso una struttura convenzionata con l'Impresa.

Per i sinistri conseguenti a incendio a seguito di tumulti, manifestazioni turbolente o violente, atti di danneggiamento volontario (c.d. atto vandalico), la corresponsione dell'indennizzo è subordinata alla presentazione della denuncia da parte dell'assicurato all'Autorità di Polizia Giudiziaria competente per territorio.

Se il furto totale è avvenuto all'estero, la denuncia deve essere reiterata all'Autorità di Polizia Giudiziaria Italiana.

Copia autenticata della denuncia deve essere consegnata all'Impresa. Ai fini della corresponsione dell'indennizzo, l'Impresa potrà inoltre richiedere all'assicurato, a spese di quest'ultimo, i documenti di seguito elencati:

- copia conforme del verbale di constatazione dei danni, redatto dall'Autorità di Polizia Giudiziaria (in caso di ritrovamento del veicolo rubato, danneggiamento durante tumulti, incendio su aree pubbliche o private);
- certificato di radiazione al PRA (in caso di danno parziale con antieconomicità delle riparazioni);

Inoltre, in caso di furto totale senza ritrovamento del veicolo, potranno essere richiesti:

- certificato cronologico del P.R.A.;
- originale del certificato di proprietà con annotata la perdita di possesso;
- procura speciale a vendere notarile per il caso di ritrovamento del veicolo;
- dichiarazione di estinzione di eventuali crediti privilegiati o del fermo amministrativo;
- tutte le chiavi e/o i dispositivi di avviamento originali del veicolo.

La restituzione delle chiavi e/o dei dispositivi originali di avviamento del veicolo potrà essere richiesta anche in caso di incendio in cui il danno superi il valore commerciale del veicolo al momento del sinistro, al netto del valore del relitto.

L'Impresa è autorizzata ad inviare le chiavi e/o dispositivi di avviamento originali del veicolo, consegnati dal Cliente, alla casa costruttrice. L'Impresa è autorizzata ad acquisire gli esiti della verifica del contenuto della memoria interna ed ottenere la lista dei duplicati richiesti e prodotti.

L'autorizzazione, data all'Impresa, viene sottoposta alla specifica approvazione scritta da parte dell'Assicurato nella sezione della polizza dedicata alle clausole rilevanti ai sensi ed agli effetti degli articoli 1341 e 1342 del Codice Civile.

In ogni caso l'Impresa ha facoltà di acquistare ciò che resta del veicolo dopo il sinistro.

Qualora a fronte di furto totale o parziale, risulti aperto un procedimento per il reato di cui all'articolo 624 del codice penale (fraudolenta distruzione della cosa propria e mutilazione fraudolenta della propria persona) l'Impresa potrà versare l'indennizzo solo previa presentazione del certificato di chiusa inchiesta.

Articolo 9 - Ritrovamento del veicolo rubato

Quando l'assicurato ha notizia del recupero del veicolo rubato o di sue parti, deve darne immediato avviso all'Impresa.

Qualora il recupero sia avvenuto:

- prima della corresponsione dell'indennizzo: l'importo indennizzabile verrà determinato come previsto dall'*"articolo 1 Incendio e furto"*;
- dopo la corresponsione dell'indennizzo, l'assicurato potrà optare se:
 - a) procedere alla vendita del veicolo tramite l'Impresa;
 - b) rientrare in possesso del veicolo restituendo all'Impresa l'indennizzo corrisposto (se il veicolo ritrovato è danneggiato, l'Impresa rimborserà contestualmente il danno risarcibile determinato come indicato al precedente *"articolo 1 "Incendio e furto"*).

Articolo 10 - Determinazione dell'ammontare del danno

a) **Perdita totale:** si considera perdita totale un danno superiore al 85% del valore del veicolo. A richiesta dell'Impresa l'assicurato dovrà produrre il certificato di radiazione al PRA o prestarsi a compiere tutte le formalità relative al trasferimento di proprietà del veicolo ad un soggetto indicato dall'Impresa stessa.

L'ammontare del danno è dato dal valore commerciale che il veicolo e gli eventuali optional, accessori e apparecchi audiofonovisivi assicurati avevano al momento del sinistro. Per autovetture e motocicli il valore commerciale è determinato nel seguente modo:

- **autovetture:** il valore del veicolo è ricavato in base alla quotazione della rivista "Quattroruote Professional", riferita al mese di accadimento dell'evento e maggiorata del valore commerciale degli eventuali optional, accessori e apparecchi audiofonovisivi se assicurati ai quali è applicato lo stesso coefficiente di svalutazione subito dal veicolo. Se "Quattroruote Professional" non riporta la quotazione del veicolo, la stima del suo valore commerciale e degli eventuali accessori, optional e apparecchi audiofonovisivi avevano al momento del sinistro, viene effettuata dal personale addetto alla liquidazione sulla base dei listini Eurotax.
- **motoveicoli e ciclomotori:** il valore del veicolo è ricavato in base alla quotazione della rivista "Due Ruote" Edizione Edidomus, riferita al mese di accadimento dell'evento. Se "Due Ruote" Edizione Edidomus non riporta la quotazione del veicolo, la stima del suo valore commerciale al momento del sinistro, viene effettuata dal personale addetto alla liquidazione sulla base dei listini Eurotax Due Ruote.

b) **Danno parziale:** l'ammontare del danno è dato dal costo della riparazione. Se la riparazione comporta la sostituzione di parti del veicolo danneggiate e/o sottratte, nel calcolarne il costo si tiene conto del deprezzamento di dette parti dovuto al loro degrado d'uso. Rimane salvo quanto più sotto specificato per le autovetture ed i veicoli ad uso promiscuo.

L'ammontare del danno così determinato non può superare il valore commerciale del veicolo al momento del sinistro al netto del valore del relitto.

Non sono indennizzabili le spese per modifiche, aggiunte o migliorie apportate al veicolo in occasione della riparazione, le spese di deposito, i danni da mancato godimento o uso, altri pregiudizi.

Nella determinazione dell'indennizzo si terrà conto dell'incidenza dell'I.V.A., nella misura in cui l'assicurato la tenga a suo carico ed il relativo importo sia compreso nel valore assicurato.

Se il veicolo è locato in leasing ed è assicurato IVA compresa, l'imposta verrà riconosciuta nell'indennizzo in proporzione ai canoni di leasing pagati dal conduttore alla data del furto.

Se l'assicurazione copre soltanto una parte del valore che il veicolo aveva al momento del sinistro, l'Impresa risponde dei danni in proporzione al rapporto tra il valore al momento del sinistro e quello assicurato, secondo quanto disposto dall'articolo 1907 del Codice Civile. Inoltre, con specifico riguardo alle autovetture ad uso privato ed i veicoli ad uso promiscuo:

- **perdita totale:** se il sinistro avviene entro 6 mesi dalla data di prima immatricolazione del veicolo (in Italia o all'estero), non verrà tenuto conto - ai fini della liquidazione del danno - del degrado d'uso del veicolo o delle sue parti, con il limite del capitale assicurato e sempre salvo il disposto dell'articolo 1907 del Codice Civile;
- **danno parziale:** non si considera il degrado d'uso nei primi 5 anni dalla data di prima immatricolazione del veicolo (in Italia o all'estero), per tutte le parti dello stesso. Sono esclusi i pneumatici, le batterie e l'impianto di scarico per i quali l'inapplicabilità del degrado d'uso è limitata ai primi 6 mesi.

Articolo 11 - Scoperti in caso di sinistro

In caso di sinistro rimangono a carico dell'assicurato gli eventuali scoperti previsti dal contratto.

Per i veicoli con antifurto satellitare rimane a carico dell'assicurato lo scoperto pari al 20% dell'ammontare del danno, in caso di furto totale avvenuto nei seguenti paesi: Norvegia, Islanda, Repubblica Ceca, Repubblica Slovacca, Ungheria, Slovenia, Croazia, Bosnia Erzegovina, Estonia, Israele, Lettonia, Polonia, Bulgaria, Cipro, Iran, Malta, Macedonia, Romania, Tunisia, Turchia, Ucraina.

In questo caso non opererà la riduzione prevista ai sensi dell'articolo 12 "Riduzione dello scoperto in caso di furto totale del veicolo custodito" della presente sezione "Sistema di copertura per il veicolo - Incendio e furto".

Articolo 12 - Riduzione dello scoperto in caso di furto totale del veicolo custodito

In caso di furto totale o rapina, lo scoperto indicato in polizza sarà ridotto del 50% se, alla stipula del contratto, l'assicurato ha dichiarato che il veicolo è regolarmente custodito in box chiuso o in garage condominiale chiuso (in locazione o di proprietà) e purché venga dimostrato che al momento del furto/rapina il veicolo si trovava nei predetti ambienti chiusi. Ciò vale per autovetture in servizio privato, veicoli ad uso promiscuo, motocicli e ciclomotori.

Sezione

KASKO

KASKO COLLISIONE A PRIMO RISCHIO ASSOLUTO

Struttura tariffaria

Articolo 1 - Struttura della garanzia

La garanzia prevede variazioni di premio in relazione al verificarsi o meno di sinistri. La sua struttura si articola in classi di durata annuale e ad ogni classe corrisponde un coefficiente di premio come indicato nella Tabella n.1:

Tabella n.1

Classi di merito	Coefficienti di premio
+ 5	0,740
+ 4	0,757
+ 3	0,775
+ 2	0,794
+ 1	0,815
0	0,837
1	0,872
2	0,916
3	0,962
4	1,011
5	1,063
6	1,118
7	1,177
8	1,239
9	1,306
10	1,397
11	1,517
12	1,657
13	1,831
14	2,049
15	2,295
16	2,703
17	3,183
18	3,575

La classe di ingresso kasko è indicata nel contratto ed è determinata in funzione della Classe Universale (CU) RCA; quest'ultima (classe CU) dipende dalle dichiarazioni del Contraente e dai dati dell'Attestazione dello Stato del Rischio.

Ad ogni nuova annualità assicurativa vi è un cambiamento di classe, a seconda dei sinistri verificatisi nell'ultimo periodo di osservazione come indicato nella tabella 2 che segue:

Tabella n.2

Classe di merito	Classe di assegnazione in base ai sinistri osservati			
	0 sinistri	1 sinistro	2 sinistri	3 o più sinistri
+5	+5	1	5	9
+4	+5	2	6	10
+3	+4	3	7	11
+2	+3	4	8	12
+1	+2	5	9	13
0	+1	6	10	14
1	0	7	11	15
2	1	8	12	16
3	2	9	13	17
4	3	10	13	18
5	4	11	14	18
6	5	12	15	18
7	6	13	16	18
8	7	13	16	18
9	8	14	17	18
10	9	15	17	18
11	10	15	18	18
12	11	16	18	18
13	12	16	18	18
14	13	17	18	18
15	14	18	18	18
16	15	18	18	18
17	16	18	18	18
18	17	18	18	18

Per l'applicazione delle regole di evoluzione di classe si considerano, ai fini dell'osservazione, i seguenti periodi di copertura effettiva:

- **primo periodo:** inizia dal giorno di decorrenza dell'assicurazione e termina 60 giorni prima della scadenza della prima annualità intera di assicurazione;
- **periodi successivi:** durano 12 mesi a partire dalla scadenza del periodo precedente.

Per i contratti composti da una frazione di anno più un anno intero (ad esempio dal 30/6/2009 al 31/12/2010) valgono le seguenti disposizioni:

- la frazione di anno (ovvero dal 30/6/2009 al 31/12/2009) costituisce il periodo iniziale della copertura assicurativa;
- le regole relative al cambiamento di classe operano al termine dell'intero periodo di assicurazione (quindi al 31/12/2010).

La sostituzione del contratto per i casi di vendita, consegna in conto vendita, demolizione, distruzione, esportazione non interrompe il periodo di osservazione in corso e permette di mantenere la scadenza annuale del contratto sostituito, a meno che non cambi il proprietario assicurato (o il locatario nel caso di contratti di leasing). Nell'ipotesi di cambio di proprietario è necessario stipulare un nuovo contratto.

Articolo 2 - Adeguamento della tariffa kasko

In occasione di ciascuna scadenza annua della polizza, l'Impresa ha la facoltà di modificare le condizioni di premio della garanzia in funzione della classe di merito maturata e della tariffa kasko in vigore a quel momento.

Il Contraente può prorogare la durata del contratto per un'ulteriore annualità pagando il premio richiesto dall'Impresa, oppure può:

- recedere dalla garanzia kasko, ed in questo caso è necessario sostituire il contratto originario escludendo la predetta copertura;
- risolvere l'intero contratto non pagando il nuovo premio.

Articolo 3 - Oggetto della garanzia

L'Impresa si impegna ad indennizzare i danni materiali e diretti subiti dal veicolo assicurato a seguito di collisione con altro veicolo identificato e ciò fino al limite massimo garantito da cui va sottratta la franchigia contrattuale.

Il limite massimo di indennizzo e l'importo di franchigia sono entrambi indicati sullo stampato di polizza.

L'indennizzo rientra sempre nel limite massimo indicato in polizza e non può mai essere superiore al valore commerciale del veicolo assicurato al momento del sinistro.

In ogni modo, se il sinistro causa un danno di importo superiore al limite massimo di indennizzo, ma inferiore al valore commerciale del veicolo assicurato, la franchigia sarà detratta dall'importo del danno e progressivamente assorbita fino all'esaurimento del limite massimo di indennizzo. In altri termini:

- se il danno, detratta la franchigia, risulta pari o superiore al limite massimo di indennizzo, si procede alla liquidazione di quest'ultimo;
- se il danno, detratta la franchigia, risulta inferiore al limite massimo di indennizzo, l'importo da liquidare è dato dall'ammontare del danno meno la franchigia.

Qualora l'assicurato subisca un sinistro la cui responsabilità gli venga parzialmente addebitata, la garanzia Kasko Collisione Primo Rischio Assoluto opererà in forma aggiuntiva rispetto a quanto spettante all'assicurato stesso a seguito della liquidazione dei sinistri in regime di Responsabilità Civile Auto o CARD.

All'interno del caso previsto sopra ed in deroga a quanto previsto dall'art. 1916 C.C., l'Impresa rinuncia, in tutto od in parte, ad esercitare il diritto di surroga nei confronti dell'assicurato stesso con i seguenti limiti:

- il danno subito dall'assicurato deve riguardare il veicolo assicurato;
- la somma del risarcimento RCA e dell'indennizzo erogato dalla garanzia Kasko Collisione a Primo Rischio Assoluto non potrà mai superare l'importo complessivo del danno subito dal veicolo assicurato;
- la somma del risarcimento RCA e dell'indennizzo erogato dalla garanzia Kasko Collisione a Primo Rischio Assoluto non potrà mai superare il valore commerciale del veicolo assicurato con l'esclusione delle spese accessorie;

- la somma erogata a titolo di indennizzo, oltre a quanto percepito a seguito del risarcimento RCA, sarà assoggettata alla franchigia contrattualmente prevista - fermo restando quanto sopra previsto in tema di assorbimento della franchigia in caso di danno superiore al massimale previsto - e non potrà superare il limite massimo di indennizzo;
- l'assicurazione non comprende i danni alle apparecchiature audio-fono-visive quali radio, radiotelefon, mangianastri, televisori, telefoni cellulari, lettori di compact disc, registratori, amplificatori, diffusori sonori, navigatori satellitari ed altre apparecchiature del genere, anche se stabilmente fissate sul veicolo.

Articolo 4 - Risarcimento in forma specifica e valutazione dello stato del veicolo

Il risarcimento in forma specifica prevede che in caso di sinistro kasko, per la riparazione del danno, l'assicurato si rivolga presso una carrozzeria convenzionata del circuito "Carrozzeria Amica" (elenco disponibile presso le agenzie e nel sito internet ufficiale della Compagnia).

Il ricorso al risarcimento in forma specifica consente all'assicurato di ottenere la riduzione del 50% della franchigia contrattualmente prevista a condizione che, laddove richiesta (e come riportato sul contratto), sia stata effettuata la valutazione dello stato del veicolo in data antecedente l'accadimento del sinistro, e che la stessa abbia avuto esito favorevole.

Nei casi di:

- valutazione dello stato del veicolo richiesta ma non effettuata;
- valutazione dello stato del veicolo con esito sfavorevole,
- riparazione presso una struttura non convenzionata

la franchigia contrattualmente prevista verrà interamente applicata.

La valutazione dello stato del veicolo va effettuata tramite una struttura convenzionata scelta dall'assicurato, dalla quale lo stesso riceve attestato di effettuata valutazione con esito della medesima.

Articolo 5 - Esclusioni

L'assicurazione non vale nel caso di sinistri verificatisi a seguito di:

- dolo dell'assicurato, dei suoi conviventi, dipendenti o delle persone da lui incaricate alla guida, riparazione o custodia del veicolo assicurato e dei trasportati;
- partecipazione da parte del conducente a gare o competizioni sportive e alle relative prove ufficiali;
- guerre, rivoluzioni, insurrezioni, rivolte, occupazioni militari;
- tumulti, manifestazioni turbolente o violente, risse, atti di danneggiamento volontario;
- movimenti tellurici, eruzioni vulcaniche, inondazioni, trombe d'aria, grandine, sviluppo - comunque insorto, controllato o meno - di energia nucleare o di radioattività;
- ebbrezza e/o intossicazione da alcool e/o uso volontario di droghe e/o stupefacenti e/o psicofarmaci da parte del conducente. L'esclusione opera anche nel caso in cui tra le estensioni sottoscritte nell'ambito della garanzia RCA sia stata inclusa la relativa clausola di rinuncia alla rivalsa ;
- circolazione del veicolo condotto da conducente non abilitato alla guida a norma delle disposizioni in vigore e, nel caso di patente scaduta, solo se la stessa, dopo il sinistro, non venga rinnovata. L'esclusione opera anche nel caso in cui tra le estensioni sottoscritte nell'ambito della garanzia RCA sia stata inclusa la relativa clausola di rinuncia alla rivalsa ;
- utilizzo del veicolo difforme da quanto previsto dalla carta di circolazione con particolare riguardo alle modalità di trasporto di persone o cose, salvo che l'assicurato non provi che il danno non è in relazione con tale fatto. L'esclusione opera anche nel caso in cui tra le estensioni sottoscritte nell'ambito della garanzia RCA sia stata inclusa la relativa clausola di rinuncia alla rivalsa ;
- traino attivo o passivo, da manovre a spinta o a mano; nonché i guasti meccanici, elettrici e all'impianto idraulico non direttamente conseguenti a urto, collisione o ribaltamento;
- danni cagionati dalle e/o alle cose trasportate;
- circolazione avvenuta su sede stradale non specificatamente destinata alla circolazione dei veicoli (ad esempio mulattiere, sentieri di campagna, sentieri di montagna) indipendentemente dall'asfaltatura o meno del fondo stradale;
- atto di danneggiamento volontario (c.d. atto vandalico).

Inoltre non vale per i danni:

- subiti da cerchi e pneumatici (salvo il caso di perdita totale); limitatamente ai danni ai cerchi, gli stessi saranno indennizzati in caso risulti danneggiata, nello stesso sinistro, altra parte del veicolo assicurato esclusi i pneumatici;
- subiti dagli impianti elettrici, se dovuti a fenomeno elettrico comunque manifestatosi
- causati da aspirazione di acqua nel motore se non determinati da urto, collisione, ribaltamento o uscita di strada;
- subiti da accessori/optional non dichiarati in polizza e non stabilmente incorporati nel veicolo.

Articolo 6 - Sottoscrizione di assicurazioni complementari

L'assicurato deve comunicare all'Impresa l'esistenza di altre assicurazioni per i medesimi rischi ai quali si riferisce la presente copertura.

Se non vi provvede intenzionalmente perde il diritto all'indennizzo ai sensi dell'articolo 1910 del codice civile.

Articolo 7 - Adeguamento automatico del valore assicurato (autoveicoli uso privato - veicoli uso promiscuo)

In occasione della scadenza annuale della polizza e/o alla scadenza dell'eventuale rateo iniziale, l'Impresa adegua automaticamente il valore del mezzo assicurato, in base alla valutazione della rivista Quattroruote Professional.

L'operazione verrà effettuata utilizzando i dati disponibili all'Impresa più aggiornati al momento dell'elaborazione dell'adeguamento.

Il valore degli optional forniti dalla casa costruttrice (assicurati con indicazione dello specifico valore dichiarato dal Contraente) viene aggiornato applicando la stessa percentuale di adeguamento prevista per il valore dell'autoveicolo.

In ogni caso, il Contraente ha la facoltà di richiedere che venga assicurato un valore diverso rispetto a quello stabilito mediante la rivista Quattroruote Professional. L'esercizio di tale scelta comporta la sostituzione del contratto in essere e la perdita del meccanismo di adeguamento automatico. Di conseguenza, ad ogni scadenza annua, l'aggiornamento del valore assicurato, avverrà a richiesta del Contraente come previsto dal successivo **articolo 8 "Adeguamento del valore assicurato a richiesta del Contraente"**.

Nel caso di marca/modello/versione dell'autoveicolo non valutata dalla rivista Quattroruote Professional, l'adeguamento automatico non può essere offerto o cessa di essere effettuato. In quest'ultima ipotesi, l'Impresa si impegna a comunicare al Contraente la cessazione dell'adeguamento automatico almeno un mese prima del termine di validità del contratto. L'aggiornamento del valore assicurato dovrà essere pertanto richiesto dal Contraente in occasione della scadenza annua, come previsto dal successivo **articolo 8 "Adeguamento del valore assicurato a richiesta del Contraente"**.

Nel caso in cui il Contraente non comunichi l'aggiornamento del valore assicurato l'Impresa provvederà a calcolare il premio relativo alla garanzia Kasko sulla base dell'ultimo valore assicurato. Rimane salvo quanto previsto dal successivo *articolo 10 "Determinazione dell'ammontare del danno"*.

Il meccanismo di adeguamento automatico sarà operante solo se richiamato in polizza.

Articolo 8 - Adeguamento del valore assicurato a richiesta del Contraente

In occasione di ciascuna scadenza annuale e su specifica richiesta del Contraente, l'Impresa si impegna ad adeguare il valore del veicolo a quello di mercato, indicato dal Contraente.

Articolo 9 - Denuncia di sinistro e adempimenti

L'assicurato deve denunciare il sinistro entro il termine di tre giorni previsto dall'articolo 1913 del Codice Civile e, quindi, fornire notizie e dati quanto più dettagliati possibile, anche per agevolare l'Impresa in un intervento tempestivo e adeguato alle esigenze del singolo caso.

Articolo 10 - Determinazione dell'ammontare del danno

- In caso di perdita totale l'ammontare del danno è dato dal valore commerciale che il veicolo e gli eventuali accessori assicurati avevano al momento del sinistro. A richiesta dell'Impresa l'assicurato dovrà produrre il certificato di radiazione al PRA o prestarsi per tutte le formalità relative al trasferimento di proprietà del veicolo ad un soggetto indicato dall'Impresa.
- In caso di danno parziale l'ammontare del danno è dato dal costo della riparazione. Qualora la riparazione comporti la sostituzione di parti del veicolo danneggiate e/o sottratte, nel calcolare il costo della riparazione si tiene conto del deprezzamento di dette parti dovuto alla loro usura o vetustà. Rimane salvo quanto più sotto specificato per le autovetture, i veicoli ad uso promiscuo.

L'ammontare del danno così determinato non può superare il valore commerciale del veicolo al momento del sinistro al netto del valore del relitto.

Non sono indennizzabili le spese per modifiche, aggiunte o migliorie apportate al veicolo in occasione della riparazione, né le spese di deposito, dei danni da mancato godimento o uso o altri pregiudizi, incluso il costo dell'eventuale revisione.

Nella determinazione del danno si terrà conto dell'incidenza dell'I.V.A., qualora l'assicurato la tenga a suo carico ed il relativo importo sia compreso nel valore assicurato.

L'assicurato, salvo che le riparazioni di prima urgenza, deve astenersi dall'effettuare riparazioni, alienare o rottamare il mezzo, prima del controllo dei danni effettuato da un tecnico di fiducia dell'Impresa.

Inoltre, riguardo alle autovetture, veicoli ad uso promiscuo:

- in caso di perdita totale il valore del veicolo viene determinato in base alla quotazione della rivista "Quattroruote Professional", riferita al mese di accadimento dell'evento e maggiorata del valore commerciale degli eventuali optional forniti dalla casa costruttrice, se assicurati. Qualora "Quattroruote Professional" non riporti la quotazione del veicolo, si stima il valore commerciale che il veicolo e gli eventuali optional assicurabili avevano al momento del sinistro. Nei primi 6 mesi dalla data di prima immatricolazione (in Italia o all'estero) del veicolo, l'ammontare del danno viene considerato come se il veicolo fosse nuovo, nei limiti del capitale assicurato, cioè senza tenere conto del degrado d'uso dello stesso o delle sue parti;
- in caso di danno parziale, non si considera il degrado d'uso nei primi 5 anni dalla data di prima immatricolazione (in Italia o all'estero) del veicolo, per tutte le parti dello stesso tranne che per i pneumatici, le batterie e l'impianto di scarico per i quali la non applicabilità del degrado d'uso è limitata ai primi 6 mesi.

Articolo 11 - Franchigie in caso di sinistro

In caso di sinistro rimangono a carico dell'assicurato le eventuali franchigie previste dal contratto, salvo quanto previsto dall'*articolo 3 "Oggetto della garanzia"* in tema di assorbimento della franchigia.

KASKO LIMITATA A COLLISIONE

Struttura tariffaria

Articolo 1 - Struttura della garanzia

La garanzia prevede variazioni di premio in relazione al verificarsi o meno di sinistri. La sua struttura si articola in classi di durata annuale e ad ogni classe corrisponde un coefficiente di premio come indicato nella Tabella n.1:

Tabella n.1

Classi di merito	Coefficienti di premio
+ 5	0,740
+ 4	0,757
+ 3	0,775
+ 2	0,794
+ 1	0,815
0	0,837
1	0,872
2	0,916
3	0,962
4	1,011
5	1,063
6	1,118
7	1,177
8	1,239
9	1,306
10	1,397
11	1,517
12	1,657
13	1,831
14	2,049
15	2,295
16	2,703

17	3,183
18	3,575

La classe di ingresso kasko è indicata nel contratto ed è determinata in funzione della Classe Universale (CU) RCA; quest'ultima (classe CU) dipende dalle dichiarazioni del Contraente e dai dati dell'Attestazione dello Stato del Rischio.

Ad ogni nuova annualità assicurativa vi è un cambiamento di classe, a seconda dei sinistri verificatisi nell'ultimo periodo di osservazione come indicato nella tabella 2 che segue:

Tabella n.2

Classe di merito	Classe di assegnazione in base ai sinistri osservati			
	0 sinistri	1 sinistro	2 sinistri	3 o più sinistri
+5	+5	1	5	9
+4	+5	2	6	10
+3	+4	3	7	11
+2	+3	4	8	12
+1	+2	5	9	13
0	+1	6	10	14
1	0	7	11	15
2	1	8	12	16
3	2	9	13	17
4	3	10	13	18
5	4	11	14	18
6	5	12	15	18
7	6	13	16	18
8	7	13	16	18
9	8	14	17	18
10	9	15	17	18
11	10	15	18	18
12	11	16	18	18
13	12	16	18	18
14	13	17	18	18
15	14	18	18	18
16	15	18	18	18
17	16	18	18	18
18	17	18	18	18

Per l'applicazione delle regole di evoluzione di classe si considerano, ai fini dell'osservazione, i seguenti periodi di copertura effettiva:

- **primo periodo:** inizia dal giorno di decorrenza dell'assicurazione e termina 60 giorni prima della scadenza della prima annualità intera di assicurazione;
- **periodi successivi:** durano 12 mesi a partire dalla scadenza del periodo precedente.

Per i contratti composti da una frazione di anno più un anno intero (ad esempio dal 30/6/2009 al 31/12/2010) valgono le seguenti disposizioni:

- la frazione di anno (ovvero dal 30/6/2009 al 31/12/2009) costituisce il periodo iniziale della copertura assicurativa;
- le regole relative al cambiamento di classe operano al termine dell'intero periodo di assicurazione (quindi al 31/12/2010).

La sostituzione del contratto per i casi di vendita, consegna in conto vendita, demolizione, distruzione, esportazione non interrompe il periodo di osservazione in corso e permette di mantenere la scadenza annuale del contratto sostituito, a meno che non cambi il proprietario assicurato (o il locatario nel caso di contratti di leasing). Nell'ipotesi di cambio di proprietario è necessario stipulare un nuovo contratto.

Articolo 2 - Adeguamento della tariffa kasko

In occasione di ciascuna scadenza annua della polizza, l'Impresa ha la facoltà di modificare le condizioni di premio della garanzia in funzione della classe di merito maturata e della tariffa kasko in vigore a quel momento.

- Il Contraente può prorogare la durata del contratto per un'ulteriore annualità pagando il premio richiesto dall'Impresa, oppure può:
- recedere dalla garanzia kasko, ed in questo caso è necessario sostituire il contratto originario escludendo la predetta copertura;
 - risolvere l'intero contratto non pagando il nuovo premio.

Articolo 3 - Oggetto della garanzia

L'Impresa si impegna ad indennizzare i danni materiali e diretti subiti dal veicolo descritto in polizza a seguito di collisione con veicolo identificato.

In ogni caso l'indennizzo non potrà superare il valore commerciale del veicolo al momento del sinistro, sempre comunque entro il limite del capitale assicurato indicato in polizza, con applicazione della franchigia riportata nella stessa.

L'assicurazione non comprende i danni alle apparecchiature audio-fono-visive quali radio, radiotelefoni, mangianastri, televisori, telefoni cellulari, lettori di compact disc, registratori, amplificatori, diffusori sonori, navigatori satellitari ed altre apparecchiature del genere, anche se stabilmente fissate sul veicolo.

Articolo 4 - Risarcimento in forma specifica e valutazione dello stato del veicolo

Il risarcimento in forma specifica prevede che in caso di sinistro kasko, per la riparazione del danno, l'assicurato si rivolga presso una carrozzeria convenzionata del circuito "Carrozzeria Amica" (elenco disponibile presso le agenzie e nel sito internet ufficiale della Compagnia).

Il ricorso al risarcimento in forma specifica consente all'assicurato di ottenere la riduzione del 50% della franchigia contrattualmente prevista a condizione che, laddove richiesta (come riportato sul contratto), sia stata effettuata la valutazione dello stato del veicolo in data antecedente l'accadimento del sinistro, e che la stessa abbia avuto esito favorevole.

Nei casi di:

- valutazione dello stato del veicolo richiesta ma non effettuata;
- valutazione dello stato del veicolo con esito sfavorevole,

- riparazione presso una struttura non convenzionata
la franchigia contrattualmente prevista verrà interamente applicata.

La valutazione dello stato del veicolo va effettuata tramite una struttura convenzionata scelta dall'assicurato, dalla quale lo stesso riceve attestato di effettuata valutazione con esito della medesima.

Articolo 5 - Franchigia contrattuale

La riduzione del 50% della franchigia contrattuale può essere ottenuta anche senza avere pattuito la clausola di risarcimento in forma specifica, ossia di avere accettato l'impegno di fare riparare il veicolo assicurato presso una carrozzeria convenzionata. Per ottenere ciò è necessario sussista una delle seguenti condizioni preliminari:

- valutazione dello stato del veicolo non necessaria: la circostanza per cui il veicolo assicurato non ha avuto la necessità di essere valutato determina la riduzione automatica della franchigia contrattuale;
- valutazione dello stato del veicolo richiesta ed effettuata con esito favorevole, prima dell'eventuale sinistro;

La valutazione dello stato del veicolo va effettuata tramite una struttura convenzionata dalla quale l'assicurato riceve un attestato di effettuata valutazione con l'esito della medesima.

In caso di valutazione richiesta, ma non effettuata, o effettuata con esito sfavorevole: non sarà applicata alcuna riduzione della franchigia anche se l'assicurato ricorre al circuito "Carrozzeria Amica".

Articolo 6 - Esclusioni

L'assicurazione non vale nel caso di sinistri verificatisi a seguito di:

- dolo dell'assicurato, dei suoi conviventi, dipendenti o delle persone da lui incaricate alla guida, riparazione o custodia del veicolo assicurato e dei trasportati;
- partecipazione da parte del conducente a gare o competizioni sportive e alle relative prove ufficiali;
- guerre, rivoluzioni, insurrezioni, rivolte, occupazioni militari;
- tumulti, manifestazioni turbolente o violente, risse, atti di danneggiamento volontario;
- movimenti tellurici, eruzioni vulcaniche, inondazioni, trombe d'aria, grandine, sviluppo - comunque insorto, controllato o meno - di energia nucleare o di radioattività;
- ebbrezza e/o intossicazione da alcool e/o uso volontario di droghe e/o stupefacenti e/o psicofarmaci da parte del conducente. L'esclusione opera anche nel caso in cui tra le estensioni sottoscritte nell'ambito della garanzia RCA sia stata inclusa la relativa clausola di rinuncia alla rivalsa ;
- circolazione del veicolo condotto da conducente non abilitato alla guida a norma delle disposizioni in vigore e, nel caso di patente scaduta, solo se la stessa, dopo il sinistro, non venga rinnovata. L'esclusione opera anche nel caso in cui tra le estensioni sottoscritte nell'ambito della garanzia RCA sia stata inclusa la relativa clausola di rinuncia alla rivalsa ;
- utilizzo del veicolo difforme da quanto previsto dalla carta di circolazione con particolare riguardo alle modalità di trasporto di persone o cose , salvo che l'assicurato non provi che il danno non è in relazione con tale fatto. L'esclusione opera anche nel caso in cui tra le estensioni sottoscritte nell'ambito della garanzia RCA sia stata inclusa la relativa clausola di rinuncia alla rivalsa ;
- traino attivo o passivo, da manovre a spinta o a mano; nonché i guasti meccanici, elettrici e all'impianto idraulico non direttamente conseguenti a urto, collisione o ribaltamento;
- danni cagionati dalle e/o alle cose trasportate;
- circolazione avvenuta su sede stradale non specificatamente destinata alla circolazione dei veicoli (ad esempio mulattiere, sentieri di campagna, sentieri di montagna) indipendentemente dall'asfaltatura o meno del fondo stradale.
- atto di danneggiamento volontario (c.d. atto vandalico).

Inoltre non vale per i danni:

- subiti da cerchi e pneumatici (salvo il caso di perdita totale); limitatamente ai danni ai cerchi, gli stessi saranno indennizzati in caso risulti danneggiata, nello stesso sinistro, altra parte del veicolo assicurato esclusi i pneumatici;
- subiti dagli impianti elettrici, se dovuti a fenomeno elettrico comunque manifestatosi
- causati da aspirazione di acqua nel motore se non determinati da urto, collisione, ribaltamento o uscita di strada;
- subiti da accessori/optional non dichiarati in polizza e non stabilmente incorporati nel veicolo.

Articolo 7 - Sottoscrizione di assicurazioni complementari

L'assicurato deve comunicare all'Impresa l'esistenza di altre assicurazioni per i medesimi rischi ai quali si riferisce la presente copertura.

Se non vi provvede intenzionalmente perde il diritto all'indennizzo ai sensi dell'articolo 1910 del codice civile.

Articolo 8 - Adeguamento automatico del valore assicurato (autoveicoli uso privato - veicoli uso promiscuo)

In occasione della scadenza annuale della polizza e/o alla scadenza dell'eventuale rateo iniziale, l'Impresa adegua automaticamente il valore del mezzo assicurato, in base alla valutazione della rivista Quattroruote Professional.

L'operazione verrà effettuata utilizzando i dati disponibili all'Impresa più aggiornati al momento dell'elaborazione dell'adeguamento.

Il valore degli optional forniti dalla casa costruttrice (assicurati con indicazione dello specifico valore dichiarato dal Contraente) viene aggiornato applicando la stessa percentuale di adeguamento prevista per il valore dell'autoveicolo.

In ogni caso, il Contraente ha la facoltà di richiedere che venga assicurato un valore diverso rispetto a quello stabilito mediante la rivista Quattroruote Professional. L'esercizio di tale scelta comporta la sostituzione del contratto in essere e la perdita del meccanismo di adeguamento automatico. Di conseguenza, ad ogni scadenza annuale, l'aggiornamento del valore assicurato, avverrà a richiesta del Contraente come previsto dal successivo *articolo 9 "Adeguamento del valore assicurato a richiesta del Contraente"*.

Nel caso di marca/modello/versione dell'autoveicolo non valutata dalla rivista Quattroruote Professional, l'adeguamento automatico non può essere offerto o cessa di essere effettuato. In quest'ultima ipotesi, l'Impresa si impegna a comunicare al Contraente la cessazione dell'adeguamento automatico almeno un mese prima del termine di validità del contratto. L'aggiornamento del valore assicurato dovrà essere pertanto richiesto dal Contraente in occasione della scadenza annua, come previsto dal successivo *articolo 9 "Adeguamento del valore assicurato a richiesta del Contraente"*.

Nel caso in cui il Contraente non comunichi l'aggiornamento del valore assicurato l'Impresa provvederà a calcolare il premio relativo alla garanzia Kasko sulla base dell'ultimo valore assicurato. Rimane salvo quanto previsto dal successivo *articolo 11 "Determinazione dell'ammontare del danno"*.

Il meccanismo di adeguamento automatico sarà operante solo se richiamato in polizza.

Articolo 9 - Adeguamento del valore assicurato a richiesta del Contraente

In occasione di ciascuna scadenza annuale e su specifica richiesta del Contraente, l'Impresa si impegna ad adeguare il valore del veicolo a quello di mercato, indicato dal Contraente.

Articolo 10 - Denuncia di sinistro e adempimenti

L'assicurato deve denunciare il sinistro entro il termine di tre giorni previsto dall'articolo 1913 del Codice Civile e, quindi, fornire notizie e dati quanto più dettagliati possibile, anche per agevolare l'Impresa in un intervento tempestivo e adeguato alle esigenze del singolo caso.

Articolo 11 - Determinazione dell'ammontare del danno

- In caso di perdita totale l'ammontare del danno è dato dal valore commerciale che il veicolo e gli eventuali accessori assicurati avevano al momento del sinistro. A richiesta dell'Impresa l'assicurato dovrà produrre il certificato di radiazione al PRA o prestarsi per tutte le formalità relative al trasferimento di proprietà del veicolo ad un soggetto indicato dall'Impresa.
- In caso di danno parziale l'ammontare del danno è dato dal costo della riparazione. Qualora la riparazione comporti la sostituzione di parti del veicolo danneggiate e/o sottratte, nel calcolare il costo della riparazione si tiene conto del deprezzamento di dette parti dovuto alla loro usura o vetustà. Rimane salvo quanto più sotto specificato per le autovetture, i veicoli ad uso promiscuo.

L'ammontare del danno così determinato non può superare il valore commerciale del veicolo al momento del sinistro al netto del valore del relitto.

Non sono indennizzabili le spese per modifiche, aggiunte o migliorie apportate al veicolo in occasione della riparazione, né le spese di deposito, dei danni da mancato godimento o uso o altri pregiudizi, incluso il costo dell'eventuale revisione.

Nella determinazione del danno si terrà conto dell'incidenza dell'I.V.A., qualora l'assicurato la tenga a suo carico ed il relativo importo sia compreso nel valore assicurato.

L'assicurato, salvo che le riparazioni di prima urgenza, deve astenersi dall'effettuare riparazioni, alienare o rottamare il mezzo, prima del controllo dei danni effettuato da un tecnico di fiducia dell'Impresa.

Se l'assicurazione copre soltanto una parte del valore che il veicolo aveva al momento del sinistro, l'Impresa risponde dei danni in proporzione al rapporto tra il valore al momento del sinistro e quello assicurato, secondo quanto disposto dall'articolo 1907 del Codice Civile.

Inoltre, riguardo alle autovetture, veicoli ad uso promiscuo:

- in caso di perdita totale il valore del veicolo viene determinato in base alla quotazione della rivista "Quattroruote Professional", riferita al mese di accadimento dell'evento e maggiorata del valore commerciale degli eventuali optional forniti dalla casa costruttrice, se assicurati. Qualora "Quattroruote Professional" non riporti la quotazione del veicolo, si stima il valore commerciale che il veicolo e gli eventuali optional assicurabili avevano al momento del sinistro. Nei primi 6 mesi dalla data di prima immatricolazione (in Italia o all'estero) del veicolo, l'ammontare del danno viene considerato come se il veicolo fosse nuovo, nei limiti del capitale assicurato, cioè senza tenere conto del degrado d'uso dello stesso o delle sue parti;
- in caso di danno parziale, non si considera il degrado d'uso nei primi 5 anni dalla data di prima immatricolazione (in Italia o all'estero) del veicolo, per tutte le parti dello stesso tranne che per i pneumatici, le batterie e l'impianto di scarico per i quali la non applicabilità del degrado d'uso è limitata ai primi 6 mesi.

Articolo 12 - Franchigie in caso di sinistro

In caso di sinistro rimangono a carico dell'assicurato le eventuali franchigie previste dal contratto.

KASKO COMPLETA

Struttura tariffaria

Articolo 1 - Struttura della garanzia

La garanzia prevede variazioni di premio in relazione al verificarsi o meno di sinistri. La sua struttura si articola in classi di durata annuale e ad ogni classe corrisponde un coefficiente di premio come indicato nella Tabella n.1:

Tabella n. 1

Classi di merito	Coefficienti di premio
+ 5	0,740
+ 4	0,757
+ 3	0,775
+ 2	0,794
+ 1	0,815
0	0,837
1	0,872
2	0,916
3	0,962
4	1,011
5	1,063
6	1,118
7	1,177
8	1,239
9	1,306
10	1,397
11	1,517
12	1,657
13	1,831
14	2,049
15	2,295
16	2,703
17	3,183
18	3,575

La classe di ingresso kasko è indicata nel contratto ed è determinata in funzione della Classe Universale (CU) RCA; quest'ultima (classe CU) dipende dalle dichiarazioni del Contraente e dai dati dell'Attestazione dello Stato del Rischio. Ad ogni nuova annualità assicurativa vi è un cambiamento di classe, a seconda dei sinistri verificatisi nell'ultimo periodo di osservazione come indicato nella tabella 2 che segue:

Tabella n.2

Classe di merito	Classe di assegnazione in base ai sinistri osservati			
	0 sinistri	1 sinistro	2 sinistri	3 o più sinistri
+5	+5	1	5	9
+4	+5	2	6	10
+3	+4	3	7	11
+2	+3	4	8	12
+1	+2	5	9	13
0	+1	6	10	14
1	0	7	11	15
2	1	8	12	16
3	2	9	13	17
4	3	10	13	18
5	4	11	14	18
6	5	12	15	18
7	6	13	16	18
8	7	13	16	18
9	8	14	17	18
10	9	15	17	18
11	10	15	18	18
12	11	16	18	18
13	12	16	18	18
14	13	17	18	18
15	14	18	18	18
16	15	18	18	18
17	16	18	18	18
18	17	18	18	18

Per l'applicazione delle regole di evoluzione di classe si considerano, ai fini dell'osservazione, i seguenti periodi di copertura effettiva:

- **primo periodo:** inizia dal giorno di decorrenza dell'assicurazione e termina 60 giorni prima della scadenza della prima annualità intera di assicurazione;
- **periodi successivi:** durano 12 mesi a partire dalla scadenza del periodo precedente.

Per i contratti composti da una frazione di anno più un anno intero (ad esempio dal 30/6/2009 al 31/12/2010) valgono le seguenti disposizioni:

- la frazione di anno (ovvero dal 30/6/2009 al 31/12/2009) costituisce il periodo iniziale della copertura assicurativa;
- le regole relative al cambiamento di classe operano al termine dell'intero periodo di assicurazione (quindi al 31/12/2010).

La sostituzione del contratto per i casi di vendita, consegna in conto vendita, demolizione, distruzione, esportazione non interrompe il periodo di osservazione in corso e permette di mantenere la scadenza annuale del contratto sostituito, a meno che non cambi il proprietario assicurato (o il locatario nel caso di contratti di leasing). Nell'ipotesi di cambio di proprietario è necessario stipulare un nuovo contratto.

Articolo 2 - Adeguamento della tariffa kasko

In occasione di ciascuna scadenza annua della polizza, l'Impresa ha la facoltà di modificare le condizioni di premio della garanzia in funzione della classe di merito maturata e della tariffa kasko in vigore a quel momento.

Il Contraente può prorogare la durata del contratto per un'ulteriore annualità pagando il premio richiesto dall'Impresa, oppure può:

- recedere dalla garanzia kasko, ed in questo caso è necessario sostituire il contratto originario escludendo la predetta copertura;
- risolvere l'intero contratto non pagando il nuovo premio.

Articolo 3 - Oggetto della garanzia

L'Impresa si impegna a indennizzare i danni materiali e diretti subiti dal veicolo descritto in polizza verificatisi durante la circolazione a seguito di urto:

- contro ostacoli fissi;
- di ribaltamento;
- di uscita di strada;
- collisione con altri veicoli o con animali.

In ogni caso l'indennizzo non potrà superare il valore commerciale del veicolo al momento del sinistro, sempre comunque entro il limite del capitale assicurato indicato in polizza, con applicazione della franchigia e dello scoperto riportati nella stessa.

L'assicurazione non comprende i danni alle apparecchiature audio-fono-visive quali radio, radiotelefoni, mangianastri, televisori, telefoni cellulari, lettori di compact disc, registratori, amplificatori, diffusori sonori, navigatori satellitari ed altre apparecchiature del genere, anche se stabilmente fissate sul veicolo.

Articolo 4 - Risarcimento in forma specifica e valutazione dello stato del veicolo

Il risarcimento in forma specifica prevede che in caso di sinistro kasko, per la riparazione del danno, l'assicurato si rivolga presso una carrozzeria convenzionata del circuito "Carrozzeria Amica" (elenco disponibile presso le agenzie e nel sito internet ufficiale della Compagnia).

Il ricorso al risarcimento in forma specifica consente all'assicurato di ottenere la riduzione del 50% della franchigia contrattualmente prevista a condizione che, laddove richiesta (come riportato sul contratto), sia stata effettuata la valutazione dello stato del veicolo in data antecedente l'accadimento del sinistro, e che la stessa abbia avuto esito favorevole.

Nei casi di:

- valutazione dello stato del veicolo richiesta ma non effettuata;
- valutazione dello stato del veicolo con esito sfavorevole,

- riparazione presso una struttura non convenzionata
la franchigia contrattualmente prevista verrà interamente applicata.

La valutazione dello stato del veicolo va effettuata tramite una struttura convenzionata scelta dall'assicurato, dalla quale lo stesso riceve attestato di effettuata valutazione con esito della medesima.

Articolo 5 - Franchigia contrattuale

Sul contratto opera la franchigia riportata sullo stampato di polizza. Il solo importo minimo di franchigia può essere ridotto al 50%. La riduzione del 50% della franchigia contrattuale può essere ottenuta anche senza avere pattuito la clausola di risarcimento in forma specifica, ossia di avere accettato l'impegno di fare riparare il veicolo assicurato presso una carrozzeria convenzionata. Per ottenere ciò è necessario sussista una delle seguenti condizioni preliminari:

- valutazione dello stato del veicolo non necessaria: la circostanza per cui il veicolo assicurato non ha avuto la necessità di essere valutato determina la riduzione automatica della franchigia contrattuale;
- valutazione dello stato del veicolo richiesta ed effettuata con esito favorevole, prima dell'eventuale sinistro;

La valutazione dello stato del veicolo va effettuata tramite una struttura convenzionata dalla quale l'assicurato riceve un attestato di effettuata valutazione con l'esito della medesima.

In caso di valutazione richiesta, ma non effettuata, o effettuata con esito sfavorevole: non sarà applicata alcuna riduzione della franchigia anche se l'assicurato ricorre al circuito "Carrozzeria Amica".

Articolo 6 - Esclusioni

L'assicurazione non vale nel caso di sinistri verificatisi a seguito di:

- dolo dell'assicurato, dei suoi conviventi, dipendenti o delle persone da lui incaricate alla guida, riparazione o custodia del veicolo assicurato e dei trasportati;
- partecipazione da parte del conducente a gare o competizioni sportive e alle relative prove ufficiali;
- guerre, rivoluzioni, insurrezioni, rivolte, occupazioni militari;
- tumulti, manifestazioni turbolente o violente, risse, atti di danneggiamento volontario;
- movimenti tellurici, eruzioni vulcaniche, inondazioni, trombe d'aria, grandine, sviluppo - comunque insorto, controllato o meno - di energia nucleare o di radioattività;
- ebbrezza e/o intossicazione da alcool e/o uso volontario di droghe e/o stupefacenti e/o psicofarmaci da parte del conducente. L'esclusione opera anche nel caso in cui tra le estensioni sottoscritte nell'ambito della garanzia RCA sia stata inclusa la relativa clausola di rinuncia alla rivalsa ;
- circolazione del veicolo condotto da conducente non abilitato alla guida a norma delle disposizioni in vigore e, nel caso di patente scaduta, solo se la stessa, dopo il sinistro, non venga rinnovata. L'esclusione opera anche nel caso in cui tra le estensioni sottoscritte nell'ambito della garanzia RCA sia stata inclusa la relativa clausola di rinuncia alla rivalsa ;
- utilizzo del veicolo difforme da quanto previsto dalla carta di circolazione con particolare riguardo alle modalità di trasporto di persone o cose , salvo che l'assicurato non provi che il danno non è in relazione con tale fatto. L'esclusione opera anche nel caso in cui tra le estensioni sottoscritte nell'ambito della garanzia RCA sia stata inclusa la relativa clausola di rinuncia alla rivalsa ;
- traino attivo o passivo, da manovre a spinta o a mano; nonché i guasti meccanici, elettrici e all'impianto idraulico non direttamente conseguenti a urto, collisione o ribaltamento;
- danni cagionati dalle e/o alle cose trasportate;
- circolazione avvenuta su sede stradale non specificatamente destinata alla circolazione dei veicoli (ad esempio mulattiere, sentieri di campagna, sentieri di montagna) indipendentemente dall'asfaltatura o meno del fondo stradale.
- atto di danneggiamento volontario (c.d. atto vandalico).

Inoltre non vale per i danni:

- subiti da cerchi e pneumatici (salvo il caso di perdita totale); limitatamente ai danni ai cerchi, gli stessi saranno indennizzati in caso risulti danneggiata, nello stesso sinistro, altra parte del veicolo assicurato esclusi i pneumatici;
- subiti dagli impianti elettrici, se dovuti a fenomeno elettrico comunque manifestatosi
- causati da aspirazione di acqua nel motore se non determinati da urto, collisione, ribaltamento o uscita di strada;
- subiti da accessori/optional non dichiarati in polizza e non stabilmente incorporati nel veicolo.

Articolo 7 - Sottoscrizione di assicurazioni complementari

L'assicurato deve comunicare all'Impresa l'esistenza di altre assicurazioni per i medesimi rischi ai quali si riferisce la presente copertura.

Se non vi provvede intenzionalmente perde il diritto all'indennizzo ai sensi dell'articolo 1910 del codice civile.

Articolo 8 - Adeguamento automatico del valore assicurato (autoveicoli uso privato - veicoli uso promiscuo)

In occasione della scadenza annuale della polizza e/o alla scadenza dell'eventuale rateo iniziale, l'Impresa adegua automaticamente il valore del mezzo assicurato, in base alla valutazione della rivista Quattroruote Professional.

L'operazione verrà effettuata utilizzando i dati disponibili all'Impresa più aggiornati al momento dell'elaborazione dell'adeguamento.

Il valore degli optional forniti dalla casa costruttrice (assicurati con indicazione dello specifico valore dichiarato dal Contraente) viene aggiornato applicando la stessa percentuale di adeguamento prevista per il valore dell'autoveicolo.

In ogni caso, il Contraente ha la facoltà di richiedere che venga assicurato un valore diverso rispetto a quello stabilito mediante la rivista Quattroruote Professional. L'esercizio di tale scelta comporta la sostituzione del contratto in essere e la perdita del meccanismo di adeguamento automatico. Di conseguenza, ad ogni scadenza annua, l'aggiornamento del valore assicurato, avverrà a richiesta del Contraente come previsto dal successivo **articolo 9 "Adeguamento del valore assicurato a richiesta del Contraente"**.

Nel caso di marca/modello/versione dell'autoveicolo non valutata dalla rivista Quattroruote Professional, l'adeguamento automatico non può essere offerto o cessa di essere effettuato. In quest'ultima ipotesi, l'Impresa si impegna a comunicare al Contraente la cessazione dell'adeguamento automatico almeno un mese prima del termine di validità del contratto. L'aggiornamento del valore assicurato dovrà essere pertanto richiesto dal Contraente in occasione della scadenza annua, come previsto dal successivo **articolo 9 "Adeguamento del valore assicurato a richiesta del Contraente"**.

Nel caso in cui il Contraente non comunichi l'aggiornamento del valore assicurato l'Impresa provvederà a calcolare il premio relativo alla garanzia Kasko sulla base dell'ultimo valore assicurato. Rimane salvo quanto previsto dal successivo **articolo 11 "Determinazione dell'ammontare del danno"**.

Il meccanismo di adeguamento automatico sarà operante solo se richiamato in polizza.

Articolo 9 - Adeguamento del valore assicurato a richiesta del Contraente

In occasione di ciascuna scadenza annuale e su specifica richiesta del Contraente, l'Impresa si impegna ad adeguare il valore del veicolo a quello di mercato, indicato dal Contraente.

Articolo 10 - Denuncia di sinistro e adempimenti

L'assicurato deve denunciare il sinistro entro il termine di tre giorni previsto dall'articolo 1913 del Codice Civile e, quindi, fornire notizie e dati quanto più dettagliati possibile, anche per agevolare l'Impresa in un intervento tempestivo e adeguato alle esigenze del singolo caso.

Articolo 11 - Determinazione dell'ammontare del danno

- In caso di perdita totale l'ammontare del danno è dato dal valore commerciale che il veicolo e gli eventuali accessori assicurati avevano al momento del sinistro. A richiesta dell'Impresa l'assicurato dovrà produrre il certificato di radiazione al PRA o prestarsi per tutte le formalità relative al trasferimento di proprietà del veicolo ad un soggetto indicato dall'Impresa.
- In caso di danno parziale l'ammontare del danno è dato dal costo della riparazione. Qualora la riparazione comporti la sostituzione di parti del veicolo danneggiate e/o sottratte, nel calcolare il costo della riparazione si tiene conto del deprezzamento di dette parti dovuto alla loro usura o vetustà. Rimane salvo quanto più sotto specificato per le autovetture, i veicoli ad uso promiscuo.

L'ammontare del danno così determinato non può superare il valore commerciale del veicolo al momento del sinistro al netto del valore del relitto.

Non sono indennizzabili le spese per modifiche, aggiunte o migliorie apportate al veicolo in occasione della riparazione, né le spese di deposito, dei danni da mancato godimento o uso o altri pregiudizi, incluso il costo dell'eventuale revisione.

Nella determinazione del danno si terrà conto dell'incidenza dell'I.V.A., qualora l'assicurato la tenga a suo carico ed il relativo importo sia compreso nel valore assicurato.

L'assicurato, salvo che le riparazioni di prima urgenza, deve astenersi dall'effettuare riparazioni, alienare o rottamare il mezzo, prima del controllo dei danni effettuato da un tecnico di fiducia dell'Impresa.

Se l'assicurazione copre soltanto una parte del valore che il veicolo aveva al momento del sinistro, l'Impresa risponde dei danni in proporzione al rapporto tra il valore al momento del sinistro e quello assicurato, secondo quanto disposto dall'articolo 1907 del Codice Civile.

Inoltre, riguardo alle autovetture, veicoli ad uso promiscuo:

- in caso di perdita totale il valore del veicolo viene determinato in base alla quotazione della rivista "Quattroruote Professional", riferita al mese di accadimento dell'evento e maggiorata del valore commerciale degli eventuali optional forniti dalla casa costruttrice, se assicurati. Qualora "Quattroruote Professional" non riporti la quotazione del veicolo, si stima il valore commerciale che il veicolo e gli eventuali optional assicurabili avevano al momento del sinistro. Nei primi 6 mesi dalla data di prima immatricolazione (in Italia o all'estero) del veicolo, l'ammontare del danno viene considerato come se il veicolo fosse nuovo, nei limiti del capitale assicurato, cioè senza tenere conto del degrado d'uso dello stesso o delle sue parti;
- in caso di danno parziale, non si considera il degrado d'uso nei primi 5 anni dalla data di prima immatricolazione (in Italia o all'estero) del veicolo, per tutte le parti dello stesso tranne che per i pneumatici, le batterie e l'impianto di scarico per i quali la non applicabilità del degrado d'uso è limitata ai primi 6 mesi.

Articolo 12 - Franchigie in caso di sinistro

In caso di sinistro rimangono a carico dell'assicurato le eventuali franchigie previste dal contratto.

Sezione

GARANZIE AGGIUNTIVE AUTOVETTURE

PACCHETTO 1

composto da:

Articolo 1 - Rottura cristalli

L'Impresa assicura i cristalli del veicolo indicato in polizza contro i danni materiali e diretti per rottura dovuta a causa accidentale o a fatto di terzi, esclusi i danni da atto di danneggiamento volontario (c.d. atto vandalico).

Non sono indennizzabili le rigature, le segnature, le screpolature e simili, né i danni provocati ad altre parti del veicolo dalla rottura dei cristalli; sono inoltre esclusi dalla garanzia i danni agli specchietti retrovisori interni ed esterni ed alla fanaleria in genere.

La garanzia opera con il limite massimo di indennizzo di € 450,00 per evento innalzabile ad € 600,00 o € 1.000,00 per evento con versamento del relativo sovrappremio.

E' previsto uno scoperto pari al 20% dell'ammontare del danno (entro il limite massimo indicato in polizza) che si applica anche nel caso di sinistro con danno inferiore al limite massimo di indennizzo.

In altri termini:

- se il danno - detratto lo scoperto - risulta pari o superiore al limite massimo di indennizzo, si procede alla liquidazione di quest'ultimo;
- se il danno - detratto lo scoperto - risulta inferiore al limite massimo di indennizzo, l'importo da liquidare è dato dall'ammontare del danno meno l'applicazione dello scoperto del 20%.

Il limite massimo di indennizzo si intende per ogni evento, indipendentemente dal numero di cristalli danneggiati e previa esibizione di fattura.

Qualora l'assicurato opti per la gestione del sinistro (riparazione o sostituzione del/dei cristallo/i) tramite i riparatori di cristalli convenzionati con l'Impresa, l'applicazione dello scoperto di cui sopra avverrà nel seguente modo:

- riparazione del/dei cristallo/i: **nessuno scoperto**;
- sostituzione del/dei cristallo/i:
 - **nessuno scoperto**, a condizione che l'intervento di sostituzione sia stato ritenuto tecnicamente necessario dai tecnici incaricati;

- applicazione dello scoperto del 20% sull'ammontare del danno, se la sostituzione - non tecnicamente necessaria a giudizio dei tecnici incaricati - sia stata richiesta esplicitamente dall'assicurato in luogo della riparazione del/dei cristallo/i proposta.

Modalità del servizio

Per beneficiare delle predette condizioni l'assicurato, fornendo il numero di polizza e la data di sinistro, può rivolgersi direttamente ad uno dei riparatori di cristalli convenzionati con l'Impresa.

Il personale incaricato provvede a:

- far compilare e sottoscrivere all'assicurato la denuncia di sinistro comprensiva della delega all'incasso;
- effettuare la sostituzione/riparazione richiesta;
- emettere fattura intestata al cliente, effettuarne fotocopia e consegnarla all'assicurato unitamente a copia della denuncia-delega.

La Direzione dell'Impresa provvede al pagamento del sinistro direttamente al riparatore convenzionato intervenuto, mentre rimane a carico dell'assicurato la somma eccedente il massimale previsto dalla garanzia.

In ogni caso l'assicurato è libero di rivolgersi ad un proprio riparatore di fiducia diverso; in tal caso il sinistro deve essere denunciato presso l'agenzia che amministra il contratto o, in caso di necessità, presso altra agenzia Allianz S.p.A., come previsto dal successivo **articolo 15 "Denuncia del sinistro" della presente Sezione Sistema di coperture per il veicolo - Garanzie aggiuntive autoveicoli.**

Articolo 2 - Trasporto feriti con ambulanza

L'Impresa rimborsa, sino ad un massimo di € 250,00 per ogni sinistro, le spese sostenute e documentate dal conducente del veicolo assicurato, qualora gli occupanti del veicolo vengano trasportati con l'ambulanza a seguito di incidente stradale.

Questo rimborso non è cumulabile con altro analogo previsto da un diverso contratto in corso al momento del sinistro.

Articolo 3 - Imbrattamento per trasporto feriti

L'Impresa rimborsa, sino ad un massimo di € 300,00 per ogni sinistro, i danni riportati all'interno del veicolo in seguito al trasporto di vittime di incidenti stradali dal luogo dell'incidente al più vicino posto di Pronto Soccorso.

Il trasporto deve essere comprovato con dichiarazione dell'Ambulatorio Ospedaliero o del medico intervenuto o dell'Autorità di Polizia.

Articolo 4 - Garanzia bagaglio

L'Impresa rimborsa, sino ad un massimo di € 300,00 per ogni sinistro, i bagagli contenuti nel veicolo assicurato, nei casi di furto totale senza ritrovamento del veicolo, o di incendio che comporti la perdita totale dello stesso, purché il danno sia avvenuto fuori dalla provincia del domicilio dell'assicurato.

La garanzia è valida per beni di proprietà dell'assicurato e dei trasportati quali: indumenti, oggetti d'uso personale, attrezzature sportive e materiale da campeggio - il tutto contenuto in valigie, bauli, sacchi ed altri contenitori - nonché per gli indumenti indossati. Sono esclusi dalla garanzia i gioielli e gli oggetti di metallo prezioso, gli apparecchi fotografici e relativi accessori, gli apparecchi radio, ottici e simili, il denaro, i titoli ed altri valori in genere; i documenti e i biglietti di viaggio, nonché gli oggetti aventi particolare valore artistico e d'artigianato.

Articolo 5 - Autorimessaggio e custodia

L'Impresa rimborsa, sino ad un massimo di € 250,00 per ogni sinistro, le spese sostenute dall'assicurato per il parcheggio e la custodia del veicolo disposti dall'Autorità in caso di incendio, furto totale o rapina (seguiti da ritrovamento del veicolo).

Articolo 6 - Indennizzo imposta di proprietà

In caso di incendio, furto, rapina o incidente stradale (ove quest'ultimo non si sia verificato in stato di ebbrezza o sotto l'influenza di sostanze stupefacenti) che comporti la perdita totale e definitiva del veicolo assicurato o l'antieconomicità della sua riparazione, l'Impresa corrisponde all'assicurato un indennizzo pari alla quota dell'imposta di proprietà relativa al periodo che va dal mese successivo al sinistro fino alla data di scadenza dell'imposta pagata.

Per ottenere l'indennizzo bisogna esibire la ricevuta del pagamento dell'imposta o, in mancanza, la denuncia di smarrimento della ricevuta presentata all'Autorità competente.

Articolo 7 - Sostituzione serratura abitazione

L'Impresa rimborsa, su presentazione di regolare fattura e denuncia di furto alle Autorità competenti, sino ad un massimo di € 75,00 per evento e anno assicurativo, le spese sostenute per sostituire la/e serratura/e della porta principale dell'abitazione di residenza, nel caso il mezzo assicurato colpito da furto totale contenesse le chiavi dell'immobile.

Articolo 8 - Rimborso spese per perdita delle chiavi

L'Impresa rimborsa, su presentazione di regolare fattura e sino ad un massimo di € 300,00 per evento, le spese sostenute dall'assicurato per lo smarrimento o la sottrazione delle chiavi, o dei congegni elettronici di apertura delle portiere del veicolo assicurato e/o di sbloccaggio del sistema antifurto.

Sono assicurate anche le spese sostenute per l'apertura delle portiere e/o lo sbloccaggio del sistema antifurto e quelle per l'eventuale sostituzione delle serrature con altre dello stesso tipo.

PACCHETTO 2

Composto dalle garanzie di cui al "Pacchetto 1" cui si aggiungono le seguenti coperture :

Articolo 9 - Protezione patente

Le prestazioni assicurative che seguono, sono riservate a persone fisiche, ditte, enti, associazioni, società o simili:

- a) indennità autoscuola (recupero punti) con il limite di € 500,00 per anno assicurativo;
- b) indennità azzeramento punteggio con il limite di € 750,00 per anno assicurativo;
- c) furto, smarrimento, distruzione e deterioramento della patente, del libretto di circolazione e del certificato di proprietà con il limite di € 250,00 per anno assicurativo.

La penalizzazione che faccia scendere i punti disponibili sulla patente al di sotto dei 10 deve essere conseguenza diretta ed esclusiva di incidente stradale, accaduto durante il periodo di validità della polizza, e dal quale siano derivate lesioni e/o morte di una o più persone oppure danni materiali, anche ad uno solo dei veicoli coinvolti, tali da determinarne l'invio a revisione.

La penalizzazione che azzeri i punti disponibili sulla patente deve essere conseguenza diretta ed esclusiva di incidente stradale, accaduto durante il periodo di validità della polizza, e dal quale siano derivate lesioni e/o morte di una o più persone oppure danni materiali, anche ad uno solo dei veicoli coinvolti, tali da determinarne l'invio a revisione.

In caso sia assicurata una persona fisica si considera beneficiario della garanzia il proprietario del mezzo assicurato e, in caso di più intestatari, il primo riportato sul libretto di circolazione.

In caso sia assicurata una ditta, una associazione, una società o simili si considera beneficiario della garanzia il conducente che sia autorizzato alla guida del mezzo assicurato per ragioni lavorative e/o di istituto.

Limitatamente al caso in cui sia assicurata una persona fisica, la garanzia opera anche se l'infrazione che comporti la perdita di punti sia stata commessa alla guida di:

1. un veicolo diverso da quello assicurato purché della stessa tipologia;
2. un motociclo.

In caso di furto, smarrimento, distruzione e deterioramento che interessi materialmente il documento patente si considerano assicurate le persone sopra indicate.

In caso di furto, smarrimento, distruzione e deterioramento che interessi il libretto di circolazione o il certificato di proprietà l'assicurazione vale solo per il veicolo identificato in polizza.

Nel dettaglio le prestazioni prevedono:

a) indennità autoscuola (recupero punti) con il limite di € 500,00 per anno assicurativo.

Se il punteggio della patente di guida - esclusa la carta di qualificazione del conducente e/o il certificato di abilitazione professionale - diventa inferiore a 10 punti, l'assicurato può partecipare agli appositi corsi di recupero dei punti tenuti dalle autoscuole o dagli altri enti autorizzati. Per ottenere il rimborso andranno presentati:

1. copia del/i provvedimento/i di sottrazione punti patente;
2. copia attestato di frequenza al relativo corso;
3. copia fattura delle spese sostenute.

La garanzia è operante se:

- l'infrazione e la conseguente sottrazione punti siano intervenute durante il periodo di validità della polizza;
- la partecipazione al corso di recupero si sia conclusa entro i 6 mesi dall'eventuale annullamento del contratto, salvo il caso di mancato pagamento del premio o della rata;
- la sanzione di sottrazione punti non abbia determinato il completo azzeramento dei punti patente (con conseguente attivazione della garanzia "b");
- l'assicurato abbia esercitato il diritto di ricorso contro il provvedimento di sottrazione punti ove ammissibile e non manifestamente infondato.

b) indennità azzeramento punteggio con il limite di € 750,00 per anno assicurativo.

Sono rimborsate le spese sostenute dall'assicurato che si è sottoposto agli esami di revisione del documento di abilitazione alla guida, a causa dell'esaurimento totale del punteggio sulla patente. Per ottenere il rimborso devono essere presentate:

- copia del provvedimento di sospensione della patente per azzeramento punti disponibili;
- copia attestato di frequenza al relativo corso;
- copia fattura delle spese.

La garanzia è operante se:

- l'infrazione ed il conseguente azzeramento dei punti siano intervenuti durante il periodo di validità della polizza;
- la partecipazione al corso di revisione si sia conclusa entro i 6 mesi dall'eventuale annullamento del contratto, salvo il caso di mancato pagamento del premio o della rata;
- l'assicurato abbia esercitato il diritto di ricorso contro il provvedimento di sottrazione punti ove ammissibile e non manifestamente infondato.

c) furto, smarrimento, distruzione e deterioramento della patente, del libretto di circolazione e del certificato di proprietà con il limite di € 250,00 per anno assicurativo.

Se ricorre uno degli eventi oggetto di garanzia, l'Impresa corrisponde all'assicurato il relativo indennizzo; ciò al momento del rilascio del nuovo documento, con obbligo di esibizione dello stesso.

In caso di furto e/o smarrimento e/o distruzione, alla denuncia di sinistro deve essere allegata copia della denuncia inoltrata alle autorità competenti.

In caso di deterioramento, alla denuncia di sinistro deve essere allegata solo copia dell'istanza di sostituzione, redatta sugli appositi modelli e debitamente sottoscritta.

In aggiunta a quanto previsto dalle esclusioni di cui all'*articolo 15 "Esclusioni"* della presente sezione *"Sistema di coperture per il veicolo - Garanzie Aggiuntive Autovetture"*, la garanzia "Protezione patente" non opera anche nel caso di:

- documenti di abilitazione/qualificazione diversi dalla patente;
- patente revocata;
- fatto conseguente ad attività illecite dell'assicurato;
- assicurato sottoposto ad indagini per reato di fuga o di omissione di soccorso, salvo il caso di successivo proscioglimento o assoluzione;
- ebbrezza e/o intossicazione da alcool e/o uso volontario di droghe e/o stupefacenti e/o psicofarmaci da parte del conducente. L'esclusione opera anche nel caso in cui tra le estensioni sottoscritte nell'ambito della garanzia RCA sia stata inclusa la relativa clausola di rinuncia alla rivalsa;
- circolazione del veicolo condotto da conducente non abilitato alla guida a norma delle disposizioni in vigore e, nel caso di patente scaduta, solo se la stessa, dopo il sinistro, non venga rinnovata. L'esclusione opera anche nel caso in cui tra le estensioni sottoscritte nell'ambito della garanzia RCA sia stata inclusa la relativa clausola di rinuncia alla rivalsa;
- utilizzo del veicolo difforme da quanto previsto dalla carta di circolazione con particolare riguardo alle modalità di trasporto di persone o cose, salvo che l'assicurato non provi che il danno non è in relazione con tale fatto.

Articolo 10 - Rimborso spese di immatricolazione per il nuovo veicolo a seguito di furto

L'Impresa rimborsa un importo pari alle spese di immatricolazione per l'acquisto di un altro veicolo, al massimo di pari cilindrata e potenza fiscale, in caso di furto o rapina senza ritrovamento del veicolo assicurato.

Articolo 11 - Eventi sociopolitici

L'Impresa risponde dei danni e della perdita del veicolo assicurato avvenuti in conseguenza di tumulti, manifestazioni turbolente o violente, scontri con la polizia, risse, atti di terrorismo e sabotaggio.

In caso di danno parziale, l'Impresa rimborsa le spese sostenute per riparare o sostituire le parti danneggiate, distrutte o asportate, senza tenere conto del degrado d'uso. L'indennizzo complessivo non può comunque superare, nel limite del capitale assicurato, il valore commerciale del veicolo al momento del sinistro.

In caso di danno totale, l'Impresa rimborsa, nel limite del capitale assicurato, il valore commerciale del veicolo al momento del sinistro, detratto il valore di recupero.

Rimane a carico dell'assicurato un importo pari al 10% del danno con un minimo pari all'1% del valore commerciale del veicolo.

Articolo 12 - Ripristino airbag/cinture di sicurezza

L'impresa rimborsa, su presentazione di regolare fattura e sino ad un massimo di € 500,00 per evento e anno assicurativo, le spese sostenute per il ripristino degli airbag ed i pretensionatori delle cinture di sicurezza in seguito all'attivazione degli stessi dovuta a causa accidentale, o ad un incidente derivante dalla circolazione del veicolo.

Articolo 13 - Danni al veicolo conseguenti a furto di cose non assicurate

L'Impresa indennizza l'Assicurato per i danni subiti dal veicolo a seguito di furto o rapina, tentato o effettivamente avvenuto, di cose non assicurate che si trovino all'interno dello stesso, con l'applicazione dello scoperto eventualmente previsto in polizza per la garanzia furto o, in assenza della garanzia furto, di quello riportato sul contratto.

Articolo 14 - Atti vandalici a seguito di furto totale

A parziale deroga dell'Articolo 2 - Esclusioni riguardanti l'assicurazione incendio e furto della sezione "Sistema di coperture per il veicolo", nel caso di furto totale o rapina con ritrovamento la copertura è estesa ai danni materiali e diretti subiti dall'autovettura a seguito di atti vandalici, con l'applicazione dello scoperto di € 150,00.

Articolo 15 - Esclusioni

L'assicurazione non vale nel caso di:

- sinistri verificatisi in conseguenza di dolo dell'assicurato, delle persone con lui conviventi, dei suoi dipendenti o delle persone da lui incaricate alla guida, riparazione o custodia del veicolo assicurato e dei trasportati;
- partecipazione da parte del conducente a gare o competizioni sportive e alle relative prove ufficiali;
- sinistri verificatisi in conseguenza di guerre, rivoluzioni, insurrezioni, rivolte, occupazioni militari;
- sinistri verificatisi in conseguenza di movimenti tellurici, eruzioni vulcaniche, inondazioni;
- sinistri verificatisi in conseguenza di rischio atomico (trasformazione dell'atomo e/o radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche);
- atti vandalici.

Articolo 16- Denuncia di sinistro

L'assicurato deve denunciare il sinistro entro il termine di tre giorni previsto dall'articolo 1913 del Codice Civile e, quindi, fornire notizie e dati quanto più dettagliati possibile, anche per agevolare l'Impresa in un intervento tempestivo e adeguato alle esigenze del singolo caso.

SISTEMA DI COPERTURE PER IL VEICOLO

GARANZIA "IMPREVISTI DA CIRCOLAZIONE" (autovetture)

Urto o collisione con animali

Articolo 1 - Cosa assicura

L'Impresa si obbliga ad indennizzare i danni materiali e diretti subiti dal veicolo assicurato a seguito di urto o collisione con animali d'affezione, da reddito o protetti.

Non rientrano in garanzia i danni da interruzione di attività, i costi di traino, deposito, reimmatricolazione e/o revisione e, in generale, i danni non direttamente subiti dal veicolo in conseguenza del verificarsi dell'evento sopra descritto.

La garanzia opera anche in caso di responsabilità, totale o parziale, dell'assicurato.

Articolo 2 - Somme assicurate e franchigie

Il limite massimo di indennizzo e l'importo di franchigia sono entrambi indicati sullo stampato di polizza; il limite massimo di indennizzo si intende riferito all'anno assicurativo.

L'indennizzo è limitato al massimale indicato in polizza e non può mai essere superiore all'ammontare del danno o al valore commerciale del veicolo assicurato al momento del sinistro.

In caso di sinistro rimangono a carico dell'assicurato le eventuali franchigie previste dal contratto; tuttavia, se il sinistro causa un danno di importo superiore al limite massimo di indennizzo - ma inferiore al valore commerciale del veicolo assicurato - la franchigia sarà detratta dall'importo del danno e progressivamente assorbita fino all'esaurimento del limite massimo di indennizzo.

In altri termini:

- se il danno, detratta la franchigia, risulta pari o superiore al limite massimo di indennizzo, si procede alla liquidazione di quest'ultimo;
- se il danno, detratta la franchigia, risulta inferiore al limite massimo di indennizzo, l'importo da liquidare è dato dall'ammontare del danno meno la franchigia.

Sistema di detrazione della franchigia

Tabella esemplificativa redatta ipotizzando che il valore commerciale del veicolo sia superiore all'ammontare del danno ed al massimale di polizza (le cifre sono indicate a mero titolo di esempio).

A	B	C	D
DANNO	MASSIMALE	FRANCHIGIA	INDENNIZZO
250	2.000	300	0
1.000	2.000	300	700
2.200	2.000	300	1.900
3.000	2.000	300	2.000

Articolo 3 - Esclusioni

La garanzia non è operante nel caso di:

- sinistri causati da dolo dell'Assicurato o delle persone delle quali l'assicurato debba rispondere;
- sinistri avvenuti quando alla guida del veicolo assicurato vi sia persona non munita di regolare patente, ovvero mancante dei requisiti previsti dalla normativa vigente per condurre il veicolo assicurato;
- sinistri avvenuti quando alla guida del veicolo assicurato vi sia persona in stato di ebbrezza o sotto l'influenza di sostanze stupefacenti;
- sinistri causati da animali trasportati dal/sul veicolo assicurato o suo rimorchio e, in genere, da animali di proprietà dell'assicurato o del conducente o ad essi affidati;
- sinistri avvenuti in occasione di traino attivo o passivo, manovre a spinta o a mano, circolazione su strade non asfaltate.

La garanzia non è altresì operante in caso venga comminata al conducente la sanzione prevista dal Codice della Strada per violazione dell'art. 189, comma 9 bis consistente nel fatto di chi abbia ommesso di fermarsi e di porre in atto ogni misura idonea ad assicurare un tempestivo intervento di soccorso agli animali che abbiano subito il danno.

Articolo 4 - Obblighi dell'assicurato e liquidazione dei sinistri

L'assicurato è tenuto a denunciare il fatto all'Impresa ed a richiedere e consegnare all'Impresa stessa il verbale o il rapporto redatto dall'Autorità intervenuta sul luogo del sinistro (Polizia Stradale o equivalente).

In caso il verbale o il rapporto non le venga consegnato, l'Impresa non potrà procedere alla liquidazione del sinistro.

Non verranno considerati equivalenti al rapporto di Polizia Stradale:

- le testimonianze e/o le denunce non acquisite dall'Autorità nell'immediatezza del fatto;
- le testimonianze e/o le denunce acquisite a seguito di autonoma attività investigativa.

Acquisita la documentazione di cui sopra ed accertata l'indennizzabilità del sinistro, l'Impresa disporrà gli accertamenti tecnici volti a quantificare il danno.

In caso l'assicurato ricorra ad un riparatore convenzionato Allianz (elenco su www.allianz.it) - sempre che il sinistro sia indennizzabile - il solo importo di franchigia verrà ridotto del 50%.

Urto o collisione con veicoli non identificati

(Vedi art. 283 lettera "a" Codice delle Assicurazioni)

Articolo 1 - Cosa assicura

Per i danni a cose, l'Impresa riconoscerà un indennizzo che:

- copre i danni materiali e diretti subiti dal veicolo assicurato a seguito di urto o collisione con altro/i veicolo/i non identificato/i;
- opera se l'evento (ossia il sinistro in garanzia) è stato ritenuto totalmente risarcibile ed effettivamente risarcito dalla gestione (CONSAP Concessionaria Servizi Assicurativi Pubblici oppure Impresa Designata) del Fondo di Garanzia Vittime della Strada.

Non rientrano in garanzia i danni da interruzione di attività, i costi di traino, deposito, reimmatricolazione e/o revisione e, in generale, i danni non direttamente subiti dal veicolo in conseguenza del verificarsi dell'evento sopra descritto.

Articolo 2 - Somme assicurate

L'indennizzo viene corrisposto come segue:

1. liquidazione di un importo fino a € 500,00 per i danni a cose se dal sinistro sono derivati sia danni a cose sia danni gravi alla persona; il limite massimo di indennizzo è quindi rappresentato dalla somma fissata dalla legge, entro la quale il Fondo di Garanzia Vittime della Strada non risarcisce alcun danno a cose (articolo 283 CAP);
2. liquidazione entro il massimale indicato in polizza se dal sinistro sono derivati sia danni a cose sia danni non gravi alla persona (l'articolo 283 CAP prevede, in questo caso, il risarcimento dei danni a persona ma non di quelli a cose); in questo caso, fermo il limite massimo indicato in polizza, l'indennizzo non può mai essere superiore all'ammontare del danno o al valore commerciale del veicolo assicurato al momento del sinistro.

Articolo 3 - Esclusioni

La garanzia non è operante nel caso di:

- sinistri causati da dolo dell'Assicurato o delle persone delle quali l'assicurato debba rispondere;
- sinistri avvenuti quando alla guida del veicolo assicurato vi sia persona non munita di regolare patente, ovvero mancante dei requisiti previsti dalla normativa vigente per condurre il veicolo assicurato;
- sinistri avvenuti quando alla guida del veicolo assicurato vi sia persona in stato di ebbrezza o sotto l'influenza di sostanze stupefacenti;
- sinistri avvenuti in occasione di traino attivo o passivo, manovre a spinta o a mano, circolazione su strade non asfaltate.

Articolo 4 - Obblighi dell'assicurato e liquidazione dei sinistri

L'assicurato è tenuto a denunciare il fatto all'Impresa e a richiedere e consegnare all'Impresa stessa il verbale o il rapporto redatto dall'Autorità intervenuta sul luogo del sinistro (Polizia Stradale o equivalente).

L'assicurato, inoltre, è tenuto a produrre copia autentica della quietanza di liquidazione emessa dall'Impresa Designata in nome e per conto del Fondo di Garanzia Vittime della Strada o dichiarazione di quest'ultima di non potersi procedere alla liquidazione dei danni a cose, pur in presenza di sinistro risarcibile.

Acquisita la documentazione di cui sopra ed accertata l'indennizzabilità del sinistro, l'impresa disporrà gli accertamenti tecnici volti a quantificare il danno.

E' tuttavia facoltà dell'assicurato, fermo il resto, richiedere che l'Impresa, a puro titolo conservativo e cautelativo e senza che ciò costituisca - neppure implicitamente - riconoscimento dell'indennizzabilità del sinistro, disponga una perizia tecnica sul veicolo danneggiato in attesa che la procedura di risarcimento, gestita dall'Impresa Designata per conto del Fondo di Garanzia Vittime della Strada, sia conclusa.

Sezione GARANZIE SPECIALI

Articolo 1 - Atti vandalici ed Eventi naturali

L'Impresa indennizza, entro il limite del valore commerciale del veicolo al momento del sinistro, i danni materiali e diretti subiti dal veicolo assicurato, provocati da:

- atti di danneggiamento volontario (c.d. atti vandalici);
- grandine;
- trombe d'aria, tempeste ed uragani che generino raffiche di vento di almeno 90 km orari;
- alluvioni, inondazioni;
- allagamenti purché determinati da alluvioni o straripamento di corsi d'acqua;
- frane, smottamenti del terreno, valanghe, slavine, purché non derivanti da movimenti tellurici ed eruzioni vulcaniche.

In caso di sinistro, rimane a carico dell'assicurato lo scoperto percentuale con il minimo determinato in funzione del gruppo territoriale e del valore veicolo assicurato come da tabella 1 che segue:

Gruppo territoriale	Scoperto					
	Valore veicolo (€)					
	fino a 10.000		da 10.000 a 25.000		oltre 25.000	
	scoperto %	minimo €	scoperto %	minimo €	scoperto %	minimo €
1	15%	350	15%	400	15%	600
2	10%	350	10%	400	10%	600
3	10%	250	10%	300	10%	500
4	10%	250	10%	250	10%	350
5	10%	250	10%	250	10%	350
6	10%	250	10%	250	10%	300
7	10%	250	10%	250	10%	250

Articolo 2 - Esclusioni

L'assicurazione non vale nel caso di sinistri verificatisi in conseguenza di:

- dolo dell'assicurato, dei suoi conviventi, dipendenti o delle persone da lui incaricate alla guida, riparazione o custodia del veicolo assicurato e dei trasportati;
- danni causati al veicolo per motivi di ritorsione e/o vendetta;
- danni conseguenti alla circolazione dei veicoli avvenuta in area pubblica e/o privata;
- partecipazione da parte del conducente a gare o competizioni sportive e alle relative prove ufficiali;
- guerre, rivoluzioni, insurrezioni, rivolte, occupazioni militari;
- tumulti, manifestazioni turbolente o violente, scontri con la polizia, risse, atti di terrorismo;
- sinistri agli impianti elettrici dovuti a fenomeno elettrico comunque manifestatosi;
- allagamenti non determinati da alluvioni o straripamento di corsi d'acqua;
- danneggiamenti dovuti ad aspirazione di acqua nel motore;
- danni causati da urto con oggetti trasportati dal vento non avvenuti in concomitanza con trombe d'aria, tempeste ed uragani;
- caduta neve da tetti non avvenuta in concomitanza con trombe d'aria, tempeste ed uragani;
- movimenti tellurici, eruzioni vulcaniche;
- rischio atomico (trasformazione dell'atomo e/o radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche).

In generale sono esclusi tutti i danni che non siano conseguenza diretta degli eventi garantiti in polizza.

Articolo 3 - Sottoscrizione di assicurazioni complementari

L'assicurato deve comunicare all'Impresa l'esistenza di altre assicurazioni per i medesimi rischi ai quali si riferisce la presente copertura. Se non vi provvede dolosamente perde il diritto all'indennizzo ai sensi dell'articolo 1910 secondo comma del codice civile.

Articolo 4 - Adeguamento automatico del valore assicurato

Al rinnovo annuale della polizza e/o alla scadenza del rateo iniziale, l'Impresa adegua automaticamente il valore assicurato di autovetture (uso privato e pubblico) e veicoli adibiti ad uso promiscuo, in base alla valutazione della rivista "Quattroruote Professional" e, di conseguenza, modifica il premio della garanzia. Il valore degli optional, accessori e apparecchi audiofonovisivi non di serie è aggiornato applicando la stessa percentuale di adeguamento prevista per il valore dell'autoveicolo. L'operazione verrà effettuata utilizzando i dati disponibili all'Impresa più aggiornati al momento dell'elaborazione dell'adeguamento.

Alla determinazione del premio di rinnovo concorrono anche parametri dinamici quali ad esempio l'età del proprietario e l'anzianità del veicolo assicurato. Il Contraente che, conosciuto il nuovo premio, non intende rinnovare le garanzie/coperture, può recedere dal contratto dandone comunicazione all'Impresa, oppure senza alcuna comunicazione non pagando il premio di rinnovo. L'Impresa mantiene operanti le garanzie sino alla data di effetto di un eventuale nuovo contratto - anche con altra Impresa - ma comunque non oltre il quindicesimo giorno successivo alla scadenza del presente contratto.

In ogni caso, il Contraente può assicurare un valore diverso rispetto a quello stabilito mediante la rivista "Quattroruote Professional". L'esercizio di tale scelta comporta la sostituzione del contratto in essere e la perdita del meccanismo di adeguamento automatico. Di conseguenza, in fase di rinnovo, l'aggiornamento del valore assicurato, avverrà a richiesta del Contraente come previsto dal successivo **articolo 5 "Adeguamento del valore assicurato a richiesta del Contraente" della presente "Sezione Sistema di coperture per il veicolo - Garanzie Speciali"**.

Nel caso di marca/modello/versione dell'autoveicolo non valutata dalla rivista "Quattroruote Professional", l'adeguamento automatico non può essere offerto o cessa di essere effettuato. In quest'ultima ipotesi, l'Impresa si impegna a comunicare al Contraente la cessazione dell'adeguamento automatico almeno un mese prima del termine di validità del contratto.

L'aggiornamento del valore assicurato dovrà essere pertanto richiesto dal Contraente in occasione della scadenza annua, come previsto dall'**articolo 5 "Adeguamento del valore assicurato a richiesta del Contraente" della presente "Sezione Sistema di coperture per il veicolo - Garanzie Speciali"**.

Nel caso in cui il Contraente non comunichi l'aggiornamento del valore assicurato l'Impresa provvederà a calcolare il premio relativo alle garanzie Incendio/Furto e Atti vandalici/Eventi naturali (se presente nel contratto) sulla base dell'ultimo valore assicurato.

Rimane salvo quanto previsto dall'**articolo 7 "Determinazione dell'ammontare del danno" della presente "Sezione Sistema di coperture per il veicolo - Garanzie Speciali"**.

Il meccanismo di adeguamento automatico sarà operante solo se richiamato in polizza.

Articolo 5 - Adeguamento del valore assicurato a richiesta del Contraente

Al rinnovo annuale della polizza, su richiesta del Contraente, l'Impresa si impegna ad adeguare il valore del veicolo a quello di mercato indicato dal Contraente, modificando il premio dovuto.

Alla determinazione del premio di rinnovo per autovetture (uso privato e pubblico) e veicoli adibiti ad uso promiscuo concorrono anche parametri dinamici, quali ad esempio l'età del proprietario e l'anzianità del veicolo assicurato. Il Contraente che, conosciuto il nuovo premio, non intende rinnovare le garanzie/coperture, può recedere dal contratto dandone comunicazione all'Impresa oppure, senza alcuna comunicazione, non pagando il premio di rinnovo. L'Impresa mantiene operanti le garanzie sino alla data di effetto di un eventuale nuovo contratto - anche con altra Impresa - ma comunque non oltre il quindicesimo giorno successivo alla scadenza del presente contratto.

Articolo 6 - Denuncia di sinistro

L'assicurato deve:

- denunciare il sinistro entro il termine di tre giorni (articolo 1913 del Codice Civile);
- fornire notizie e dati quanto più dettagliati possibile, anche per agevolare l'Impresa in un intervento tempestivo e adeguato alle esigenze del singolo caso;
- astenersi, salvo che per i casi di prima urgenza, dall'effettuare riparazioni, vendere o rottamare il mezzo prima del controllo dei danni effettuato da un tecnico di fiducia dell'Impresa, salvo il caso in cui il mezzo sia stato ricoverato presso una struttura convenzionata dell'Impresa.

In particolare, per i sinistri da danneggiamento volontario (c.d. atto vandalico) la corresponsione dell'indennizzo è subordinata:

- alla presentazione della denuncia da parte dell'assicurato all'Autorità di Polizia Giudiziaria competente per territorio. Se il fatto è avvenuto all'estero, la denuncia deve essere reiterata all'Autorità di Polizia Giudiziaria italiana consegnandone copia all'Impresa;
- alla consegna delle chiavi e/o dei dispositivi di avviamento originali del veicolo se il danneggiamento volontario è causa di perdita totale del veicolo.

La Società è autorizzata ad inviare le chiavi e/o i dispositivi di avviamento originali del veicolo, consegnati dal Cliente, alla casa costruttrice. La Società è autorizzata ad acquisire gli esiti della verifica del contenuto della memoria interna ed ottenere la lista dei duplicati richiesti e prodotti.

L'autorizzazione data alla Società viene sottoposta alla specifica approvazione scritta da parte dell'Assicurato nella sezione della polizza dedicata alle clausole rilevanti ai sensi ed agli effetti degli articoli 1341 e 1342 del Codice Civile.

Articolo 7 - Determinazione dell'ammontare del danno

- **Perdita totale:** si considera perdita totale, un danno superiore al 85% del valore del veicolo. L'ammontare del danno è dato dal valore commerciale che il veicolo e gli eventuali optional/accessori e apparecchi audiofonovisivi assicurati avevano al momento del sinistro.

Per autovetture, veicoli ad uso promiscuo e fuoristrada, il valore commerciale del veicolo è ricavato in base alla quotazione della rivista "Quattroruote Professional", riferita al mese di accadimento dell'evento e maggiorata del valore commerciale e degli eventuali optional, accessori e apparecchi audiofonovisivi, se assicurati.

Se "Quattroruote Professional" non riporta la quotazione del veicolo, la stima del suo valore commerciale e quella che avevano gli eventuali optional, accessori ed apparecchi audiofonovisivi al momento del sinistro, viene effettuata dal personale addetto alla liquidazione sulla base dei listini Eurotax.

- **Danno parziale:** l'ammontare del danno è dato dal costo della riparazione. Se la riparazione comporta la sostituzione di parti del veicolo danneggiate e/o sottratte, nel calcolarne il costo si tiene conto del deprezzamento di dette parti dovuto al loro degrado d'uso. Rimane salvo quanto più sotto specificato per le autovetture ed i veicoli ad uso promiscuo.

L'ammontare del danno così determinato non può superare il valore commerciale del veicolo al momento del sinistro al netto del valore del relitto.

Non sono indennizzabili le spese per modifiche, aggiunte o migliorie apportate al veicolo in occasione della riparazione, le spese di deposito, i danni da mancato godimento o uso, altri pregiudizi.

Nella determinazione dell'indennizzo si terrà conto dell'incidenza dell'I.V.A., nella misura in cui l'assicurato la tenga a suo carico ed il relativo importo sia compreso nel valore assicurato.

Se il veicolo è locato in leasing ed è assicurato IVA compresa, l'imposta verrà riconosciuta nell'indennizzo in proporzione ai canoni di leasing pagati dal conduttore alla data del furto.

Se l'assicurazione copre soltanto una parte del valore che il veicolo aveva al momento del sinistro, l'Impresa risponde dei danni in proporzione al rapporto tra il valore al momento del sinistro e quello assicurato, secondo quanto disposto dall'articolo 1907 del Codice Civile. Inoltre, con particolare riguardo alle autovetture ad uso privato ed i veicoli ad uso promiscuo:

- **perdita totale:** se il sinistro avviene entro 6 mesi dalla data di prima immatricolazione del veicolo (in Italia o all'estero), non verrà tenuto conto - ai fini della liquidazione del danno - del degrado d'uso del veicolo o delle sue parti, con il limite del capitale assicurato e sempre salvo il disposto dell'articolo 1907 del Codice Civile;
- **danno parziale:** non si considera il degrado d'uso nei primi 5 anni dalla data di prima immatricolazione del veicolo (in Italia o all'estero), per tutte le parti dello stesso. Sono esclusi i pneumatici, le batterie e l'impianto di scarico per i quali l'inapplicabilità del degrado d'uso è limitata ai primi 6 mesi.

Sezione INFORTUNI

Articolo 1 - Oggetto dell'assicurazione

L'assicurazione è prestata per gli infortuni che determinino la morte o un'invalidità permanente del conducente, verificatisi in occasione della guida del veicolo, dal momento in cui il conducente sale a bordo al momento in cui ne è disceso.

La garanzia vale anche per gli infortuni subiti in caso di fermata del veicolo, durante le operazioni necessarie per la ripresa della marcia.

Sono compresi:

- gli infortuni sofferti in conseguenza di malore o in stato di incoscienza, semprechè non determinati da abuso di alcolici, di psicofarmaci oppure da uso di stupefacenti o di allucinogeni;
- gli infortuni subiti a causa di imperizia, imprudenza o negligenza anche gravi;
- gli infortuni conseguenti ad atti compiuti per dovere di solidarietà umana o per legittima difesa, nonché quelli sofferti dall'Assicurato in conseguenza di tumulti popolari, aggressioni o atti violenti, anche se imputabili a movente politico, sociale o sindacale, semprechè egli vi resti coinvolto involontariamente;
- le lesioni riportate in conseguenza della inspirazione di gas o vapori;
- l'annegamento a seguito di incidente;
- gli infortuni derivanti da influenze termiche od atmosferiche, nonché quelli dovuti all'azione del fulmine;
- gli infortuni derivanti dalla caduta di rocce, pietre, alberi e simili, nonché da valanghe e/o slavine.

Articolo 2 - Validità dell'assicurazione

L'assicurazione è valida semprechè:

- il conducente sia abilitato secondo le disposizioni in vigore;
- vengano osservate le disposizioni di legge concernenti l'obbligo della cintura di sicurezza e del casco protettivo.

Articolo 3 - Esclusioni

Sono esclusi dall'assicurazione gli infortuni:

- derivanti da atti di guerra, insurrezioni, movimenti tellurici, eruzioni vulcaniche ed inondazioni;
- che siano conseguenza diretta di trasmutazione del nucleo dell'atomo, come pure di radiazioni provocate dalla accelerazione artificiale di particelle atomiche;
- subiti durante una gara di velocità non autorizzata ai sensi dell'art. 9 del codice della strada, qualora al conducente siano state applicate in via definitiva le sanzioni previste dall'art. 141, comma 9 di detto codice;
- subiti in conseguenza della partecipazione a gare e competizioni sportive, relative prove ufficiali nonché alle verifiche preliminari e finali previste nel regolamento particolare di gara, salvo si tratti di gare automobilistiche di regolarità pura;
- sofferti dall'assicurato per effetto di sua ubriachezza o sotto influenza di sostanze stupefacenti;
- sofferti in conseguenza di proprie azioni delittuose o di partecipazione ad imprese temerarie.

Sono inoltre esclusi:

- gli infarti da qualsiasi causa determinati;
- le ernie di qualsiasi tipo da qualunque causa determinate;
- le lesioni muscolari determinate da sforzi in genere;
- le rotture sottocutanee dei tendini;
- le manifestazioni morbose causate da fatti emotivi.

Articolo 4 - Rinuncia al diritto di surrogazione

L'Impresa rinuncia, a favore dell'assicurato o dei suoi aventi diritto, all'azione di surrogazione che le compete in base all'art. 1916 del Codice Civile verso i terzi responsabili dell'infortunio.

Articolo 5 - Indipendenza da obblighi assicurativi di legge

La presente assicurazione è sottoscritta tra le parti in aggiunta e, in ogni caso, indipendentemente da qualsiasi obbligo assicurativo stabilito da leggi vigenti o future.

Articolo 6 - Indennità giornaliera da ricovero

In caso di ricovero in Istituto di Cura (pubblico o privato) conseguente ad infortunio indennizzabile secondo le condizioni di polizza, l'Impresa corrisponde all'assicurato l'importo contrattualmente pattuito ed indicato in polizza, a partire dal quarto giorno di degenza che comporti pernottamento.

L'Impresa effettua il pagamento a cura ultimata e su presentazione in originale di regolare attestato di degenza.

La prestazione viene riconosciuta, indipendentemente dal numero di ricoveri, fino ad un massimo di trecento giorni per anno assicurativo.

In caso di ricovero in Day Hospital, la garanzia è prestata solo in caso di intervento chirurgico, con il massimo di 15 giorni per ciclo di cura, compreso il giorno dell'intervento stesso.

Articolo 7 - Denuncia del sinistro

La denuncia dell'infortunio deve essere accompagnata da certificato medico.

L'assicurato è tenuto a ricorrere alle cure di un medico, seguirne le prescrizioni ed inviare i relativi certificati medici. In caso di ricovero ospedaliero, a richiesta dell'Impresa, dovranno essere messe a disposizione della stessa le cartelle cliniche e/o ogni altra documentazione inerente al ricovero.

Quando l'infortunio abbia provocato la morte dell'assicurato o quando questa sia sopravvenuta durante il periodo di cura, l'Impresa deve esserne immediatamente informata.

L'assicurato, i suoi familiari od aventi diritto, sono tenuti a consentire la visita dei medici dell'Impresa, nonché le eventuali indagini od accertamenti che dovessero risultare necessari. A tale scopo l'assicurato scioglie dal segreto professionale i medici che lo hanno visitato e curato.

Le spese di cura e quelle relative ai certificati medici sono a carico dell'assicurato.

Articolo 8 - Prestazione per il caso morte

Se l'infortunio ha per conseguenza la morte dell'assicurato e questa si verifichi entro due anni dal giorno nel quale l'infortunio è avvenuto, l'Impresa liquida la somma assicurata per il caso di morte agli eredi in parti uguali.

Articolo 9 - Prestazione per il caso di Invalidità Permanente

1. CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'INVALIDITA'

La società corrisponde l'indennizzo per le conseguenze dirette ed esclusive dell'infortunio indipendenti da condizioni fisiche o patologiche preesistenti o sopravvenute. Se l'invalidità permanente si verifichi, anche successivamente alla scadenza della polizza, ma entro due anni dal giorno nel quale è avvenuto l'infortunio, la Società liquida un indennizzo calcolato sulla somma assicurata per invalidità permanente totale, in proporzione al grado di invalidità effettivamente riportata, secondo le percentuali indicate nella sottoriportata tabella.

Nei casi di invalidità permanente non specificati nella suddetta tabella, quest'ultima viene comunque utilizzata come riferimento e l'indennizzo è calcolato tenendo conto della misura in cui è diminuita per sempre la capacità generica dell'Assicurato di svolgere un qualsiasi lavoro proficuo, indipendentemente dalla sua professione.

In caso di perdita anatomica o riduzione funzionale di un organo o di un arto già minorato, le percentuali sopra indicate sono diminuite tenendo conto del grado di invalidità preesistente. Per l'Assicurato mancino, le percentuali relative all'arto superiore destro varranno per l'arto superiore sinistro e viceversa.

Per la valutazione delle menomazioni visive ed uditive si procederà alla quantificazione del grado di invalidità permanente tenendo conto dell'eventuale possibilità di applicazione di presidi correttivi.

Nel caso in cui l'infortunio determini menomazioni a più di uno dei distretti anatomici e/o articolari di un singolo arto, si procederà alla valutazione sommando le singole percentuali fino a raggiungere al massimo il valore corrispondente alla perdita anatomica totale dell'arto stesso.

La perdita totale o parziale, anatomico-funzionale di più organi o arti, comporta l'applicazione di una percentuale di invalidità pari alla somma delle singole percentuali calcolate per ciascuna lesione, fino a raggiungere al massimo il valore del 100%.

2. CRITERI DI LIQUIDAZIONE

In caso di sinistro, l'indennità per invalidità permanente verrà corrisposta in base alle seguenti disposizioni:

- Per la guida di autovetture ad uso privato, l'indennizzo verrà calcolato sul capitale assicurato in base alle percentuali che seguono:

% da invalidità permanente	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
% da liquidare	0	0	0	1	2	3	4	5	6	7	9	11	13	14	15	16	17	18	19	20	22	24	26	28	30	32
% da invalidità permanente	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	e oltre		
% da liquidare	34	36	38	40	42	44	46	48	50	63	66	69	72	75	78	81	84	87	90	93	96	99	100			

- Per la guida di ciclomotori, la franchigia sarà modulata assorbibile secondo la seguente tabella:

% da invalidità permanente	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55
% da liquidare	12	14	16	18	20	23	26	29	32	35	38	41	44	47	50	53	56	59	62	65
% da invalidità permanente	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	>=66									
% da liquidare	68	71	74	77	80	85	88	91	94	97	100									

- Per la guida di tutti gli altri autoveicoli:
 - sul capitale assicurato fino a € 104.000 non si corrisponderà alcun indennizzo quando l'invalidità permanente sia di grado pari o inferiore al 3% dell'invalidità totale; se invece essa risulterà superiore al 3% della totale, l'indennità verrà corrisposta in base alla percentuale eccedente tale limite;
 - sull'eventuale parte di capitale assicurato superiore a € 104.000 non si corrisponderà alcun indennizzo quando l'invalidità permanente sia di grado pari o inferiore al 5% dell'invalidità totale; se invece essa risulterà superiore al 5% della totale, l'indennità verrà corrisposta in base alla percentuale eccedente tale limite.
- Per la guida di motoveicoli, con detrazione delle seguenti percentuali di franchigia assoluta:
 - sul capitale assicurato fino a € 104.000 non si corrisponderà alcun indennizzo quando l'invalidità permanente sia di grado pari o inferiore al 5% dell'invalidità totale; se invece essa risulterà superiore al 5% della totale, l'indennità verrà corrisposta in base alla percentuale eccedente tale limite;
 - sull'eventuale parte di capitale assicurato superiore a € 104.000 non si corrisponderà alcun indennizzo quando l'invalidità permanente sia di grado pari o inferiore al 10% dell'invalidità totale; se invece essa risulterà superiore al 10% della totale l'indennità verrà corrisposta in base alla percentuale eccedente tale limite.

3. PRECISAZIONI SULL'INDENNIZZO

Se l'assicurato già indennizzato per invalidità permanente muore entro due anni dal giorno in cui si è verificato l'infortunio ed in conseguenza di questo, la Società versa agli eredi la differenza tra l'indennizzo pagato e quello assicurato per il caso di morte.

Il diritto all'indennizzo per invalidità permanente è di carattere personale e quindi non è trasmissibile agli eredi; tuttavia, se l'assicurato muore per causa indipendente dall'infortunio dopo che l'indennizzo sia stato liquidato o comunque offerto in misura determinata, la Società paga agli eredi l'importo liquidato od offerto.

Articolo 10 - Pagamento dell'indennizzo

La Società effettua il pagamento dell'indennizzo entro trenta giorni dal raggiungimento dell'accordo fra le parti sull'ammontare del danno, ricevuta la necessaria documentazione.

Tabella per la liquidazione dell'indennità di invalidità permanente

L'indennità per invalidità permanente parziale - fermi i criteri di franchigia operanti - verrà calcolata sulla somma assicurata per invalidità permanente totale, in proporzione al grado di invalidità che va accertato facendo riferimento ai valori sotto elencati.

Perdita totale, anatomica o funzionale, di:	Destro %	%	Sinistro %
un arto superiore	70		60
una mano o un avambraccio	60		50
un pollice	18		16
un indice	14		12
un medio	8		6
un anulare	8		6
un mignolo	12		10
una falange ungueale del pollice	9		8
una falange di altro dito della mano	1/3 del dito		
anchilosi della scapolo-omeroale con arto in posizione favorevole, ma con immobilità della scapola	25		20
anchilosi del gomito in angolazione compresa fra 120° e 70° con prono-supinazione libera	20		15
anchilosi del polso in estensione rettilinea (con prono-supinazione libera)	10		8
paralisi completa del nervo radiale	35		30
paralisi completa del nervo ulnare	20		17
amputazione di un arto inferiore:			
- al di sopra della metà della coscia		70	
- al di sotto della metà della coscia ma al di sopra del ginocchio		60	
- al di sotto del ginocchio, ma al di sopra del terzo medio di gamba		50	
amputazione di un piede		40	
amputazione di ambedue i piedi		100	
amputazione di un alluce		5	
amputazione di un altro dito del piede		1	
amputazione della falange ungueale dell'alluce		2,5	
anchilosi dell'anca in posizione favorevole		35	
anchilosi del ginocchio in estensione		25	
anchilosi della tibio-tarsica ad angolo retto con anchilosi della sotto-astragalica		15	
paralisi completa dello sciatico-popliteo esterno		15	
perdita totale della facoltà visiva di un occhio		25	
perdita totale della facoltà visiva di ambedue gli occhi		100	
sordità completa di un orecchio		10	
sordità completa di ambedue gli orecchi		40	
stenosi nasale assoluta monolaterale		4	
stenosi nasale assoluta bilaterale		10	
esiti di frattura scomposta di una costa		1	
esiti di frattura amielico somatica con deformazione a cuneo di:			
- una vertebra cervicale		12	
- una vertebra dorsale		5	
- 12° dorsale		10	
- una vertebra lombare		10	
esiti di frattura di un metamero sacrale		3	
esiti di frattura di un metamero coccigeo con callo deforme		5	
postumi di trauma distorsivo cervicale con contrattura muscolare e limitazione dei movimenti del capo e del collo		2	
perdita anatomica di un rene		15	
perdita anatomica della milza senza compromissioni significative della crasi ematica		8	

Per le menomazioni degli arti superiori, in caso di mancinità, le percentuali di invalidità previste per il lato destro varranno per il lato sinistro e viceversa.

Sezione TUTELA GIUDIZIARIA

Articolo 1 - Oggetto dell'assicurazione Tutela Giudiziaria

L'Impresa, in relazione ai rischi assicurati, si impegna ad esperire un primo tentativo di risoluzione bonaria delle controversie occorse all'assicurato. L'Impresa altresì assicura, nei limiti del massimale convenuto di € 15.000,00 per singolo evento e sempre in relazione ai rischi assicurati, gli oneri relativi alla assistenza stragiudiziale e giudiziale che si rendano necessari a tutela degli interessi dell'assicurato.

In caso l'assicurato scelga di avvalersi del patrocinio di un legale scelto fra quelli che abbiano sottoscritto un rapporto di convenzione con Allianz S.p.A. il massimale convenuto, fermo il resto, verrà elevato ad € 30.000,00.

Gli oneri di cui sopra sono:

- le spese per l'intervento di un legale entro il limite massimo stabilito dalla tariffa nazionale forense;
- le spese di un perito nominato dall'Autorità adita entro i limiti dalla stessa stabiliti;
- le spese di un perito nominato dall'assicurato previo consenso dell'Impresa entro i limiti massimi stabiliti dalle tariffe degli Ordini professionali di appartenenza;
- le spese di giustizia nel processo penale ed il contributo unificato nel processo civile;
- le spese investigative per la ricerca e l'acquisizione di prove a difesa;
- le spese liquidate alla controparte in caso di soccombenza;

- le spese dovute alla controparte nel caso di transazione autorizzata dall'Impresa;
- gli oneri relativi alla registrazione di atti giudiziari entro il limite massimo di € 250,00;
- le spese attinenti l'esecuzione forzata limitatamente ai primi due tentativi.

Resta convenuto che gli oneri di cui sopra saranno corrisposti all'assicurato al netto di quanto eventualmente recuperato da terzi.

Non sono considerati oneri indennizzabili le somme, eccedenti la propria quota, corrisposte in forza del vincolo di solidarietà fra coobbligati.

Resta sempre e comunque escluso il pagamento di multe, ammende, sanzioni pecuniarie comminate in via amministrativa e di sanzioni pecuniarie sostitutive di pene detentive brevi, nonché il pagamento di spese connesse all'esecuzione delle pene detentive ed alla custodia di cose.

Articolo 2 - Persone e rischi assicurati

L'assicurazione vale per gli eventi che riguardino l'uso del veicolo a motore o natante indicato in polizza, comprese le roulotte o i carrelli trainati dallo stesso e comprende le controversie sorte a seguito di evento compreso in garanzia riguardante fatti coperti dalla assicurazione "rischio statico" di roulotte e carrelli.

L'assicurazione vale per il proprietario, per il conducente autorizzato, nonché per i trasportati.

L'assicurazione vale inoltre per il proprietario del mezzo assicurato alla guida di veicoli a noleggio o autovetture di cortesia di proprietà di concessionari.

In caso di controversie tra più persone assicurate con la stessa polizza la garanzia si intende prestata a favore del proprietario del mezzo assicurato.

L'Impresa assicura le spese di cui all'*articolo "Oggetto dell'assicurazione Tutela Giudiziaria" della presente sezione "Sistema di coperture per la persona - Tutela Giudiziaria"*, comprendendo in garanzia:

- l'azione, in sede civile (o l'eventuale costituzione di parte civile nell'ambito di procedimenti penali), per ottenere il risarcimento di danni a persone, a cose e animali subiti per fatto illecito di terzi;
- l'azione in sede civile (o l'eventuale costituzione di parte civile nell'ambito di procedimenti penali), per ottenere il risarcimento di danni che derivino da sinistri stradali nei quali il proprietario del mezzo assicurato sia rimasto coinvolto come pedone;
- le controversie derivanti da contratti riguardanti il veicolo indicato in polizza per le quali il valore di lite sia almeno di € 260,00;
- la difesa in sede penale nei procedimenti per reati colposi in seguito ad incidenti stradali;
- il ricorso contro il provvedimento di sequestro del veicolo a motore in seguito ad incidente stradale;
- il ricorso contro il provvedimento di sospensione della patente di guida in conseguenza di eventi derivanti dalla circolazione stradale.

In caso di sinistro CARD, fermo restando l'obbligo di denuncia del sinistro, l'incarico al legale potrà essere conferito solo esaurita la procedura con l'offerta di risarcimento - ritenuta insoddisfacente dal danneggiato - o con il rifiuto da parte della Compagnia gestoria di ammettere il danno a risarcimento.

L'infruttuoso decorso dei termini stabiliti dalla procedura CARD è equiparato al rifiuto di ammettere il danno a risarcimento.

Articolo 3 - Decorrenza della Garanzia

La garanzia opera per le controversie determinate da fatti verificatisi nel periodo di validità dell'assicurazione e precisamente:

- dopo le ore 24 del giorno di decorrenza dell'assicurazione per i casi di responsabilità extracontrattuale e/o per i procedimenti penali;
- per gli altri casi, trascorsi 90 giorni dalla decorrenza dell'assicurazione.

Articolo 4 - Validità territoriale

La garanzia vale per i fatti verificatisi nei Paesi aderenti alla Unione Europea e nei Paesi per i quali è prestata l'estensione della garanzia RCA mediante Carta Verde, con esclusione dei Paesi o zone in cui siano in atto eventi bellici o rivoluzioni.

Limitatamente alla copertura prevista per l'uso di veicoli a noleggio, la validità territoriale viene estesa al mondo intero, ferma restando l'esclusione dei Paesi o zone in cui siano in atto eventi bellici o rivoluzioni.

Articolo 5 - Esclusioni

Con riferimento ai rischi assicurati indicati nell'*articolo 2 "Persone e rischi assicurati" della presente sezione "Sistema di coperture per la persona - Tutela Giudiziaria"* l'assicurazione non è prestata per:

- le controversie derivanti da fatto doloso dell'assicurato;
- le controversie in materia di diritto tributario e fiscale;
- il ricorso e/o l'opposizione avverso le sanzioni comminate in via amministrativa;
- le controversie di valore inferiore a € 150,00;
- le controversie conseguenti a tumulti popolari, atti di vandalismo, terremoto, scioperi e serrate nonché a detenzione od impiego di sostanze radioattive.

L'assicurazione non vale, inoltre, in caso di:

- veicolo guidato da persona in stato di ebbrezza o sotto l'influenza di sostanze stupefacenti;
- conducente non abilitato alla guida a norma delle disposizioni in vigore e, nel caso di patente scaduta, solo se la stessa, dopo il sinistro, non venga rinnovata;
- veicolo non utilizzato secondo quanto previsto dalla carta di circolazione;
- veicolo non coperto da assicurazione obbligatoria di responsabilità civile da circolazione (art. 193 del Nuovo Codice della Strada);
- inosservanza degli obblighi di comportamento in caso di incidente (art. 189 del Nuovo Codice della Strada-omissione di fermata e soccorso);
- partecipazione da parte del conducente a gare o competizioni sportive e alle relative prove ufficiali, salvo che si tratti di gare di pura regolarità indette dall'ACI;
- controversie non espressamente richiamate tra le voci dell'*articolo 2 "Persone e rischi assicurati" della presente sezione "Sistema di coperture per la persona - Tutela Giudiziaria"*.

Articolo 6 - Verificarsi del sinistro

Il sinistro si ha al verificarsi dell'evento assicurato ovvero nel momento in cui una delle parti avrebbe iniziato a violare norme di legge o di contratto.

Qualora il fatto che dà origine al sinistro si protragga attraverso più atti successivi, il sinistro stesso si considera avvenuto nel momento in cui sarebbe stato posto in essere il primo atto. Si considerano a tutti gli effetti un unico sinistro:

- le vertenze promosse da o contro più persone che abbiano per oggetto domande identiche o connesse;
- le imputazioni a carico di più persone assicurate e dovute al medesimo fatto;
- i fatti connessi tra loro per tempo di avvenimento o per causalità.

Articolo 7 - Modalità per la denuncia del sinistro

In caso di sinistro l'assicurato deve darne avviso scritto all'Agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure all'Impresa entro 3 giorni da quando ne ha avuto conoscenza ai sensi dell'art. 1913 del Codice Civile. L'inadempimento di tale obbligo può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo ai sensi dell'art. 1915 del codice civile.

In ogni caso i sinistri avvenuti dopo la data di decorrenza della garanzia (articolo 3 "Decorrenza della garanzia") e nel periodo di validità dell'assicurazione devono essere denunciati entro sei mesi dalla cessazione del contratto.

La denuncia deve contenere la narrazione dettagliata del fatto, la data, il luogo, l'indicazione delle cause e delle conseguenze, le generalità e l'indirizzo delle persone interessate e degli eventuali testimoni.

Denunciato il sinistro, l'assicurato - alla data stessa in cui ne sia venuto in possesso e comunque non oltre il termine di 90 giorni dal sollecito scritto da parte dell'Impresa - deve fare seguito con:

- tutte le notizie ed i documenti relativi;
- ogni atto che gli sia stato notificato.

L'assicurato è comunque tenuto a fornire all'Impresa tutti gli atti, documenti ed indicazioni occorrenti per la gestione della pratica.

Articolo 8 - Gestione del sinistro

A. TENTATIVO DI COMPONIMENTO AMICHEVOLE

L'Impresa, ricevuta la denuncia di sinistro, valuta la natura e fondatezza della controversia ed effettua ogni utile tentativo di bonario componimento. L'assicurato non può dare corso ad iniziative ed azioni, raggiungere accordi o transazioni senza il preventivo benessere dell'impresa.

B. SCELTA DEL LEGALE, DELL'ARBITRO E DEL PERITO

Qualora non sia stato possibile addivenire ad una bonaria definizione della controversia, ovvero quando la natura della vertenza escluda la possibilità di un componimento amichevole promosso dall'Impresa, l'assicurato:

1. potrà scegliere un legale di sua fiducia tra coloro che esercitano nel circondario del Tribunale ove hanno sede gli uffici giudiziari competenti, segnalandone il nominativo all'Impresa;
2. potrà scegliere un legale di sua fiducia fra quelli che abbiano sottoscritto un rapporto di convenzione con Allianz S.p.A., purchè esercitino nel circondario del Tribunale ove hanno sede gli uffici giudiziari competenti, beneficiando di un massimale pari ad € 30.000,00. La procura al legale designato dovrà essere rilasciata dall'assicurato, il quale gli fornirà altresì la documentazione necessaria. L'impresa confermerà l'incarico professionale così conferito;
3. avrà comunque il diritto di rivolgersi all'Impresa per ottenere l'indicazione del nominativo di un legale, fra quelli che abbiano sottoscritto un rapporto di convenzione con Allianz S.p.A., purchè esercitino nel circondario del Tribunale ove hanno sede gli uffici giudiziari competenti, al quale affidare la tutela dei propri interessi beneficiando di un massimale pari ad € 30.000,00. La procura al legale designato dovrà essere rilasciata dall'assicurato, il quale gli fornirà altresì la documentazione necessaria. L'impresa confermerà l'incarico professionale così conferito.

Resta comunque inteso che in ogni caso in cui vi sia conflitto di interessi fra Impresa ed assicurato, quest'ultimo ha il diritto di scegliere un legale di sua fiducia tra coloro che esercitano nel circondario del Tribunale ove hanno sede gli uffici giudiziari competenti, segnalandone il nominativo all'Impresa.

La normativa sopra riportata vale anche per la scelta del perito. L'impresa avvertirà l'assicurato del suo diritto di scelta del legale e del perito.

A parziale deroga di quanto disposto dall'articolo 1 "Oggetto dell'assicurazione Tutela Giudiziaria" e dall'articolo 8 "Gestione del sinistro" - lettera B) punti 1, 2 e 3 - nel caso in cui si rendesse necessaria un'attività giudiziale al di fuori dei confini della giurisdizione, saranno rimborsate le spese sostenute per l'attività prestata da un solo avvocato domiciliatario o corrispondente, con il limite di € 1.000,00.

L'assicurato non può raggiungere accordi con i legali e i periti in merito agli onorari agli stessi dovuti senza il preventivo consenso dell'Impresa.

L'Impresa non è responsabile della linea difensiva e dell'operato dei legali e dei periti.

DISACCORDO TRA ASSICURATO E IMPRESA

In caso di disaccordo tra l'assicurato e l'Impresa, in merito all'interpretazione del contratto e/o gestione del sinistro, la decisione può essere demandata ad un arbitro designato di comune accordo dalle Parti o, in mancanza di accordo, dal Presidente del Tribunale competente a conoscere la controversia. L'arbitro provvede secondo equità. L'impresa avvertirà l'assicurato del suo diritto di avvalersi di tale procedura.

Le spese arbitrali saranno così ripartite:

- in caso di esito favorevole per l'assicurato rimarranno integralmente a carico dell'Impresa;
- in caso di esito favorevole per l'Impresa saranno ripartite al 50% per ciascuna delle parti.